



**Comune di Bologna**  
Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale



Ufficio del Garante  
**è Bologna**

# RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2021/2022

Settembre 2021 – Agosto 2022

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale  
Antonio Ianniello

FUNZIONE E POTERI DEL GARANTE	1
IMPEGNI ISTITUZIONALI	25
LA SITUAZIONE DELLA DOZZA. LA PERMANENTE CONDIZIONE DI SOVRAFFOLLAMENTO (E I PROBLEMI CONNESSI)	31
L'IPM DEL PRATELLO E IL NUOVO SCENARIO DOPO L'APERTURA DEL SECONDO PIANO DETENTIVO	59
CASA DEGLI SVIZZERI – LA REMS	65
MISURE ALTERNATIVE E INTERVENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA NEL LPU E NELLA MESSA ALLA PROVA	69
ALLEGATI – REGOLAMENTO INTERNO CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA. PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLO ANAGRAFICO COMUNALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA. BUDGET.	73

## FUNZIONE POTERI DEL GARANTE

Il Garante visita senza necessità di autorizzazione i luoghi di privazione della libertà personale che insistono sul territorio del Comune che lo ha istituito in un'ottica di prevenzione della tortura e di trattamenti crudeli, inumani e degradanti, intendendo per privazione della libertà ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo - va in questo senso la definizione di privazione della libertà che si trova all'art. 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura di New York del 18.12.2002 ratificato dalla L. 9 novembre 2012, n. 195.

In questa prospettiva si è esercitata attività di vigilanza sui luoghi di privazione della libertà personale in ambito comunale attraverso sopralluoghi in virtù delle prerogative che la normativa riconosce al Garante, con particolare riguardo alla Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (Legge penitenziaria), quali:

- l'art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione) consente al Garante di avere colloqui con le persone detenute;
- l'art. 35 (Diritto di reclamo) consente alle persone detenute di rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante;
- l'art. 67 (Visite agli istituti) consente al Garante di visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione;
- l'art. 67 bis (Visite alle camere di sicurezza delle Forze di Polizia) consente al Garante di visitare le camere di sicurezza senza autorizzazione;

Così a livello locale l'intervento in questi anni ha interessato i seguenti luoghi di privazione della libertà personale:

- la Casa Circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna;
- le strutture del Centro Giustizia Minorile di Bologna (Istituto Penale per i Minorenni "Pietro Siciliani", Centro di Prima Accoglienza, Comunità Ministeriale);
- la Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS);
- i reparti del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura in cui si svolgono i ricoveri coatti finalizzati al trattamento sanitario obbligatorio;
- le camere di sicurezza delle Forze di Polizia.

A fronte di situazioni che si è ritenuto potessero comportare la compressione di un diritto o il suo mancato esercizio, anche nell'ottica di prevenire trattamenti inumani o degradanti, si sono chiesti alle amministrazioni competenti chiarimenti e spiegazioni, sollecitando, laddove necessari, adempimenti e/o azioni.

Si è interpretato il mandato nel senso dell'attivazione di stabili connessioni con le autorità e gli attori istituzionali che comunque intervengono in ambito penitenziario, ritenendo tale approccio prioritario per l'efficacia dell'attività e nell'ottica di presa in carico collettiva delle criticità - a partire dall'amministrazione di appartenenza sino a

tutta la serie di soggetti istituzionali che hanno competenza in tema di esecuzione penale e/o in ambito di privazione della libertà personale.

Anche in prospettiva futura si continuerà a esercitare il ruolo nell'ottica di un ulteriore rafforzamento della relazione di prossimità istituzionale con le persone detenute.

I rapporti con il Garante nazionale e con gli altri Garanti territoriali sono stati improntati allo spirito di leale collaborazione. Negli ultimi mesi si è sensibilmente intensificata la relazione di confronto con il Garante regionale anche intraprendendo iniziative congiunte.

Il Garante può essere delegato dal Garante Nazionale per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai CPR, quando particolari circostanze lo richiedano.

In questo senso, di seguito, la documentazione relativa alla preliminare richiesta di disponibilità inviata dal Garante nazionale ai Garanti territoriali a effettuare su sua delega attività di monitoraggio con riferimento alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali per anziani e disabili presenti sul territorio di competenza.

Stante la normativa vigente e lo spirito di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti con il Garante nazionale, non sono state ravvisate particolari ragioni ostative alla manifestazione di una volontà positiva di collaborazione in questo ambito, ma si è ritenuto doveroso porre il tema all'attenzione del Sindaco e della Presidente del Consiglio comunale per una congrua e necessaria valutazione politica.



**Comune di Bologna**  
Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale



Ufficio del Garante  
**è Bologna**

Sindaco del Comune di  
Bologna  
Matteo Lepore

Presidente del Consiglio  
comunale di Bologna  
Maria Caterina Manca

p.c.

Assessore Welfare, Nuove  
Cittadinanze, Fragilità del  
Comune di Bologna  
Luca Rizzo Nervo

Capo di Gabinetto del Sindaco  
del Comune di Bologna  
Matilde Madrid Ciafardini

**Oggetto: preliminare richiesta di disponibilità, inviata dal Garante nazionale ai Garanti territoriali, a effettuare attività di monitoraggio su sua delega, con particolare riferimento alle strutture socio-sanitarie che possono ospitare anziani e disabili (con richiesta di esprimere la dichiarazione di intenti entro il 15 maggio p.v.)**

Gentile Sindaco, gentile Presidente,

nel salutare, sono a porre alla vostra attenzione, nonché alla vostra valutazione politica, la (preliminare) richiesta di disponibilità inviata dal Garante nazionale ai Garanti territoriali (che si allega) a effettuare su sua delega attività di monitoraggio con riferimento alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali per anziani e disabili presenti sul territorio di competenza.

Come noto, in questi contesti la significativa vulnerabilità e fragilità delle persone coinvolte, anche in condizione di solitudine, possono compromettere in maniera grave la sfera di autonomia e autodeterminazione e, come anche si è potuto apprendere da sconcertanti notizie di cronaca, tali strutture possono talvolta



**Comune di Bologna**  
Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale



Ufficio del Garante  
**è Bologna**

configurarsi come veri e propri luoghi di privazione della libertà personale *de facto* in cui il rispetto della dignità umana può essere ridotto ai minimi termini.

In ragione della normativa di riferimento del Garante nazionale (Decreto-Legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, 10) tali strutture rientrano nel suo ampio mandato rispetto alle quali deve esercitare la propria attività di monitoraggio.

Inoltre, il Decreto – Legge 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (che si allega) ha aggiunto alla normativa in questione il comma 5.1. che recita testualmente che il Garante nazionale può delegare i Garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi.

Come espressamente menzionato nella richiesta di disponibilità in oggetto, il Garante nazionale effettuerà specifiche iniziative di formazione concordando con gli aderenti le modalità di implementazione della delega.

Tutto ciò premesso, stante la normativa vigente e lo spirito di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti con il Garante nazionale, non ravviserei particolari ragioni ostative alla manifestazione di una volontà positiva di collaborazione in questo ambito, ma ritengo doveroso porre il tema alla vostra attenzione per una congrua e necessaria valutazione politica.

Restando a disposizione, ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Bologna, 4 maggio 2022

*Antonio Ianniello*

Garante per i Diritti delle persone  
private della Libertà personale  
del Comune di Bologna



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Ai Garanti territoriali  
Sede

Cari Garanti,

come sapete, il Garante nazionale all'interno del suo ampio mandato monitora anche le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali comprese le residenze sanitarie per anziani (RSA) e disabili (RSD) presenti sul territorio nazionale.

Considerata la complessità di tali strutture, la loro diffusione capillare su tutto il territorio e il loro complessivo numero è nostra intenzione esercitare in questo ambito il potere di delega ai Garanti territoriali attribuito al Garante nazionale dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Vorremmo pertanto chiedervi di esprimere la disponibilità ad effettuare attività di monitoraggio, su delega del Garante nazionale, nelle strutture in questione presenti sul territorio di vostra competenza.

Vi chiediamo di far pervenire tale dichiarazione di intenti, entro il 15 maggio, all'indirizzo e-mail [ufficiostudi@garantenpl.it](mailto:ufficiostudi@garantenpl.it) e [salute@garantenpl.it](mailto:salute@garantenpl.it).

Per i Garanti che esprimeranno la volontà di collaborare con il Garante nazionale in tale ambito, il nostro Ufficio provvederà successivamente a effettuare specifiche iniziative di formazione concordando insieme le modalità di implementazione della delega.

Grazie per la consueta disponibilità

Roma, 21 Aprile 2022

  
Mauro Palma

## LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale. (20G00195)

(GU n.314 del 19-12-2020)

Vigente al: 20-12-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

## Art. 1

1. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2020, N. 130

## All'articolo 1:

## al comma 1:

alla lettera a) e' premessa la seguente:

«0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ", entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato" sono soppresse»;

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 5:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza";

2) al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano";

alla lettera b), capoverso 1-bis):

all'alinea, la parola: «1-bis)» e' sostituita dalla seguente: «1-bis.»;

alla lettera a), le parole: «e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «e 16»;

alla lettera d), le parole: «per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «per richiesta di asilo»;

alla lettera h), le parole: «per assistenza minori» sono sostituite dalle seguenti: «per assistenza di minori»;

dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

«h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis)»;

alla lettera e):

al numero 1) e' premesso il seguente:

«01) al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "di orientamento sessuale, di identita' di genere,"»;

al numero 1), capoverso 1.1:

al primo periodo, dopo le parole: «inumani o degradanti» sono aggiunte le seguenti: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6»;

al terzo periodo, la parola: «propria» e' sostituita dalla seguente: «sua» e le parole da: «non sia necessario» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»;

il numero 3) e' sostituito dal seguente:

«3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di salute di particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie";

3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

la lettera g) e' sostituita dalla seguente:

«g) all'articolo 27-ter:

1) al comma 9-bis, le parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,

lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo";

2) al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse»;

dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:

«i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:

"Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.

2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza e' accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Le disposizioni del presente comma non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa e' da euro 10.000 ad euro 50.000».

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di beni sequestrati o confiscati). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalita' sociali o culturali, i quali

provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice";

b) al comma 8-quinquies:

1) al primo periodo, dopo la parola: "assegnati" sono inserite le seguenti: "in via prioritaria" e dopo le parole: "o trasferiti all'ente" sono inserite le seguenti: "o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8";

2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente" ».

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a) e' premessa la seguente:

«0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "dispongono l'audizione dell'interessato" sono inserite le seguenti: ", ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,"»;

la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.

2. La domanda e' esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata;

b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis"»;

alla lettera b), capoverso Art. 28-bis:

al comma 1, lettera b), le parole: «ovvero e' stato condannato» sono sostituite dalle seguenti: «o il richiedente e' stato condannato»;

al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente:

"Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati adottati nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)"»;

alla lettera f), numero 2.1, le parole: «ed e);» sono

sostituite dalle seguenti: «ed e»).

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), numero 3), lettera b), la parola: «prorogabile» e' sostituita dalla seguente: «, prorogabile»;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso Art. 5-bis:

al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare degli articoli 3, 5 e 7»;

al comma 3, dopo le parole: «richiedente protezione internazionale» sono inserite le seguenti: «, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonche' nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»;

alla lettera b):

al numero 1.1, le parole: «o nelle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «, o nelle condizioni»;

al numero 2), dopo le parole: «novanta giorni» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «rimpatri.» e' sostituita dalla seguente: «rimpatri»;

dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:

«3-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

"10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2"»;

dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:

"4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita', anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10, e' effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11"»;

al comma 4, lettera b), capoverso 2-bis), la parola: «2-bis)» e' sostituita dalla seguente: «2-bis.», le parole: «garante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Garante nazionale» e le parole: «detenute o» sono soppresse.

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b):

dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

«1-bis) al comma 4, dopo le parole: "Il prefetto," sono inserite le seguenti: "informato il sindaco del comune nel cui territorio e' situato il centro di prima accoglienza e"»;

al numero 2), capoverso 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;

alla lettera c), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «comma 1» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ed abitativi» sono sostituite dalle seguenti: «, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali»;

la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 22-bis:

1) al comma 1, dopo la parola: "impiego" sono inserite le seguenti: "di richiedenti protezione internazionale e";

2) al comma 3, dopo la parola: "coinvolgimento" sono inserite le seguenti: "dei richiedenti protezione internazionale e".»;

al comma 2, le parole: «n. 1 e c)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1), e c),»;

al comma 3:

alla lettera b):

al capoverso 1:

la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:

«a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

alla lettera e), dopo le parole: «comma 12-quater» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera g), le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;

al capoverso 1-bis, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

dopo il capoverso 1-bis e' aggiunto il seguente:

«1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalita' previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;

alla lettera c), capoverso 2-bis), alinea, la parola: «2-bis)» e' sostituita dalla seguente: «2-bis.»;

al comma 5, capoverso 1, sono premesse le seguenti parole: «Art. 9-ter. -» e le parole: «massimo trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi»;

al comma 6, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo,».

All'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana;

b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;

c) orientamento all'inserimento lavorativo».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 7-bis, le parole: «risulta l'autore» sono sostituite dalle seguenti: «risulta essere autore».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «delle proprie funzioni e» sono sostituite dalle seguenti: «delle proprie funzioni, e».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «n. 354» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla rubrica, la parola: «Modifica » e' sostituita dalla seguente: «Modifiche».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 391-ter, primo comma, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «al fine renderlo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di renderlo».

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), la cifra: «2.000,00» e' sostituita dalla seguente: «2.000»;

alla rubrica, le parole: «Modifica dell'» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche all'».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: «o condannate» sono sostituite dalle seguenti: «o siano state condannate»;

al numero 2), capoverso, le parole: «La violazione di divieti» sono sostituite dalle seguenti: «6. La violazione dei divieti».

All'articolo 12:

al comma 1, al primo periodo, la parola: «implementare» e' sostituita dalla seguente: «rafforzare» e, al secondo periodo, le parole: «all'articolo 1, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 della»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «all'articolo 16, della» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della»;

al comma 4, dopo le parole: «dalle sanzioni amministrative pecuniarie» sono inserite le seguenti: «irrogate ai sensi del comma 3» e la parola: «riassegnate» e' sostituita dalla seguente: «riassegnati».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: «contro tortura» sono sostituite dalle seguenti: «contro la tortura» e le parole: «ratificato con legge» sono sostituite dalle seguenti: «ratificato ai sensi della legge»;

la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5.1. Il Garante nazionale puo' delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunita' terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonche' alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi";

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

«c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessita' dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo"».

All'articolo 14:

al comma 3, le parole: «all'U.d.V.» sono sostituite dalle seguenti: «all'unita' di voto» e le parole: «con le ordinarie procedure contabili previste a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma,» e la parola: «civile;» e' sostituita dalla seguente: «civile.».



**Comune di Bologna**  
Garante per i diritti delle persone  
private della libertà personale



Ufficio del Garante  
**è Bologna**

Garante nazionale dei diritti delle  
persone private della libertà personale  
Presidente  
Mauro Palma

**Oggetto: manifestazione disponibilità a effettuare attività di  
monitoraggio su delega del Garante nazionale**

Gentile Presidente,

stante la normativa vigente e lo spirito di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti con il Garante nazionale, sono a rappresentare la disponibilità a effettuare attività di monitoraggio su delega del Garante nazionale secondo quanto previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2022, n. 130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 15 maggio 2022

*Antonio Ianniello*

Garante per i Diritti delle persone  
private della Libertà personale  
del Comune di Bologna



Bologna, 17 maggio 2022

Antonio Ianniello  
Garante per i diritti delle persone private della  
libertà personale

Maria Caterina Manca  
Presidente del Consiglio Comunale

E p.c. Luca Rizzo Nervo  
Assessore Welfare

Matilde Madrid Ciafardini  
Capo di Gabinetto

Gentile Avv. Ianniello,

con riferimento alla preliminare richiesta di disponibilità, inviata dal Garante nazionale ai Garanti territoriali, a effettuare attività di monitoraggio su sua delega, con particolare riferimento alle strutture socio-sanitarie che possono ospitare anziani e disabili - protocollata con P.G. n. 212316/2022 - con la presente, sono a comunicare l'accoglimento con favore della stessa.

La ringrazio di aver portato alla mia attenzione questa istanza.

Cordiali saluti.



Matteo Lepore

Di particolare rilievo, inoltre, la sottoscrizione del Protocollo fra Garante Nazionale e ANCI, andandosi per questa via a strutturare una stabile (e necessaria) connessione fra l'ANCI e i Garanti comunali, tutta orientata al riconoscimento/consolidamento/valorizzazione della figura istituzionale, che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro composto, tra gli altri, da alcuni Garanti comunali - di cui Bologna fa parte - per la redazione delle linee-guida per i Comuni sui requisiti minimi da adottare per la nomina del Garante comunale.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private  
della libertà personale*



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

### **TRA**

**ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani**, di seguito denominata "ANCI", con sede a Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Antonio Decaro, legale rappresentante pro-tempore;

e

**Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della Libertà Personale**, di seguito denominata "Garante Nazionale", con sede in Roma, Via di San Francesco di Sales, n. 34, C.F. 97908230580, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Mauro Palma, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Autorità

**ANCI e Garante Nazionale di seguito congiuntamente denominate le Parti";**

### **Visto**

- la legge 26 luglio 1975, n. 345 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà e successive modificazioni;
- la legge 3 novembre 1988, n. 498 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131, che specifica la portata dell'articolo 117 della Costituzione, vincolando la potestà legislativa statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali derivanti da "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di limitazione reciproca della sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali";
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che all'art. 12-bis, comma 1, lett. a), ha riconosciuto ai detenuti e agli internati la facoltà di "avere colloqui e corrispondenza con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici";
- la legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha riconosciuto ai Garanti "comunque denominati" la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente estesa alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 2-bis, comma 1, lett. b, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9) e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni



- in legge 13 aprile 2017, n. 46).
- la legge 3 marzo 2009, n.18 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità che all'art. 15 sancisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il dovere degli Stati Parti di adottare tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
  - la legge 9 novembre 2012, n. 195 recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;
  - il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni, che all'art. 7 istituisce il Garante nazionale e in particolare lo designa Meccanismo nazionale di prevenzione (National preventive mechanism) della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
  - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5, affida al Garante nazionale la responsabilità di "promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie";
  - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5.1, attribuisce al Garante nazionale il potere di "delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5" dello stesso art. 7 della legge istitutiva del Garante nazionale, "quando particolari circostanze lo richiedano".
  - il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 1, lett. a) ha concesso ai detenuti e agli internati la facoltà di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti";
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89



- recante Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;
- il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 4, ha concesso "allo straniero trattenuto" la facoltà di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale";
  - il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2020, n. 70 recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
  - la delibera presidenziale del Garante nazionale 30 marzo 2021 recante il proprio Codice di autoregolamentazione.

#### **Premesso che**

- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- Il Garante Nazionale svolge la funzione di Meccanismo nazionale di prevenzione (*National preventiv mechanism*) della tortura e delle pene



o trattamenti crudeli, promuovendo la collaborazione con i garanti territoriali ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate aventi competenza per le stesse materie;

- ANCI ed il Garante Nazionale intendono collaborare al fine di promuovere la cooperazione tra quest'ultimo ed i Garanti comunali e di città metropolitana al fine della promozione ed il sostegno della corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento a livello territoriale;

### CONSIDERATO

- che l'ANCI può operare efficacemente con un ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte ad assicurare il corretto coordinamento degli enti locali con le autorità preposte a garantire i diritti delle persone private della libertà favorendo lo scambio di buone pratiche;
- che in particolare fra i propri compiti, l'ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre, l'ANCI svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di una migliore applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente anche in materia di diritti e partecipazione civica e che è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- che il Garante Nazionale, nella Relazione al Parlamento 2020, p. 284, rilevava *«la disomogeneità normativa delle fonti istitutive dei Garanti territoriali, l'emanazione da 'diversi enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni', la nomina talvolta da parte degli organismi esecutivi anziché da quelli legislativi, le questioni attinenti al mandato spesso non esteso a tutti i luoghi di privazione della libertà, insomma la discontinuità normativa unita alla non conformità operativa rispetto agli standard internazionali fissati dall'Opcat; infine, una difficoltà di fondo dei Garanti – quali espressione di enti territoriali autonomi – a consentire un coordinamento compiuto e pieno da parte della Authority statale»*;
- che sin dal 2003, le Regioni, le Province e i Comuni italiani hanno avviato la sperimentazione di una nuova figura di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà, che si rifà al tempo stesso alla tradizione della difesa civica e all'esperienza della prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti implementato dall'omonimo Comitato del Consiglio d'Europa;
- che ad aprile 2022, 16 Regioni e Province autonome, 7 Province e Città Metropolitane, 48 Comuni si sono dotati della figura del Garante delle



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private  
della libertà personale*



- persone private della libertà;
- che tale rete di autorità locali costituisce una ricchezza del nostro Paese e testimonia l'attenzione delle articolazioni territoriali della Repubblica verso il mondo della privazione della libertà e – sebbene i Garanti non facciano direttamente parte del Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura – verso la prevenzione di trattamenti inumani o degradanti nonché verso le esigenze di assistenza e reinserimento sociale delle persone a qualsiasi titolo private della libertà;
- che la legislazione nazionale ha riconosciuto il contributo dei Garanti territoriali delle persone private della libertà nell'attuazione degli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione riconoscendo loro alcune importanti facoltà anche in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, come nell'ordinamento penitenziario e di polizia e nella disciplina in materia di immigrazione;
- che l'esperienza di lungo periodo maturata dal Comune di Torino e lo studio intitolato "Diritti comuni" a cura della Garante nominata dal Comune di Torino e allegato alla presente, possono essere messi a valore al fine di contribuire a rendere uniforme la configurazione dei Garanti comunali.

**Tutto quanto visto, premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue**

#### **Articolo 1**

##### **(Valore delle premesse e degli allegati)**

Le premesse e gli eventuali allegati richiamati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

#### **Articolo 2**

##### **(Finalità ed oggetto del Protocollo)**

Le Parti, con la stipula del presente Protocollo intendono avviare una collaborazione finalizzata ad uniformare il mandato, i poteri e in generale la configurazione dei Garanti comunali e di città metropolitana per consolidare la loro istituzione, per dotarli di una identità uniforme e condivisa sul tipo del Garante nazionale, contribuendo alla costruzione di uno statuto comune, riconoscibile e condiviso che consenta una migliore e più strutturata cooperazione con il Garante nazionale, tale da facilitare anche l'esercizio dei poteri di delega attribuiti dalla legge nazionale attraverso la promozione e il sostegno della corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione delle pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento, a livello locale, da realizzare con azioni di supporto amministrativo, informativo e formativo verso gli enti locali, utili a rafforzare la rete dei garanti locali.



### **Articolo 3 (Impegni delle Parti)**

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente locale, si impegnano congiuntamente a:
  - a) collaborare alla definizione di atti amministrativi utili per la corretta diffusione del modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento;
  - b) promuovere incontri e tavoli di confronto a livello nazionale e regionale per consolidare le figure di garanzia locali, uniformare le procedure di identificazione e conferimento dell'incarico per l'esercizio del ruolo di garante locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e favorire le attività di collaborazione tra Garante nazionale, comunali e di città metropolitane.
2. L'ANCI si impegna a promuovere appositi appuntamenti nazionali dedicati alla partecipazione diretta dei soggetti autorizzati da ciascun Comune e Città Metropolitana ad esercitare le funzioni di garante locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
3. L'Anci si impegna inoltre a costituire un gruppo di lavoro di almeno otto componenti con il coinvolgimento e partecipazione diretta dei "Garanti comunali", individuati fra quelli con la più lunga permanenza in tale funzione. Al gruppo di lavoro partecipa un esperto indicato dal Garante nazionale. Il suddetto gruppo di lavoro procederà alla redazione di linee-guida per i Comuni sui requisiti minimi da adottare per la nomina del Garante comunale.
3. Il Garante Nazionale si impegna ad avviare una procedura condivisa di riconoscimento dei garanti locali al fine di potere conferire loro apposita delega delle funzioni come previsto dalla normativa vigente.
4. Le attività promosse nel presente protocollo saranno esercitate dai soggetti preposti nel massimo rispetto della normativa vigente e laddove la normativa lo consenta.
5. Oltre a quanto sopra indicato, le Parti potranno promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo di Intesa, di cui al precedente art.2, nei tempi e modi di volta in volta stabiliti tra le Parti.

### **Articolo 4 (Oneri)**

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private  
della libertà personale*



## **Articolo 5**

### **(Decorrenza, durata e modifiche)**

1. Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà durata di anni 3 (tre). È escluso il rinnovo tacito.
2. Ciascuna parte, valutato alla scadenza il permanere degli interessi e degli obiettivi del presente Protocollo, potrà chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. In alternativa, le Parti potranno concordare di comune accordo espressamente e per iscritto eventuali rinnovi.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

## **Articolo 6**

### **(Utilizzo dei marchi)**

1. Le Parti danno atto dell'esigenza di promuovere le attività disciplinate nel presente Protocollo d'Intesa e la propria immagine nei settori di propria competenza.
2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto. Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi e delle attività individuate agli artt. 2 e 3 del Presente Protocollo d'Intesa, il Garante Nazionale potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale [www.anci.it](http://www.anci.it), del quale il Garante Nazionale, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.
3. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.



### **Articolo 7**

#### **(Comunicazione e visibilità del Protocollo)**

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa.

### **Articolo 8**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

### **Articolo 9**

#### **(Disposizioni generali)**

1. Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.
2. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:
  - ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, pec ***anci@pec.anci.it***
  - Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della Libertà Personale, via di San Francesco di Sales, n. 34, CAP 00165, Roma, pec ***prot.segreteria@cert.garantenpl.it***

### **Articolo 10**

#### **(Controversie)**

In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà quello di Roma.



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone private  
della libertà personale*



Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 11 luglio 2022

Per

Il Garante Nazionale dei diritti  
delle persone private della Libertà  
Personale

Presidente

Mauro Palma

Per

A.N.C.I. – Associazione  
Nazionale Comuni Italiani

Presidente del Consiglio  
Nazionale ANCI

Enzo Bianco

## IMPEGNI ISTITUZIONALI

anno 2022

2 agosto - Incontro con Garanti regionali emiliano-romagnoli (Infanzia e Adolescenza e Persone private della libertà personale) su criticità del carcere minorile

26 luglio - Incontro con Garanti comunali

21 luglio - Partecipazione a incontro fra Garante Nazionale, Magistrati di Sorveglianza e Garanti territoriali - discussione su relazione al Parlamento 2022 del GN e presentazione del Protocollo fra GN e ANCI per valorizzazione del ruolo dei Garanti comunali - Bologna

21 luglio - Partecipazione a formazione del Garante Nazionale sulla privazione della libertà nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali rivolta ai Garanti territoriali – Bologna

15 luglio - Partecipazione all'iniziativa di presentazione del Codice Ristretto – guida alle misure alternative per le persone detenute – presso la Casa Circondariale di Bologna a cura del Garante regionale e della Camera Penale di Bologna

11 luglio - Partecipazione alla riunione del CLEPA (Comitato Locale per l'Esecuzione Penale Adulti)

1 luglio - Partecipazione alla Commissione Penale Regionale

25 giugno - Partecipazione all'inaugurazione della Casa per il Reinserimento "Don Nozzi"

25 giugno - Partecipazione all'iniziativa "Perchè ne valga la pena. Esperienze di reinserimento in occasione dei 10 anni di FID" presso Aula Bunker della Casa Circondariale di Bologna

20 giugno - Partecipazione alla presentazione della relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

15 giugno - Intervento all'udienza conoscitiva convocata dalla Commissione consiliare 7<sup>a</sup> Parità e Pari Opportunità, su processi e misure di restrizione della libertà personale conseguenti a reati legati allo spaccio e/o alla detenzione di sostanze stupefacenti

15 giugno - Intervento all'udienza conoscitiva convocata dalla Commissione consiliare 6<sup>a</sup> Scuola, Antimafia, Legalità democratica, Coesione sociale, Cultura e Giovani, Europa e Attività internazionali, sul tema carcere e Università

14 giugno - Partecipazione al 1° incontro "Rete Garanti Unità Salute" con il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

10 giugno - Partecipazione alla inaugurazione della nuova sede UIEPE di Bologna

9 giugno - Partecipazione a spettacolo teatrale del Teatro dell'Argine presso la Casa Circondariale di Bologna

26 maggio - Partecipazione a spettacolo teatrale del Teatro del Pratello presso la Casa Circondariale di Bologna

26 maggio - Visita insieme al Garante regionale alle sezioni dell'Alta Sicurezza presso la Casa Circondariale di Bologna

26 maggio - Visita alla Casa Circondariale di Bologna con il Sindaco, la Presidente del Quartiere Navile e l'Assessore al Welfare, Nuove Cittadinanze, Fragilità

25 maggio - Incontro con la Presidente del Tribunale dei Minori di Bologna

19 maggio - Incontro con la Direttrice della Casa Circondariale di Bologna

19 maggio - Partecipazione a prova interna presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Bologna dello spettacolo del Teatro del Pratello

18 maggio - Partecipazione a incontro con Garante regionale e ASGI

16 maggio - Incontro con Presidente del Tribunale di Sorveglianza

16 maggio - Incontro con Assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione e Pulizia della città, Protezione Civile, Toponomastica

13 maggio - Partecipazione all'evento di assegnazione e consegna del premio per la pace "Giuseppe Dossetti" XIII edizione 2021-22 all'associazione Insight per la trasmissione per il carcere e la città Liberi Dentro - Eduradio & TV - promosso da Comune di Reggio Emilia, Comune di Cavriago, Provincia di Reggio Emilia e Regione Emilia-Romagna

4 maggio - Partecipazione alla riunione della Conferenza dei Garanti sul tema della scuola in carcere

2 maggio - Incontro con la Presidente del Quartiere Navile

28 aprile - Visita insieme al Garante regionale all'IPM di Bologna

14 aprile - Incontro Garanti territoriali emiliano-romagnoli

11 aprile - Incontro Conferenza Garanti territoriali nell'ambito dei gruppi di lavoro su tematiche penitenziarie

8 aprile - Incontro con il responsabile di UOSD Psichiatria e Psicoterapia dell'Età Evolutiva dell'Azienda USL di Bologna

7 aprile - Incontro con persone detenute della sezione Alta Sicurezza che frequentano le scuole superiori in carcere, su invito del personale docente

6 aprile - Incontro on-line con operatori della Comunità Ministeriale, parlamentari della Commissione Giustizia e consigliere comunale sulla chiusura a cui la struttura parrebbe destinata

6 aprile - intervento all'udienza conoscitiva convocata dalla Commissione consiliare 7<sup>^</sup> Parità e Pari Opportunità in congiunta con la Commissione consiliare 5<sup>^</sup> Salute, Welfare, Politiche per la famiglia, la comunità e delle fragilità, per conoscere e approfondire le condizioni dei ragazzi e degli operatori dell'IPM di Bologna

5 aprile - Incontro insieme al Garante regionale presso la redazione giornalistica, composta da persone detenute, di "Ne vale la pena" presso la Casa Circondariale di Bologna

5 aprile - Visita all'IPM di Bologna insieme al Garante regionale e incontro con il Direttore, il Comandante e la Coordinatrice dell'Area Educativa

3 aprile - Partecipazione a webinar su volontariato e carcere

1 aprile - Incontro con l'Area Educativa della Casa Circondariale di Bologna

31 marzo - Incontro con la Vicesindaca del Comune di Bologna

30 marzo - Incontro con la Direttrice dell'USSM

29 marzo - Partecipazione a incontro sulle carceri dopo l'emergenza COVID promosso dalla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - con adesione del Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza e dell'Unione delle Camere Penali italiane

24 marzo - Intervento all'udienza conoscitiva convocata dalla Commissione consiliare Affari generali e istituzionali in congiunta con la Commissione consiliare Salute, Welfare, Politiche per le famiglie, la comunità e delle fragilità, per conoscere il programma della nuova Direttrice della Casa Circondariale di Bologna

24 marzo - Incontro con Garante regionale

22 marzo - Incontro con Assessora al Bilancio e allo Sport, Direttore, Comandante e Coordinatrice dell'Area educativa dell'IPM di Bologna

21 marzo - Incontro con Responsabile sanità penitenziaria Azienda USL Bologna

17 marzo - Incontro con il Garante regionale

15 marzo - Incontro con Consigliera comunale con delega per i diritti e il dialogo interreligioso

12 marzo – Partecipazione a cerimonia di intitolazione a Federico Aldrovandi del Centro Giovanile Meloncello

9 marzo - Incontro con il Capo di Gabinetto del Sindaco in Città Metropolitana sul tema del lavoro in carcere

7 marzo- Incontro con consiglieri comunali sul tema del carcere

5 marzo - Incontro con referente Istituto Keynes presso la Casa Circondariale di Bologna

3 marzo- Incontro con Assessora al Bilancio e allo Sport del Comune di Bologna

24 febbraio - Incontro con Garante regionale

24 febbraio - Incontro con Direttrice Staff Consiglio Comunale e referente MAP - Area Nuove Cittadinanze e Quartieri

23 febbraio - Intervento all'udienza conoscitiva delle Commissioni Consiliari Parità e Pari Opportunità e Salute, Welfare, Politiche per le famiglie, la comunità e della fragilità

21 febbraio - Incontro con Direzione Sanitaria REMS Bologna

17 febbraio - Partecipazione all'incontro conoscitivo fra Associazione L'Altro Diritto Bologna e Garante regionale

15 febbraio - Partecipazione alla videoconferenza con la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e la Conferenza dei Garanti territoriali

10 febbraio – Incontro con Magistrato di Sorveglianza

19 gennaio - Intervento all'udienza conoscitiva delle Commissioni consiliari Parità e Pari Opportunità e Salute, Welfare, Politiche per le famiglie, la comunità e della fragilità

18 gennaio - partecipazione all'incontro CNVG e Conferenza dei Garanti territoriali

18 gennaio - Incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza

## anno 2021

6 dicembre - Partecipazione alla riunione della Conferenza dei Garanti territoriali

6 dicembre - Incontro con referente PUP (Polo Universitario Penitenziario)

3 dicembre - Partecipazione alla visita della Camera Penale presso l'IPM - Bologna

30 novembre - Incontro con Magistrato di Sorveglianza per i minorenni

26 novembre - Incontro con Assessore al Welfare, Nuove Cittadinanze, Fragilità del Comune di Bologna

23 novembre - Partecipazione all'inaugurazione della Mostra UNICEF Bologna "I sogni dei bambini"

22 novembre - Incontro con assistente sociale SER.D.P. Azienda USL Bologna

19 novembre - Incontro con Magistrato di Sorveglianza

16 novembre - Incontro con Procuratore Capo della Repubblica di Bologna

9 novembre - Incontro con Capo di Gabinetto del Sindaco

5 novembre - Partecipazione all'Assemblea annuale della Conferenza dei Garanti territoriali

27 ottobre – Incontro con Responsabile Area Educativa della Casa Circondariale di Bologna

11 ottobre – Incontro con Responsabile Sanità penitenziaria in carcere Azienda USL Bologna

8 ottobre - Incontro con il Console Generale del Regno del Marocco in merito a questioni attinenti ai ragazzi ristretti presso l'IPM di Bologna

1 ottobre – Incontro con referente UIEPE di Bologna alla presenza della Direttrice Settore Staff Consiglio Comunale, del referente MAP Area Cittadinanza e Quartieri in merito a procedure condivise

28 settembre - Incontro su situazione carceri regionali (Garanti territoriali, Antigone, Camere Penali, Volontariato)

24 settembre - Partecipazione alla Commissione Penale Regionale

23 settembre - Partecipazione al Festival Francese - dialogo fra una volontaria dell'Associazione "Il Poggeschi per il carcere", una persona già ristretta nella libertà personale e il cappellano della Casa Circondariale di Bologna

17 settembre - Intervento al seminario "Alternative. Misure e norme che regolano l'esecuzione penale e i percorsi alternativi al carcere" organizzato da Garante regionale e Camera Penale di Bologna

16 settembre - Intervento all'udienza conoscitiva per l'illustrazione della relazione annuale del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in congiunta con la 5<sup>a</sup> e la 7<sup>a</sup>

15 settembre - Intervento all'udienza conoscitiva in 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare sull'apertura di spazi attrezzati, dedicati a mamme e bambini, nella sezione femminile del carcere di Bologna.

6 settembre - Partecipazione alla proiezione del docufilm "Detenute fuori dall'ombra" e presentazione del volume " Fuori dall'ombra" iniziativa a cura di UDI Bologna.

## **LA SITUAZIONE DELLA DOZZA. LA PERMANENTE CONDIZIONE DI SOVRAFFOLLAMENTO (E I PROBLEMI CONNESSI)**

Risulta nei fatti costante la condizione di sovraffollamento a fronte di una capienza regolamentare di 500 persone.

Alla data del 31 agosto 2021, il dato numerico era di 736 persone, di cui 63 le donne, 386 le persone straniere.

Un anno dopo, alla data del 31 luglio 2022, il dato appare nella sostanza invariato: 736 persone, di cui 80 donne, 388 le persone straniere.

La stabile condizione di sovraffollamento, oltre a comportare comunque un drastico abbassamento complessivo della qualità della vita all'interno dell'istituto, preoccupa, in particolare, se posta in relazione alle carenze di organico dell'area educativa – ma anche con riferimento al personale della Polizia Penitenziaria - alla inadeguata offerta di attività lavorative rispetto alla domanda proveniente dalle persone detenute e anche in relazione alle emergenti criticità connesse alla carenza di professionisti medici, risultando i numeri non sostenibili e aprendosi così la strada a un'esecuzione penale orientata al mero contenimento e/o alla mera neutralizzazione.

Lo stato (necessitato) della situazione comunque documenta la tendenziale prevalenza, nei fatti, di questo effetto.

Gli attuali numeri delle presenze, anche se distanti da quelli che si erano toccati nel periodo del vergognoso sovraffollamento nel 2010 - dove si erano anche toccate punte di 1200 persone detenute, con la presenza pressochè fissa, in quel periodo, di tre persone nelle celle - forniscono la misura della complessità e delle difficoltà operative che esistono quotidianamente nella gestione dell'istituto e marcano la apprezzabile distanza che sussiste rispetto a un'esecuzione penale davvero costituzionalmente orientata e alla pienezza della effettiva presa in carico delle singole vicende detentive.

In questo ambito è stata particolarmente suggestiva la prospettiva di recente indicata dal Comitato europeo contro la tortura nel suo rapporto generale sulle attività svolte nel 2021 ossia che il vero argine alla questione del sovraffollamento, che umilia la dignità delle condizioni detentive, possa essere la valutazione dell'opportunità di introdurre il numero chiuso e/o il limite di massimo di persone detenute che un singolo istituto possa sopportare per riuscire davvero a garantire la pienezza della presa in carico dei percorsi detentivi - sotto ogni punto di vista, formativo-lavorativo, sanitario, rieducativo-risocializzativo in senso ampio - che significa orientare l'esecuzione penale al rispetto dei diritti umani e non meramente al contenimento e alla neutralizzazione.

Ovviamente un orientamento di questa portata dovrebbe prevedere un intervento del Legislatore e un insieme complesso di azioni concertate fra i soggetti che operano nel sistema dell'esecuzione penale.

Si ritiene auspicabile che nel medio-lungo periodo si possa davvero intraprendere un ragionamento serio rispetto a una siffatta opzione.

E sempre in questo senso, inoltre, è auspicabile che possa continuare a crescere la consapevolezza relativa all'esistenza dell'intima connessione - essendo innumerevoli i punti di contatto - fra la congruità delle condizioni detentive e dei percorsi trattamentali e le condizioni di lavoro degli stessi operatori penitenziari e che laddove

ci sia un sensibile miglioramento delle prime ci possano anche essere conseguenti effetti positivi su queste ultime.

Inoltre, la condizione di sovraffollamento va a impattare contro l'inadeguatezza strutturale degli spazi, peraltro amplificandola. La struttura è stata a suo tempo costruita male, secondo vecchie logiche improntate prevalentemente alla custodia. Il profilo architettonico è decisivo in quanto la congruità degli spazi può consentire la piena attuazione del trattamento penitenziario e dei contenuti di umanizzazione della pena.

Risulta carente la presenza di adeguati spazi dedicati alle attività trattamentali e lavorative.

Allo stato, dal punto di vista strutturale, l'istituto penitenziario bolognese necessiterebbe di stanziamenti di risorse per interventi di complessiva manutenzione e miglioria nonché, con riferimento alle criticità di carattere stagionale - si pensi per esempio al caldo estivo - per interventi che possano risolvere, o quantomeno attenuare, gli effetti negativi, contribuendo al miglioramento delle condizioni detentive e di lavoro.

Alle finestre delle camere di pernottamento sono applicate schermature che limitano il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono predisposti pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere azionabili all'interno delle camere stesse.

Non è presente acqua calda nei bagni all'interno delle camere di pernottamento.

Durante la stagione estiva sono ricorrenti problemi collegati alla pressione dell'acqua, in particolare per quanto riguarda l'afflusso di acqua al terzo piano detentivo (così anche durante questa estate, anche se gli interventi effettuati pare che abbiano risolto per il momento tale criticità).

Salvo che in alcune sezioni, le docce sono comuni, collocate in ambienti all'esterno della camera detentiva.

Mancano gli spazi dedicati ai refettori e di conseguenza i pasti vengono consumati all'interno delle celle.

Durante l'anno il carcere ha dovuto affrontare un aggravamento della situazione epidemiologica legata alla pandemia da COVID-19, che ha comportato interruzioni e/o limitazioni delle attività, tornando poi a muoversi gradualmente verso il ripristino delle condizioni di normalità, così come avvenuto nella società esterna.

Poi, alla luce del miglioramento del contesto, sono state impartite indicazioni per operare un allentamento delle restrizioni che avevano operato una riduzione temporanea delle occasioni di contatto fra le persone detenute e le persone provenienti dall'esterno.

Da maggio 2021 è partita la campagna di vaccinazione per le persone detenute che ha avuto una importante percentuale di adesione intorno all'80%.

Con l'avvento dell'emergenza sanitaria è stato sottoscritto un protocollo sanitario dall'Azienda USL di Bologna e dalla Direzione del carcere per la gestione e prevenzione del contagio che ha definito l'individuazione di spazi detentivi da destinare all'isolamento sanitario, anche prevedendo più netti percorsi differenziati

per la gestione dei soggetti portatori di infezioni da COVID-19 e per le altre tipologie di situazioni che possono essere ricondotte all'emergenza sanitaria.

La prassi condivisa dalle due amministrazioni prevede percorsi differenziati per i nuovi giunti, per le persone detenute già presenti in istituto che presentano sintomatologia, per le persone sintomatiche positive, per le persone detenute che hanno avuto contatti stretti con positivi.

In caso di aggravamento delle condizioni di salute è previsto l'invio in ospedale mediante ambulanza, allertando il 118 della presenza dell'infezione da COVID-19 e/o della grave sintomatologia compatibile con l'infezione se non ancora accertata.

[La nota così come inviata ai media in data 7 dicembre 2021, relativa all'emergenza sanitaria in carcere.](#)

**GARANTE DETENUTI BOLOGNA.** 1 persona detenuta risultata positiva al COVID-19 nei giorni scorsi. Continua a preoccupare il profilo riguardante l'attuale carenza di professionisti medici.

Effettuando stamane accesso al carcere, si è appreso che nei giorni scorsi una persona detenuta è risultata positiva al COVID-19. Il solido protocollo di gestione e prevenzione del contagio, sottoscritto dall'Azienda USL di Bologna e dalla Direzione del carcere, ha consentito di riscontrare la positività della persona in sede di ingresso dall'esterno: ora si trova negli spazi dedicati all'isolamento sanitario mentre i contatti stretti sono monitorati in altri spazi detentivi dedicati, secondo quanto previsto dal protocollo. Continua a destare preoccupazione l'attuale grave carenza di figure mediche operative presso la Casa Circondariale di Bologna: mai, andando a memoria, da quando ha iniziato a dispiegare i suoi effetti la riforma della sanità penitenziaria del 2008, il numero è stato così basso (da 12 ora alla metà, a fronte delle attuali oltre 750 persone detenute). Il rischio concreto che potrebbe a un certo punto materializzarsi, se dovesse continuare ad assottigliarsi il dato numero dei medici, è quello di non riuscire più a garantire la copertura h24 del turno di servizio medico. Peraltro pare che su questo profilo incida in modo non banale il regime delle incompatibilità che non consente di esercitare la professione medica anche in carcere. Perdurante, inoltre, la mancanza delle prestazioni odontoiatriche all'interno del carcere.

Bologna, 7 dicembre 2021

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

[La nota così come inviata ai media in data 12 gennaio 2022, relativa all'aumento dei contagi in carcere.](#)

**GARANTE DETENUTI BOLOGNA.** Aumento dei contagi all'interno della Casa Circondariale di Bologna.

Nel pieno di questa quarta ondata si registra un aumento dei casi di positivizzazione fra le persone detenute – anche nella sezione femminile - presso la Casa Circondariale

di Bologna (e anche fra gli operatori penitenziari e sanitari che prestano servizio all'interno). Risulta costante la condizione di sovraffollamento dell'istituto - sono circa 250 le presenze oltre la capienza regolamentare fissata a 500 - potendo incidere sull'aggravamento del rischio sanitario in quanto la mancanza di distanziamento fisico può evidentemente fungere da acceleratore della diffusione del contagio. Nel recente periodo c'è stato un aggravamento della situazione: circa 30 allo stato le persone detenute risultate positive, senza sintomi o con sintomi non particolarmente accentuati, ma il numero è suscettibile di incremento anche in ragione degli esiti dei test che in questi giorni si vanno effettuando su tutta la popolazione detenuta al fine di avere la piena contezza del complessivo quadro epidemiologico. Come già in passato, durante questa emergenza sanitaria, l'andamento del contagio all'interno del carcere potrà comportare l'accentuazione del profilo meramente custodiale della detenzione, potendo le attività trattamentali (e gli ingressi della società esterna, compresi i contatti in presenza con i congiunti) risentire di (necessarie) sospensioni e riduzioni, se le condizioni sanitarie dovessero peggiorare, anche in relazione alla possibile chiusura in via precauzionale delle sezioni detentive in cui si sono verificati casi di positività all'interno. Anche in ragione di una campagna di vaccinazione che fra le persone detenute è proseguita ed ha avuto un'importante percentuale di adesione, è comunque fermo il convincimento del locale livello di gestione penitenziaria di preservare lo svolgimento delle attività all'interno, laddove possibile. La situazione di Bologna non è isolata, risultando in crescita anche il trend a livello regionale dei contagi all'interno degli istituti.

A livello nazionale, alla data del 10 gennaio u.s., il monitoraggio settimanale dei casi di positività al Covid-19 si attestava a 1532 (di cui 28 nuovi giunti) a fronte di 53561 persone detenute. In un simile contesto non apparirebbe minimamente incongruo se nelle sedi competenti s'iniziasse davvero a valutare l'opportunità di varare provvedimenti che possano contemplare la concessione di una riduzione della pena detentiva - nella misura che si riterrà più adeguata - nella forma della liberazione anticipata speciale, correlata al periodo trascorso in carcere durante il tempo dell'emergenza sanitaria, proprio perchè sono stati anni in cui le persone detenute hanno anche dovuto sopportare condizioni detentive particolarmente rigide, verificandosi situazioni che ne hanno comportato la chiusura all'interno delle camere detentive anche h24 per periodi più o meno prolungati.

Bologna, 12 gennaio 2022

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, l'Azienda USL di Bologna in applicazione del DPCM 1 aprile 2008 provvede all'erogazione delle prestazioni sanitarie all'interno del carcere. Uno staff medico-infermieristico è operativo all'interno della struttura, garantendo assistenza medica h24.

Talune specialità sono erogate all'interno e, per quanto riguarda le visite specialistiche all'esterno, vengono utilizzati gli ospedali pubblici di Bologna, principalmente l'Ospedale Maggiore quando possibile.

Viene utilizzato l'Ospedale Sant'Orsola quando il paziente deve essere ricoverato per esempio in relazione a un intervento chirurgico (dove è presente uno spazio detentivo appositamente dedicato) e l'Istituto Ortopedico Rizzoli per interventi ortopedici di particolare complessità.

Per quanto riguarda lo spazio detentivo presso l'Ospedale Sant'Orsola, non appare adeguato per le lungodegenze, essendo stato strutturato, sin dalle origini, per situazioni con carattere d'urgenza, ma, al netto di questa premessa, si sono potute riscontrare condizioni materiali, nel complesso, dignitose, durante il sopralluogo effettuato.

A seguito dei disordini che si sono verificati nel marzo 2020, c'è stata la devastazione degli ambienti in cui si trovavano le strumentazioni per le visite specialistiche che non risultano essere ancora stati completamente ripristinati, comportando, in alcuni casi, un rallentamento dell'erogazione delle prestazioni specialistiche per le persone detenute (c'è stato un sensibile ritardo, in particolare, per quanto riguarda le prestazioni dell'oculista).

Si sono riscontrate accentuate difficoltà di accesso alle prestazioni dell'odontoiatra.

Nel corso dell'ultimo anno ha raggiunto la soglia della grave criticità la carenza di figure mediche anche correlata alla già nota criticità relativa alla continuità professionale delle stesse figure mediche, verificandosi in alcuni casi assai repentini turn-over.

La nota inviata, in data 20 settembre 2021, a vari soggetti istituzionali competenti relativa alla grave carenza di organico di professionisti medici.

Azienda USL di Bologna

Direzione Generale  
Paolo Bordon

Direzione Amministrativa  
Giovanni Ferro

Direzione Sanitaria  
Lorenzo Roti

p.c.

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche  
Angelo Fioritti

Responsabile Programma Dipendenze Patologiche  
e Assistenza alle Popolazioni Vulnerabili  
Raffaella Campalastri

Direzione Casa Circondariale di Bologna  
Claudia Clementi

Oggetto: preoccupazione relativa all'attuale grave carenza di organico di professionisti medici presso la Casa Circondariale di Bologna

Alle Autorità in indirizzo,

nel salutare, mi permetto di rappresentare preoccupazione circa l'attuale grave carenza di figure mediche operative presso la Casa Circondariale di Bologna. Come noto, già in passato nel locale istituto penitenziario aveva avuto una certa incidenza la criticità relativa alla continuità professionale delle figure mediche, verificandosi in alcuni casi rapidi turn-over. Ora, nel recente periodo, si è venuta a configurare l'inedita criticità relativa alla mancanza di medici – mai, andando a memoria, da quando ha iniziato a dispiegare i suoi effetti la riforma della sanità penitenziaria del 2008, si era toccato un numero così basso di professionalità mediche operative presso il carcere di Bologna. Le ragioni sono varie e complesse, anche considerando che, in questo momento storico così delicato, l'emergenza sanitaria ha in termini generali anche messo a nudo le pregresse criticità del comparto sanitario, peraltro amplificandole, così come, del resto, anche avvenuto in altri settori strategici. Tutto ciò premesso, rappresento la preoccupazione in oggetto, certo che l'Azienda USL di Bologna saprà affrontare l'inedita criticità emergente individuando – come di

consueto - i migliori interventi per l'ambito penitenziario, con particolare riguardo alla tutela della salute delle persone detenute presso la Casa Circondariale di Bologna. Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 20 settembre 2021

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

Di seguito l'ulteriore nota inviata, in data 10 novembre 2021, a vari soggetti istituzionali competenti relativa alla grave carenza di organico di professionisti medici.

Azienda USL di Bologna

Direzione Generale  
Paolo Bordon

Direzione Amministrativa  
Giovanni Ferro

Direzione Sanitaria  
Lorenzo Roti

p.c.

Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna  
Antonietta Fiorillo

Assessore alle politiche per la salute RER  
Raffaele Donini

Provveditorato AP Emilia-Romagna e Marche  
Gloria Manzelli

Sindaco del Comune di Bologna  
Matteo Lepore

Ufficio di Sorveglianza di Bologna

Azienda USL di Bologna  
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche  
Angelo Fioritti

Azienda USL di Bologna  
Responsabile Programma Dipendenze Patologiche  
e Assistenza alle Popolazioni Vulnerabili  
Raffaella Campalastri

Direzione Casa Circondariale di Bologna  
Claudia Clementi

Garante delle persone private della libertà personale RER  
Marcello Marighelli

Oggetto: persistente preoccupazione relativa all'attuale grave carenza di organico di professionisti medici presso la Casa Circondariale di Bologna

Gentilissimi,

nel salutare, e facendo seguito alla nota già inviata in data 20 settembre 2021, mi permetto di rinnovare la preoccupazione circa l'attuale grave carenza di figure mediche operative presso la Casa Circondariale di Bologna. Mai, andando a memoria, da quando ha iniziato a dispiegare i suoi effetti la riforma della sanità penitenziaria del 2008, si era toccato un numero così basso di professionalità mediche operative presso il carcere di Bologna. In questo contesto nelle settimane scorse le persone detenute in alcune sezioni detentive del locale carcere hanno effettuato una simbolica protesta pacifica proprio relativamente, fra le altre questioni, ai rapporti con l'Area sanitaria in quanto la perdurante carenza di organico di figure mediche, deflagrata durante il tempo dell'emergenza sanitaria, ha ridotto (rispetto a quanto avveniva prima) la possibilità per i professionisti medici di essere presenti negli ambulatori presso le sezioni detentive. Allo stesso tempo preoccupa il potenziale deterioramento delle condizioni di lavoro degli stessi professionisti medici attualmente operativi in istituto, anche in ragione del trend in atto che tende a sovraccaricare i turni di lavoro. E sempre in questo contesto non sono neanche confortanti i numeri connessi al trend delle presenze in carcere, potendosi registrare un progressivo incremento nell'ultimo trimestre della popolazione detenuta (a fine agosto 2021, 736 persone detenute; a fine settembre, 756; a fine ottobre, 774). Tutto ciò premesso, comunque nella piena consapevolezza che la congiuntura connessa all'inedita ed epocale emergenza sanitaria stia mettendo a dura prova il comparto sanitario, rinnovo la mia preoccupazione relativa all'attuale grave carenza di organico di professionisti medici presso la Casa Circondariale di Bologna, auspicando le migliori soluzioni organizzative per l'ambito penitenziario.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 10 novembre 2021

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

La nota così come inviata ai media in data 12 novembre 2021, relativa alla carenza di professionisti medici.

**GARANTE DETENUTI BOLOGNA.** Persistente preoccupazione relativa all'attuale grave carenza di organico di professionisti medici presso la Casa Circondariale di Bologna

Nei giorni scorsi è stata indirizzata una nota ai vertici dell'Azienda USL di Bologna - anche facendo seguito a quanto già inviato in data 20 settembre 2021 - attraverso la quale si è rinnovata la preoccupazione circa l'attuale grave carenza di figure mediche operative presso la Casa Circondariale di Bologna. Mai, andando a memoria, da quando ha iniziato a dispiegare i suoi effetti la riforma della sanità penitenziaria del 2008, si era toccato un numero così basso di professionalità mediche operative presso il carcere di Bologna. In questo contesto nelle settimane scorse le persone detenute in alcune sezioni detentive del locale carcere hanno effettuato una simbolica protesta pacifica inerente, fra le altre questioni, ai rapporti con l'Area sanitaria in quanto la perdurante carenza di organico di figure mediche, deflagrata durante il tempo dell'emergenza sanitaria, ha ridotto (rispetto a quanto avveniva prima) la possibilità per i professionisti medici di essere presenti negli ambulatori presso le sezioni detentive. Allo stesso tempo preoccupa il potenziale deterioramento delle condizioni di lavoro degli stessi professionisti medici attualmente operativi in istituto, anche in ragione del trend in atto che tende a sovraccaricare i turni di lavoro. E sempre in questo contesto non sono neanche confortanti i numeri connessi al trend delle presenze in carcere, potendosi registrare un progressivo incremento nell'ultimo trimestre della popolazione detenuta (a fine agosto 2021, 736 persone detenute; a fine settembre, 756; a fine ottobre, 774).

Comunque nella piena consapevolezza che la congiuntura connessa all'inedita ed epocale emergenza sanitaria stia mettendo a dura prova il comparto sanitario, il forte auspicio è che possano essere individuate le migliori soluzioni organizzative per l'ambito penitenziario.

Bologna, 12 novembre 2021

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

L'Azienda USL di Bologna ai sensi dell'art. 11 della L.354/75 due volte all'anno opera il monitoraggio delle condizioni igienico-sanitarie presso la Dozza, effettuando appositi sopralluoghi nella struttura.

L'attività di monitoraggio in questi ultimi anni ha subito un rallentamento in ragione delle difficoltà collegate all'emergenza sanitaria.

Restano pressochè stabili le osservazioni formalizzate a seguito dei sopralluoghi per le quali la struttura si presenta tendenzialmente in condizioni igienico-sanitarie sufficienti.

Sono stati rilevati elementi di criticità, fra i più significativi si evidenziano: l'abitudine al fumo fra le persone detenute anche in ambienti di vita comune; la mancata predisposizione di piano per il controllo e la gestione del rischio legionella; la presenza nei blocchi doccia comuni di pareti e soffitti con importanti ed estese muffe.

Per quanto riguarda le condizioni generali della celle, in particolare relativamente alla temperatura estiva, qualora siano presenti detenuti con problemi psico-fisici, non esiste una procedura per garantire il benessere termo-igrometrico di queste persone, ma, in relazione al benessere microclimatico, in caso di necessità viene installato ventilatore nella camera di detenzione.

Nelle sezioni maschili gli arredi i sanitari e i rubinetti sono in gran parte usurati e in alcuni casi lesionati. Nella sezione femminile le camere sono tinteggiate e i servizi funzionanti e gli arredi se pur vetusti sono per la maggior parte in discrete condizioni. Le condizioni dei cortili per la passeggiata sono mediocri sia per quanto attiene la pavimentazione esterna in battuto di cemento che per gli intonaci della parte coperta fessurati e con distacco di tinteggiatura e il servizio igienico presente necessita di ripristino delle parti verniciate e sostituzione dei sanitari in parte vetusti.

Nella cucina della sezione femminile le condizioni strutturali delle pareti, dei pavimenti, dei locali cucina sono in buone condizioni di manutenzione e pulizia, ma non è presente un sistema di scolo delle acque tale da non determinare ristagni d'acqua. Per quanto riguarda le condizioni delle attrezzature, il lavaggio delle pentole e delle stoviglie non avviene in un locale/zona adibito.

Le attrezzature e i macchinari non sono sollevati da terra e non sono in buono stato di manutenzione e pulizia, essendo forno e attrezzature non adeguate risulta necessaria la sostituzione. Il forno e il piano cottura nonostante la manutenzione risultano quindi non adeguati per la preparazione dei pasti. Per quanto riguarda il prodotto finito, non sono presenti sistemi per la conservazione a caldo delle pietanze preparate in quanto i carrelli portavivande in acciaio sono privi di meccanismo che garantisca la conservazione a caldo.

Risultano decisamente da migliorare anche le condizioni strutturali del deposito in quanto pareti e pavimenti con intonaci e tinteggiature sono da ripristinare.

Il deposito adibito alla conservazione delle materie prime utilizzate dalla cucina - gestito dalla ditta esterna appaltatrice per l'approvvigionamento dei pasti - presenta locali che versavano, al tempo del sopralluogo, in precarie condizioni igienico-sanitarie e di manutenzione.

I tecnici che hanno effettuato il sopralluogo hanno anche evidenziato la necessità di predisporre un piano di autocontrollo aggiornato che tenga conto delle prassi consolidate adottate e delle cautele indispensabili per le preparazioni, con particolare attenzione a quelle a potenziale rischio di malattia trasmessa da alimenti ed

allergie/intolleranze alimentari, ravvisando la necessità che la lavorazione delle materie prime avvenga in aree ben definite/separate funzionalmente.

Come accennato sopra, esiste un'inadeguata offerta di attività lavorative rispetto alla domanda e/o necessità della popolazione ristretta, anche essendo limitate le risorse a disposizione della locale gestione penitenziaria.

La domanda di lavoro è la richiesta principale della popolazione detenuta che si caratterizza tendenzialmente per una estrema povertà e che se non lavora non può neanche essere autonoma nelle spese che riguardano la quotidianità penitenziaria. Proprio il lavoro è (o meglio dovrebbe essere, in quanto è carente) il cardine del percorso trattamentale che deve tendere progressivamente ad attrezzare la persona per il reinserimento nella società civile. Ma essendo insufficienti relativamente al fabbisogno le risorse a disposizione, l'accesso al lavoro per le persone detenute è limitato.

Secondo quanto si apprende dai Progetti d'istituto annuali, mensilmente sono impegnate in attività lavorative - collegate in particolare a quelle mansioni necessarie per la gestione della quotidianità della vita penitenziaria, dalla cucina alle pulizie ecc. - alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria circa 170 persone detenute, di cui meno della metà sono posti di lavoro a tempo pieno.

Per quanto riguarda il lavoro intramurario alle dipendenze di terzi, vengono attualmente svolte le seguenti attività di lavorazione in convenzione: l'officina meccanica che coinvolge uomini detenuti, assunti con contratto a tempo indeterminato; il laboratorio per il disassemblaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (uomini detenuti in tirocinio formativo); il laboratorio sartoriale che vede assunte donne detenute per quattro ore al giorno con contratto di lavoro a domicilio; la lavanderia industriale (con uomini detenuti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla cooperativa sociale titolare dell'attività e altri alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria).

L'emergenza sanitaria di questi anni ha reso più difficili i percorsi di alcune di queste attività, in particolare del laboratorio sartoriale.

Ma anche la recente crisi energetica ha comportato una temporanea sospensione dell'attività della lavanderia industriale, poi ripresa.

Infine è risultata fallimentare l'esperienza del caseificio, ormai da alcuni anni chiuso.

Un tema di carattere generale emerso in questi anni riguarda l'indennità di disoccupazione per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria. Con il messaggio n. 909 del 5 marzo 2019 l'INPS, diversamente rispetto a quanto si verificava sino a quel momento, ha comunicato l'orientamento a non riconoscere l'indennità di disoccupazione (durante il periodo d'inattività nell'attesa della turnazione per poter tornare ad accedere al lavoro, come da prassi) alle persone detenute che abbiano svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.

Dopo tale orientamento, le domande per ottenere l'indennità di disoccupazione presentate all'INPS vengono rigettate.

Così la disciplina del lavoro in carcere non viene equiparata al lavoro in libertà sulla base della considerazione che il lavoro in carcere – a cui si accede per domanda e a rotazione con le altre persone detenute - abbia caratteristiche del tutto peculiari in relazione alla finalità rieducativa e di reinserimento sociale a cui è orientato.

Nel recente periodo, però, stanno finalmente intervenendo provvedimenti giurisprudenziali del giudice del lavoro nel senso del riconoscimento della NASpI anche alle persone detenute, accogliendo ricorsi presentati contro il rigetto dell'INPS della domanda di disoccupazione, anche per il conflitto con il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione per il quale le persone detenute che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria sarebbero così le uniche a versare la contribuzione atta a finanziare la NASpI senza poterne usufruire.

Per quanto riguarda la formazione professionale, annualmente il finanziamento viene attuato con risorse del Fondo Sociale Europeo assegnate da bandi regionali a enti di formazione professionale che organizzano corsi di formazione professionale all'interno del carcere, previo rilevamento dello specifico fabbisogno formativo da parte della Direzione dell'istituto.

Anche alla luce delle esperienze lavorative già in essere in carcere vengono attivati i seguenti corsi professionali: operatore edile; addetto/a all'igienizzazione degli ambienti; addetto/a alla produzione di pasti con competenze in panetteria e pasticceria; addetto alla lavanderia; addetti al pretrattamento materiali elettrici ed elettronici non pericolosi RAEE; addetto/a alla sartoria; montaggio e assemblaggio di componenti meccanici.

Inoltre Cefal gestisce all'interno dell'istituto uno sportello di orientamento al lavoro per le persone detenute.

Per quanto riguarda le attività scolastiche, il dato relativo al periodo pre-pandemico riportava l'attivazione dei corsi di alfabetizzazione e di scuola media inferiore gestiti dal C.P.I.A. di Bologna che coinvolgono annualmente 320 persone detenute.

I corsi di istruzione superiore sono gestiti dall'I.I.S. Keynes di Castel Maggiore, coinvolgendo 80 persone detenute.

Grave è stata la contrazione dell'offerta didattica durante la pandemia per ragioni strettamente connesse in via preventiva alla limitazione di una possibile diffusione del contagio.

La didattica a distanza non è stata praticabile durante l'emergenza sanitaria in ragione di gap infrastrutturale rispetto al quale si sta lavorando per colmarlo attraverso finanziamenti specifici.

Per quanto riguarda gli studi universitari, sono attualmente iscritte nell'ambito della convenzione con l'Alma Mater circa cinquanta persone detenute – fra uomini e donne - nell'ambito dell'attivazione del Polo Universitario Penitenziario (PUP).

Per quanto riguarda l'Area Educativa, risulta drammaticamente carente il numero delle professionalità giuridico-pedagogiche - allo stato 7, compreso il capo Area - traducendosi questa situazione di incongruità numerica dei professionisti della rieducazione nell'impossibilità di cogliere a pieno le notevoli opportunità offerte dal territorio in termini di capacità di accoglienza e risocializzazione delle persone detenute.

La novità riguarda l'esito del concorso nazionale per 200 educatori nelle carceri italiane: dal 27 settembre prenderanno servizio in carcere 3 nuove professionalità (anche se con riferimento al precedente organico pare che sia previsto un distaccamento presso uffici periferici).

Così come anche il completamento della previsione organica dei direttori aggiunti consentirebbe di dispiegare in maniera più compiuta le numerose possibilità a cui l'istituto bolognese e la realtà territoriale di riferimento potrebbero dare concreta attuazione - come anche affermato nel Progetto d'istituto per l'anno 2020.

In questo contesto permangono le lamentele delle persone detenute circa la scarsa frequenza dei contatti con i professionisti della rieducazione, non riuscendo l'operatore a essere presente assiduamente all'interno delle sezioni, anche al fine di avere conoscenza diretta della quotidianità della vita detentiva.

Esiste una evidente criticità legata alla carenza di queste professionalità, ma sarebbe fondamentale l'introduzione di prassi che possano prevedere la presenza periodica del funzionario giuridico-pedagogico all'interno delle sezioni detentive, nella profonda convinzione che ulteriori forme di conoscenza delle persone detenute possano dare risposte congrue ai bisogni dei singoli, anche permettendo di evitare tensioni interne e prevenire eventi critici.

[Sul punto specifico di seguito la nota così come a suo tempo inviata al Responsabile dell'Area Educativa.](#)

Casa Circondariale di Bologna Responsabile Area Educativa

Oggetto: su forme di contatto e/o di comunicazione fra persona detenuta e funzionario giuridico-pedagogico di riferimento

Gentilissimo,

volge ormai a conclusione il primo anno di mandato dello scrivente, nel quale, per quanto possibile, si è cercato di instaurare con le persone detenute una relazione di prossimità istituzionale, effettuando accessi informali in istituto più volte a settimana. Alla luce del corredo di informazioni acquisito nel corso delle numerose interlocuzioni avute con le persone detenute, vorrei rappresentare, nella migliore delle ottiche collaborative, una questione nodale per la popolazione detenuta relativa, in particolare, alle forme di contatto nonché di comunicazione fra la persona detenuta e il funzionario giuridico-pedagogico di riferimento. Come noto a tutti coloro che frequentano il carcere di Bologna a vario titolo, riguardo alla carenza di organico dei funzionari della professionalità giuridicopedagogica, allo stato permane una

situazione di incongruità numerica in relazione ai numeri della popolazione detenuta (non considerando quelli che possono essere stati gli “aggiustamenti” relativi alle piante organiche), già definita, in una relativamente recente e nota ordinanza del Magistrato di Sorveglianza territorialmente competente, gravissima ed eclatante.

Tale attuale carenza di organico, combinandosi con la mole di attività burocratica che il funzionario giuridico-pedagogico deve espletare, può tradursi nella rarefazione dei contatti fra la persona detenuta e il proprio educatore di riferimento. In questo contesto può verificarsi che possa non esserci tendenzialmente alcun genere di contatto con l’educatore di riferimento sino a quando la posizione giuridica resta quella di imputato, non riuscendosi a garantire lo svolgimento di attività educative secondo quanto previsto dall’art. 82 L.26 luglio 1975, n.354, anche a fronte di significativi periodi temporali di custodia cautelare in carcere. E ancora, con particolare riguardo all’espiazione di pene detentive brevi, può verificarsi che possa trascorrere un intero periodo detentivo senza alcun assaggio di relazione educativa.

E sempre in questo contesto, come noto, può verificarsi che le persone detenute si lamentino, in maniera non episodica, della scarsa frequenza dei contatti con il proprio educatore di riferimento nel corso del trattamento. Ma nel medesimo difficile contesto organizzativo esistono anche, ed è doveroso porlo nella giusta evidenza, esperienze di interpretazione del ruolo di educatore che si caratterizzano per l’attivazione di adeguate dinamiche di comunicazione con le persone detenute e di contatto con le stesse. Nella consapevolezza che l’intervento educativo sia decisivo nel percorso di responsabilizzazione della persona detenuta, anche incidendo in maniera significativa sulla qualità della detenzione nonché sul progressivo percorso verso una piena e sostanziale umanizzazione della pena, chiedo gentilmente di valutare l’opportunità di introdurre prassi che siano volte a incrementare il contatto diretto fra la persona detenuta e l’educatore di riferimento. In particolare, laddove possibile, prevedere l’introduzione di prassi orientate a:

- prendere contatto diretto con la persona detenuta negli immediati giorni successivi al verificarsi di un evento critico, o quanto prima possibile;
- prendere contatto diretto con la persona detenuta negli immediati giorni successivi all’irrogazione di una sanzione disciplinare (che può comunque avere un impatto destabilizzante sulla persona), o quanto prima possibile.

Ma si auspica anche che possano essere instaurate prassi che possano prevedere la presenza periodica del funzionario giuridico-pedagogico all’interno delle sezioni detentive, anche al fine di avere conoscenza diretta della quotidianità della vita detentiva delle persone detenute, nella profonda convinzione che ulteriori forme di conoscenza delle persone detenute possano dare risposte congrue ai bisogni dei singoli, anche permettendo di evitare tensioni interne e prevenire eventi critici. Nel concludere, piace citare, e condividere, quanto scritto nella nota circolare D.A.P. 20.01.2011 n. 0024103/11 Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico - Linee di indirizzo per l’anno 2011, in cui si fa un espresso invito alle professionalità esperte della rieducazione a vivere la vita delle sezioni detentive, respirandone l’aria,

trascorrendo il periodo di servizio tra i detenuti e utilizzando l'ufficio come mero punto di appoggio per le indispensabili attività amministrative.

Mi sono permesso di formulare tali osservazioni in ragione della fondamentale importanza strategica che riconosco al ruolo del funzionario giuridico-pedagogico nell'ambito della comunità penitenziaria, e anche in ragione della costante attenzione che l'Area Educativa ha nei confronti delle singole vicende detentive della popolazione detenuta, non volendo in alcun modo che questo intervento possa apparire alla stregua di un'invasione di campo.

Tutto ciò premesso, ringraziando sin d'ora per l'attenzione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 22 giugno 2018

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

Nel corso degli accessi in carcere si è instaurato un corretto rapporto di interazione con i vari operatori della Polizia penitenziaria che sono depositari di un patrimonio esperienziale, relativo alla (quotidiana) complessità detentiva, dal quale non si può prescindere per portare avanti un ragionamento adeguato sulle dinamiche penitenziarie e sulla costruzione di reali e sostanziali percorsi di umanizzazione della pena.

In questo senso si è anche lavorato per mantenere comunque aperto ogni canale di dialogo e confronto con le tutte sigle sindacali della Polizia Penitenziaria e, con alcune di esse (in particolare Sinappe e Cgil), si è anche instaurato uno stabile confronto.

Permangono singole interpretazioni del ruolo in chiave banalmente custodiale – anche figlie di una sottocultura carceraria rispetto alla quale nel corso del prossimo decisivo periodo bisognerà operare una netta torsione culturale rinforzando i percorsi formativi - ma si percepisce anche un solido approccio culturale alla questione detentiva che riconosce (e fa proprio) il necessario orientamento in senso pienamente costituzionale a cui l'attività deve tendere.

Cresce anche la consapevolezza che possa esistere un'intima connessione - essendo innumerevoli i punti di contatto - fra la congruità delle condizioni detentive e dei percorsi trattamentali e le condizioni di lavoro degli stessi operatori penitenziari e che laddove ci sia un sensibile miglioramento delle prime ci possano anche essere conseguenti effetti positivi sulle seconde.

Negli anni passati si sono registrati suicidi di operatori penitenziari assegnati al locale carcere. Il tema è di grande complessità e delicatezza, appartenendo la determinazione a porre in essere un gesto estremo alla sfera più intima della persona e non necessariamente essendo collegata a questioni di carattere lavorativo, ma, anche in considerazione dell'alta incidenza su scala nazionale del tasso di suicidi degli operatori penitenziari, bisognerebbe prendere in seria considerazione, trattandosi di un importante segnale di attenzione alla questione, l'attivazione di punti di ascolto psicologico, nelle forme che si riterranno più opportune (in questo senso sono anche giunte, negli anni passati, indicazioni operative da parte del livello centrale dell'amministrazione agli organi periferici chiedendo di provvedere alla stipulazione di protocolli d'intesa con gli ordini degli psicologi), così come già avvenuto in alcuni territori e così come da tempo richiesto da alcune sigle sindacali.

Anche grazie al tempestivo intervento del personale penitenziario, addetto principalmente alla sicurezza, nonostante le difficili condizioni di lavoro e la complessità del contesto detentivo, vengono ogni anno sventati tentativi autosoppressivi di persone detenute.

Nelle difficili condizioni operative proprie delle sezioni detentive non mancano aggressioni in danno del personale.

Per quanto riguarda l'uso legittimo della forza fisica, l'art. 41 della Legge penitenziaria consente l'impiego della forza fisica nei confronti delle persone detenute, laddove sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione di ordini impartiti (il personale che per qualsiasi motivo abbia fatto uso della forza fisica nei confronti delle persone detenute deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto). Risulta, però, fondamentale che i mezzi e le modalità degli interventi volti a neutralizzare una condotta violenta rispettino sempre il criterio di proporzionalità fra la condotta posta in essere dalle persone detenute e la reazione degli operatori

penitenziari, anche risultando essenziale che prima di ricorrere all'uso della forza vengano sempre esperite, laddove possibile, tutte le tecniche di mediazione che devono far parte del corredo professionale degli operatori penitenziari.

In questo senso è necessario che l'operatore penitenziario riceva una formazione specifica affinché si possa neutralizzare il rischio concreto che vengano a configurarsi episodi di contenimento trasmodati in atti di violenza, come nei fatti può anche talvolta verificarsi.

Per quanto riguarda gli eventi critici e il rischio suicidario, sono numerosi a Bologna gli atti di autolesionismo e i tentativi autosoppressivi nonché gli episodi di aggressione in danno del personale e anche delle altre persone detenute.

Nel corso di questi anni il 2° piano del reparto giudiziario della Casa Circondariale di Bologna si è caratterizzato per particolari problematiche, dando la percezione di un complessivo deterioramento del contesto detentivo.

Il piano detentivo in questione è risultato essere assai probabilmente il principale focolaio da cui sono deflagrate le condotte delle persone detenute che hanno causato i disordini del 9 e 10 marzo 2020.

Allo stesso piano sussiste il perdurare di eventi collegati alla produzione di distillati alcolici ottenuti dalla macerazione della frutta, il cui consumo ha comportato svariate situazioni di tensione all'interno delle sezioni detentive.

E si sono anche verificati gravi episodi di violenza perpetrati in danno di persone lì detenute a opera di altre persone ristrette.

Proprio in quei contesti detentivi dove emergono le principali criticità sarebbe necessaria l'intensificazione di tutta una serie di interventi.

In questo senso potrebbe avere un particolare significato l'attivazione di interventi multidisciplinari anche con particolare riferimento alle persone detenute che manifestano più accentuate problematiche personali attraverso la valutazione dell'opportunità di attivare incontri sull'uso responsabile delle sostanze alcoliche a cura del servizio competente.

E certamente sarebbe opportuna l'intensificazione di interventi trattamentali/educativi in favore delle persone detenute che intendono aderire a questi percorsi, anche attraverso l'intensificazione della presenza degli educatori all'interno delle sezioni detentive.

Credo che sarebbe assai fuorviante e riduttivo imputare la causa di alcuni eventi critici, in particolare quelli di carattere violento, alla mera operatività del regime a celle aperte.

Il regime a celle aperte divenuto operativo dopo la sentenza Torreggiani è stato coniugato con il nuovo modello di sorveglianza della vigilanza dinamica, consistendo nell'osservazione della persona detenuta, durante la permanenza all'esterno della cella, da parte della Polizia penitenziaria anche attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

Si ritiene che il processo che ha portato all'apertura delle celle sia non reversibile, da considerarsi un'importante conquista tanto nella prospettiva di umanizzazione della pena quanto nella prospettiva di valorizzare il ruolo della Polizia Penitenziaria, risultando, ancora oggi e a distanza di anni, essenziale un consolidamento del nuovo modello detentivo soprattutto attraverso ampliamenti nell'offerta trattamentale per

le persone detenute, ma anche miglioramenti delle condizioni di lavoro degli operatori penitenziari attraverso investimenti in strumentazione tecnologica.

Ancora tarda la programmazione di tutti quegli interventi che possono consentire la piena attuazione del nuovo modello detentivo e di sorveglianza (cd. vigilanza dinamica), sussistendo una tendenziale inadeguatezza strutturale degli spazi detentivi, non essendo stato perfezionato un sistema compiuto di attività trattamentali (per varie ragioni che non dipendono necessariamente dal locale livello di gestione penitenziaria) che riesca a impegnare in modo continuativo le persone detenute nel tempo trascorso all'esterno delle camere di pernottamento, e non intervenendo gli investimenti necessari nei sistemi di videosorveglianza.

Nel corso dell'anno proprio le persone detenute del secondo piano hanno posto in essere una protesta pacifica.

[Di seguito la nota così come inviata in data 5 ottobre 2021 agli interlocutori istituzionali dopo l'incontro con una rappresentanza di persone detenute.](#)

Direzione della Casa Circondariale di Bologna  
p.c.  
Provveditorato Regionale AP Emilia-Romagna e Marche

Oggetto: protesta pacifica dei giorni scorsi – doglianze 2° piano giudiziario

Gentile Direzione,

nel salutare, comunico di aver avuto modo nel pomeriggio di oggi di incontrare alcune persone del 2° piano giudiziario che mi hanno rappresentato con decisa e profonda amarezza legittime doglianze attinenti alla loro attuale condizione detentiva che si riportano di seguito, riassumendo:

a)Rapporto con figure educative di riferimento. Permangono le lamentele delle persone detenute circa la scarsa frequenza dei contatti con i professionisti della rieducazione che si traducono in mancanza di colloqui e sostegno alla partecipazione all'opera rieducativa nonché nella mancanza di congrue occasioni di conoscenza nell'ambito di una strutturazione del rapporto fra persona detenuta ed educatore di riferimento che viene percepita come inadeguata.

b)Inadeguata offerta attività trattamentali. Si è rappresentata la mancanza di un'adeguata organizzazione di attività che possano essere utili nell'ottica di un reinserimento sociale, ma anche la mancanza di attività ricreative e fisiche, essendo per esempio precluso l'accesso alla palestra.

c)Deterioramento ambienti detentivi. Sono state rappresentate le criticità riguardanti il progressivo deterioramento degli ambienti delle camere detentive nonché la diffusione di muffe nei soffitti e nelle pareti all'interno degli spazi delle docce comuni e anche la permanente presenza diffusa di blatte.

d)Prodotti acquistati dal sopravvitto. Le doglianze hanno riguardato lo scadente rapporto qualità-prezzo, con particolare riferimento alla carne e alla verdura, e anche i prezzi piuttosto alti di alcuni prodotti. Altre doglianze, che hanno riguardato i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza e con l'Area sanitaria, saranno oggetto di note separate per materia.

Tutto ciò premesso, preso atto della doglianze delle persone detenute, peraltro relative a questioni per certi versi già note e ricorrenti, al netto delle criticità strettamente connesse all'emergenza sanitaria e alla carenza di organico, ravviso la necessità di interventi che possano dare un congruo riscontro a quanto rappresentato dalle persone detenute, chiedendo di valutare l'opportunità di:

introdurre prassi organizzative che possano prevedere la presenza periodica del funzionario giuridico-pedagogico all'interno delle sezioni detentive, nella profonda convinzione che ulteriori forme di conoscenza delle persone detenute possano dare risposte adeguate ai bisogni dei singoli, anche permettendo di evitare tensioni interne e prevenire eventi critici;

intensificare gli interventi educativo/trattamentali per le persone detenute al 2° piano giudiziario;

intensificare gli interventi di manutenzione all'interno delle camere detentive per contrastare il progressivo deterioramento degli ambienti nonché gli interventi di igienizzazione per quanto riguarda gli spazi delle docce comuni e anche gli interventi di disinfestazione relativamente alla permanente presenza diffusa di blatte;

rendere più accurata e incisiva la pratica del controllo, relativamente alla qualità dei generi venduti in istituto, a opera della commissione composta da rappresentanti delle persone detenute e dal delegato del direttore ex art. 9 L.p. 354/75 nonché verificare la congruità dei prezzi applicati dalla ditta del sopravvitto.

Contestualmente, chiedo con gentilezza l'acquisizione del mod. 72 attualmente in vigore.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 5 ottobre 2021

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

Le ragioni delle doglianze esplicitate per quanto riguardava i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza si soffermavano sulla mancanza di rapporto/relazione/conoscenza con il Magistrato di Sorveglianza di riferimento, non essendo presenti in istituto da un lungo periodo, e sulla difficoltà di accesso alle misure alternative e, per quanto riguardava i rapporti con l'Area sanitaria, in particolare sulla drastica riduzione nel periodo del numero dei professionisti medici

operativi all'interno dell'istituto, riducendosi di conseguenza la loro presenza negli ambulatori delle sezioni detentive.

Con riferimento alla prevenzione delle condotte suicidarie, si avverte anche l'urgenza di elaborare strategie che possano rendere più incisiva l'attuazione del piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie in carcere, coinvolgendo tutti i soggetti, istituzionali e non, che fanno parte della comunità penitenziaria.

Il piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti prevede la condivisione del complesso degli interventi da parte del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Amministrazione della Giustizia.

Le indicazioni del piano nazionale e del programma operativo regionale, elaborato a cura del gruppo interistituzionale formato da operatori della Regione Emilia-Romagna e dell'Amministrazione Penitenziaria, sono tradotte nei protocolli operativi locali, tra il singolo Istituto Penitenziario e la competente Azienda Sanitaria, che costituiscono il piano locale di prevenzione.

Per il Piano risulta essenziale garantire la formazione degli operatori locali, in particolare quelli a più diretto contatto con la quotidianità detentiva in un quadro di condivisione del complesso degli interventi fra area penitenziaria e area sanitaria. Ai fini della prevenzione del rischio suicidario possono risultare decisivi anche eventuali contributi tecnici che comunque possono (e auspicabilmente devono) portare tutte le figure che a vario titolo hanno una presenza costante nei settori detentivi e che possono sviluppare una sensibilità finalizzata a cogliere segnali di disagio e a generare soluzioni che limitino la possibilità che i loro portatori rimangano senza una rete di attenzione.

Fra questi ci sono gli operatori della Polizia Penitenziaria, le stesse altre persone detenute, i volontari penitenziari. Si prevede anche l'ausilio delle persone detenute, addestrate, attraverso attività di gruppo fra area penitenziaria e area sanitaria, a offrire vicinanza e supporto sociale ai soggetti a rischio.

La valutazione del rischio all'ingresso deve essere predisposta, nelle prime ore, da personale sanitario, sia all'arrivo presso l'istituto che ogni volta in cui ci sia un cambiamento delle condizioni della detenzione.

L'OMS afferma che esiste una forte associazione tra scelte suicidarie e collocazione del detenuto in isolamento. La tendenza deve, quindi, essere di non isolare le persone a rischio, richiedendo il supporto di altri detenuti, che dovrebbero essere formati attraverso attività congiunte fra area penitenziaria e sanitaria.

Il Piano nazionale fa riferimento anche al tema del trasferimento dei detenuti, sottolineando che devono essere limitati ai soli casi strettamente necessari, potendo comportare comunque stress in quanto il detenuto trasferito si ritrova, in un breve lasso temporale, in un contesto detentivo non conosciuto.

Come raccomandato dall'OMS, è necessario promuovere la comunicazione fra tutto il personale, con apposite riunioni d'equipe multidisciplinare, da svolgersi il prima possibile, e comunque non oltre le 72 ore, laddove siano stati rilevati segnali di rischio in una persona detenuta.

Deve esserci cura particolare nel presidiare le (non poche) situazioni che possono essere potenzialmente stressanti in un contesto di privazione della libertà personale, fra le quali rientrano, fra le altre, i processi in corso nelle ipotesi di reati gravi, nel cui

caso è necessario prestare particolare attenzione ai giorni prima delle udienze e della condanna e a quelli immediatamente successivi.

Anche il personale di scorta e che presta servizio nelle aule di giustizia può fornire informazioni relative alle reazioni della persona nel corso delle udienze.

La medesima attenzione va applicata nel caso di rigetti di misure alternative. Familiari e difensori di fiducia possono riferire informazioni importanti sullo stato emotivo-psicologico della persona. Anche i magistrati, durante gli interrogatori, possono intercettare reazioni emotive e/o lo stress della persona detenuta, potendo informare il personale penitenziario.

Con riferimento alle condizioni di salute, l'informazione relativa alla sopravvenuta diagnosi di gravi patologie può comportare una destabilizzazione della persona detenuta che deve essere monitorata.

Tra le situazioni che possono comportare stress nelle persone detenute va presa in considerazione anche la dimissione, soprattutto per quelle persone che hanno trascorso lunghi periodi di carcerazione e possono non avere all'esterno una rete sociale di riferimento.

In simili frangenti, può essere decisiva la presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali (da attivare necessariamente nei mesi precedenti alla fase delle dimissioni, così come sta avvenendo con il locale "Progetto dimittendi").

Risulta poi fondamentale il debriefing post evento, quando si verifica un suicidio. Deve pertanto essere avviato da parte dell'equipe interprofessionale e interistituzionale uno spazio di riflessione e rielaborazione per l'individuazione dei fattori di rischio, degli elementi stressanti, dell'incidenza delle variabili, dell'interazione degli interventi, dei cambiamenti da attuare per migliorare la presa in carico e la prevenzione.

Grande attenzione va poi dedicata alle persone comunque coinvolte (personale e altre persone detenute), prevedendo uno spazio in cui nel pieno rispetto della riservatezza possa essere rielaborato emotivamente l'evento.

Anche attraverso il coinvolgimento diretto delle persone detenute, se adeguatamente formate a offrire vicinanza e supporto sociale ai soggetti a rischio, si può mirare a raggiungere l'obiettivo di costruire interventi concreti per presidiare le (non poche) situazioni che possono essere potenzialmente stressanti in un contesto di privazione della libertà personale.

Già in altri territori i servizi sanitari del carcere hanno coinvolto alcune persone detenute, selezionate e formate, per assicurare una funzione di sostegno nei confronti delle altre persone a rischio, avendo il compito di allertare i medici e gli operatori penitenziari quando sorgano situazioni di allarme circa lo stato emotivo-psicologico della persona in difficoltà.

Nel corso dell'anno si verificate alcune morti per apparenti cause naturali. Di seguito la nota così come inviata ai media.

**GARANTE DETENUTI BOLOGNA.** Con il decesso di venerdì scorso diventano 3 le persone detenute morte nel loro letto nel corso dell'ultimo anno presso la Casa Circondariale di Bologna.

Venerdì scorso è stata trovata morta nel suo letto un'altra persona detenuta, giovane e verosimilmente senza particolari problemi di salute o patologie pregresse. Risulta inquietante l'analogia fra tale tragico evento e altri due che si sono verificati nel corso del 2021: a fine gennaio di anno fa, in una sezione del reparto giudiziario, un altro caso di rinvenimento di persona morta nel proprio letto così come quanto è accaduto a novembre in un'altra sezione dello stesso reparto. Anche nei casi di questi decessi si è trattato di persone relativamente giovani e senza particolari problemi di salute o significative patologie pregresse ragione per la quale pare configurarsi un tasso di incidenza che non lascia esenti da preoccupazione e necessita di specifici e adeguati approfondimenti nonché interventi conseguenti.

Bologna, 7 febbraio 2022

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

Per quanto riguarda il volontariato, la partecipazione della società esterna al percorso di responsabilizzazione delle persone detenute può considerarsi il vero valore aggiunto della detenzione bolognese.

Non bisogna perdere l'occasione di affermare con forza quanto il ruolo del volontariato sia centrale nell'ambito della comunità penitenziaria, contribuendo attraverso il suo straordinario apporto a innalzare evidentemente – per quanto possibile - la qualità dei contenuti del percorso detentivo per quanto riguarda l'ascolto, l'assistenza materiale, la dimensione della responsabilizzazione delle persone detenute e i profili di umanizzazione della pena.

La sua capacità di dialogo e di collaborazione – ma anche di co-progettazione e cooperazione - con le istituzioni, rendendosi protagonista di molteplici attività all'interno e all'esterno del carcere, sono valori e contributi dai quali non si può prescindere se davvero s'intende mettere al centro della propria azione la valorizzazione della dignità delle persone detenute e la prospettiva di un (auspicato) reinserimento della società.

Tanto è più efficace l'intervento del volontariato quanto più è puntuale l'integrazione della sua attività all'interno dell'organizzazione penitenziaria nella consapevolezza che i migliori (e più utili) percorsi di rieducazione/responsabilizzazione delle persone detenute siano quelli condivisi e arricchiti da più esperienze.

Un volontariato penitenziario che merita, avendolo guadagnato sul campo, un ruolo da attore protagonista nell'ambito dell'esecuzione penale.

Del resto, la stessa volontà del Legislatore, in questo senso, è chiara ed evidente, avendo previsto all'art 17 L.p. che la finalità del reinserimento sociale delle persone condannate debba essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e associazioni all'azione rieducativa.

Un apporto – quindi – ritenuto fondamentale, non subalterno, né ancillare o di minore rilevanza.

In questa prospettiva si cerca di mantenere in via prioritaria una connessione stabile e un dialogo costante con il volontariato, cercando di valorizzare la peculiarità degli interventi e delle attività e fornendo, per quanto di competenza, sostegno istituzionale a quei progetti che possono utilmente contribuire all'opera di responsabilizzazione delle persone detenute e a un miglioramento delle condizioni di vita all'interno.

Vengono per questo attivate ogni anno forme di collaborazione attraverso convenzioni con associazioni che prestano la loro attività al carcere della Dozza (e anche al Pratello), prevedendo un (esiguo) contributo economico a titolo di rimborso parziale degli specifici interventi effettuati, attinto dai fondi del budget annuale.

Dall'aprile 2020 è in onda su canali radio e Tv il nuovo programma, Liberi dentro - Eduradio, dedicato alle persone che stanno in carcere. L'occasione dell'iniziativa è stata proprio l'emergenza sanitaria, durante la quale il servizio culturale, educativo e di assistenza spirituale fornito dalla rete di realtà esterne che operano da anni in carcere è stato rimodulato a distanza.

Il progetto adesso è parte di Insight – associazione di promozione sociale nata a Bologna per studi, formazione e servizi al territorio – ed è stato possibile grazie al

concorso di diversi soggetti istituzionali e del volontariato, allargandosi da Bologna all'intero territorio regionale.

Dall'anno 2021 è intervenuta anche la collaborazione con ASP Città di Bologna.

Le attività del mondo del volontariato riempiono anche di contenuti di qualità la detenzione la cui cifra, senza l'intervento della società esterna nel percorso di responsabilizzazione della persona detenuta, sarebbe ben più scadente, anche per quanto riguarda i profili di umanizzazione della pena.

Stiamo parlando di donne e uomini per bene che, mettendo in campo le proprie competenze, praticano quotidianamente la gentilezza e l'umanità nei confronti di coloro che la legge ha dovuto separare dal resto della società, pronti ad ascoltare chi, desideroso di intraprendere un cambiamento di vita nel solco della legalità, chiede con grande dignità di poter costruire legami che possano aiutare a tenere viva la speranza con la quale poter andare avanti, nonostante tutto. Anche non dimenticando il percorso di riflessione che deve essere affrontato con riferimento alle vittime del reato così che l'esperienza detentiva possa diventare anche uno snodo verso la riappacificazione, per quanto possibile.

Si tratta di un impegno anche in prima persona affinché il significato e la finalità della pena in senso costituzionalmente orientati possano davvero trovare la propria dimensione concreta, anche nell'ultima delle sezioni detentive.

Quanto più l'esperienza detentiva riesce a valorizzare (e a rispettare) la dignità delle persone ed è ricca di contenuti di qualità, tanto più può diventare laboratorio di legalità per quelle stesse persone che, se potranno (e vorranno) intraprendere percorsi di cittadinanza, acquisire competenze, attraversare utilmente il tempo della pena, avranno più strumenti a loro disposizione per evitare di ripetere altri errori, una volta restituite alla società libera.

Fra le altre attività ricreative, culturali e sportive, operative nel periodo pre-pandemico, si annoveravano: il Coro Papageno (attività ora cessata); il laboratorio di cinema (attività ora cessata); il Teatro del Pratello; la squadra del Giallo Dozza Rugby Bologna; il laboratorio di giornalismo; il progetto Non solo Mimosa; il progetto di meditazione Siddha Yoga; il corso di pallavolo; il corso di cucito; il corso di autobiografia; il corso di ceramica; il corso di avviamento al disegno iconografico; il tutoraggio degli studenti universitari; gruppi di riflessione e sostegno alla religione; attività di sostegno ai rapporti con la famiglia; attività di informazione giuridica; il laboratorio per la realizzazione delle pigotte.

Si menziona, inoltre, la Biblioteca Massimo Pavarini, all'interno del carcere, che fa parte del circuito delle biblioteche universitarie e nella quale il prestito avviene attraverso il coinvolgimento di volontari che consegnano agli utenti esterni- ai quali allo stato non è consentito l'ingresso in carcere per la consultazione - il testo richiesto. La raccolta è costituita da 2.500 volumi, 300 circa dei quali non reperibili in altre biblioteche italiane o europee, che sono stati donati al carcere secondo le volontà del compianto Professore. A questi si aggiungono 300 estratti, 40 titoli di riviste e materiale audio-video. Gli ambienti della biblioteca, allo stato, non sono accessibili agli studenti detenuti come aula studio ordinaria, ma solo per la consultazione dei testi.

Questo anno, dopo un periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria, durante il periodo del Ramadan è stato possibile tornare a organizzare l'iniziativa di beneficenza che ha previsto la consegna di un pacchetto alimentare alle persone detenute che aderiscono al precetto religioso (circa 200).

L'iniziativa è stata possibile grazie alla stretta collaborazione e al dialogo fra associazionismo, Comunità islamica, Empori Solidali delle Case Zanardi di Bologna e Casa Circondariale di Bologna.

Fra gli interventi di Comune e ASP Città di Bologna sono finanziati, all'interno dei piani di zona per la salute e il benessere, con l'importante contributo della Regione E-R:

- lo sportello di mediazione socio-culturale che è un fondamentale servizio rivolto in particolare alle persone straniere che opera in stretta collaborazione con gli altri operatori del carcere;
- il “Progetto dimittendi” che opera per preparare la fase della dimissioni dal carcere nei confronti delle persone detenute nei mesi prima della dimissione sino ai 6 mesi successivi per favorire, laddove necessaria, la presa in carico da parte dei servizi territoriali competenti, anche in raccordo con il volontariato; il finanziamento di tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone detenute.

La rete dei servizi comprende inoltre lo Sportello anagrafico del Quartiere Navile e il prestito interbibliotecario tra le Biblioteche comunali e il carcere.

Esiste una rete esterna di alloggi in cui può avvenire l'inserimento delle persone private della libertà personale anche in misura alternativa alla detenzione (di cui possono usufruire anche i familiari delle persone detenute che, provenendo da territori di residenza lontani, si recano a effettuare i colloqui con i propri congiunti) o al momento della scarcerazione (sono 25 i posti tendenzialmente disponibili sui quali si può fare affidamento: 16 posti letto gestiti in particolare dall'associazione A.Vo.C., su assegnazione di immobili da parte del Comune di Bologna; 5 posti letto di ASP Città di Bologna; si aggiungono inoltre altri 4 posti letto di Caritas, all'interno del Villaggio del Fanciullo; sono stati inoltre ultimati i lavori di ristrutturazione della Casa per il Reinserimento "Don Nozzi" dedicata all'accoglienza di persone in esecuzione penale, sino a 8).

Altra caratteristica della detenzione bolognese è la segmentazione dei circuiti detentivi all'interno dell'istituto penitenziario in quanto, come noto, esistono sezioni detentive di Alta Sicurezza (3A e 3B) in cui sono collocate persone (circa 80) che si ritiene abbiano comunque collegamenti con la criminalità organizzata (anche straniera), anche per la tipologia di reato commesso, e che non possono entrare in contatto con la restante popolazione detenuta.

La ratio della previsione è di operare una separazione all'interno degli istituti penitenziari fra i detenuti comuni e quelli appartenenti a consorterie di tipo mafioso in modo da evitare e impedire il verificarsi di fenomeni di assoggettamento, di reclutamento criminale o di strumentalizzazione ai fini di turbamenti della sicurezza degli istituti.

Alcune di queste persone sono anche collocate nel reparto Infermeria.

Appartengono ad altro circuito comunque classificato alcune persone collocate nella sezione protetta 3C – in particolare gli ex collaboratori di giustizia – in cui convivono, per scelta amministrativa intervenuta negli ultimi anni, persone classificate promiscue (sicurezza passiva) - tendenzialmente di ex collaboratori di giustizia, ma vi sono anche stati parenti di collaboratori di giustizia - e autori di reati sessuali. Nel complesso si tratta di circa 50 persone.

Tale sezione è stata evidentemente creata per rispondere a specifiche esigenze di tutela dell'integrità di queste persone, anche perchè nella sottocultura carceraria tali categorie di autori di reato non vengono accettate dall'altra popolazione detenuta, esponendole anche al rischio di aggressioni o sopraffazioni.

La condizione delle persone detenute nella sezione 3C resta sempre estremamente precaria in quanto, come accennato, dovendo per ragioni di opportunità penitenziaria vivere separate da tutte le altre, permane una condizione di particolare isolamento anche caratterizzata da un'offerta trattamentale piuttosto limitata, anche se bisogna riconoscere che nel recente periodo si è registrata l'attivazione di interventi specialistici (infatti c'è la necessità, in particolare per i sex offender, di puntuali interventi terapeutico-trattamentali nell'ottica di contrasto al rischio della recidiva, piuttosto alto per questa tipologia di autori di reato).

C'è poi il tema della procedura di declassificazione, per l'eventuale estromissione dal circuito dell'Alta Sicurezza o comunque classificato.

In questo senso, nel corso di questi anni, si sono verificate situazioni rispetto alle quali, su espressa sollecitazione delle persone detenute interessate, si è scritto alla Direzione della Casa Circondariale per chiedere di valutare l'opportunità di avviare la procedura di declassificazione alla luce della circolare GDAP-0157181-2015 del 5/5/2015, avente a oggetto la procedura di declassificazione per l'eventuale estromissione dal circuito di alta sicurezza e l'inserimento nelle sezioni dedicate ai detenuti comuni, a firma del Capo Dipartimento, che dà indicazioni - in termini generali - in merito alla cura della regolarità e tempestività delle procedure relative alla declassificazione delle persone detenute, anche richiamando precedenti circolari che prevedono la competenza delle singole Direzioni penitenziarie circa l'istruttoria per l'avvio della procedura di declassificazione e l'inoltro alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento delle proposte di fuoriuscita dal circuito di alta sicurezza - ferma restando la preventiva acquisizione del richiesto parere del Procuratore

Distrettuale Antimafia competente circa l'attualità delle esigenze che rendono opportuna la permanenza nel circuito di Alta Sicurezza.

In particolare, la circolare in questione si sofferma circa l'opportunità di avviare la procedura di declassificazione per le persone detenute che fruiscono di permessi concessi dalla locale Magistratura di Sorveglianza e per le persone detenute che da lungo tempo permangono nel circuito differenziato (soprattutto in costanza di un'adesione a programmi di trattamento avanzati).

Permane la complessa situazione dell'articolazione per la tutela della salute mentale che ospita 4 donne con patologie psichiatriche, non configurandosi a pieno l'efficacia terapeutica alla quale dovrebbe essere orientata e risultando quindi gravido il carico di contraddizioni. Appare, per costruzione, una soluzione non convincente sotto il profilo clinico in quanto il carcere è la sede meno congrua dove curare le persone in relazione ai bisogni sanitari, tanto più che, laddove possibile, i progetti terapeutico-riabilitativi dovrebbero realizzarsi innanzitutto nella comunità sociale. Il contesto detentivo (le pazienti sono ospitate all'interno di vere e proprie celle) e i numeri esigui non consentono l'organizzazione delle necessarie attività di risocializzazione e di attività riabilitativa di gruppo.

Quando si concentrano in questi spazi pazienti con difficoltà personali particolarmente accentuate – che anche non di rado possono non aderire al programma terapeutico - risulta critica la gestione della quotidianità penitenziaria. Con riferimento al personale sanitario dedicato, nel corso degli anni si sono riscontrate difficoltà sotto profilo della continuità professionale, essendoci stato un frequente turn-over anche con riferimento alle essenziali figure dei tecnici della riabilitazione.

Un profilo decisivo è legato alla formazione del personale, che deve avere un approccio interprofessionale e interistituzionale, per quanto riguarda tanto gli operatori penitenziari quanto quelli sanitari, che vengono in contatto quotidianamente con le donne ricoverate nella articolazione per la tutela della salute mentale.

Bisogna perseguire la finalità di incrementare le conoscenze professionali di chi opera a stretto contatto con le persone detenute con problematiche di carattere psichiatrico - anche nelle sezioni maschili - attraverso corsi specifici che consentano di acquisire strumenti, da un lato, per la qualità e la sicurezza delle condizioni lavorative e, dall'altro, per la congruità degli interventi nei confronti delle persone, non essendo infatti talvolta mancati momenti di difficoltà e/o criticità in parte anche verosimilmente dovuti alla mancanza di adeguata formazione circa le modalità di relazione con le persone di pertinenza psichiatrica.

Come noto, la sentenza della Corte Costituzionale n.99/2019 ha stabilito che, se durante la carcerazione sopravviene una grave infermità psichica, si potrà disporre che la persona detenuta venga curata fuori dal carcere, applicando la misura alternativa della detenzione domiciliare o in luogo di cura, così come già accade per le gravi malattie di tipo fisico.

Tale disposizione potrà trovare puntuale applicazione anche nella misura in cui si riuscirà a ottenere la collaborazione da parte dei vari competenti servizi psichiatrici territoriali, anche prevedendone necessariamente un rafforzamento.

Il 9 luglio 2021 è stata inaugurata la sezione nido presso la Casa Circondariale di Bologna, destinata ad accogliere madri detenute (2) con figli al seguito di un'età sino ai tre anni.

Nel corso dell'anno ha ospitato alcune madri con figli al seguito nell'attesa di una collocazione più adeguata.

Tale opzione ha comunque consentito di fare fronte a una situazione di fatto per la quale nel carcere di Bologna, sino al momento dell'apertura della sezione nido, non c'è stata separazione effettiva dei minori dalla restante popolazione detenuta.

Infatti, le madri con i figli venivano collocate all'interno delle ordinarie sezioni detentive in camere di pernottamento tradizionali (nella sezione giudiziaria e nella sezione reclusione), stanze singole riservate a donne con prole con l'allestimento del lettino per i bambini.

In questo senso, l'accoglienza che la sezione nido può fornire al bambino è evidentemente migliorativa rispetto alla precedente situazione, anche risultando quegli spazi allestiti con una cura davvero particolare.

L'autentica questione nodale, se davvero si vuole evitare il passaggio del bambino dal contesto detentivo, resta un'altra: gli enti territoriali competenti devono praticare soluzioni istituzionali orientate all'individuazione di una casa famiglia protetta o soluzioni comunque equivalenti, anche alla luce dello stanziamento della Legge di Bilancio 2021 di fondi triennali ad hoc per garantire le risorse necessarie all'inserimento di madri con bambini all'interno di questa tipologia di strutture.

In questo senso la soluzione istituzionale che a livello locale si intende praticare, ma che non risulta ancora operativa, va nel senso di strutturare una presa in carico da parte della rete bolognese dei servizi minorili che già accolgono madri con bambini in difficoltà, così procedendo all'inserimento nelle strutture esistenti più adeguate in relazione alle singole concrete vicende.

Risulta sempre problematica la situazione nel reparto Infermeria in quanto, in particolare al primo piano, si trovano persone ricoverate per ragioni di natura sanitaria - che restano la minoranza rispetto alle altre - a cui si aggiungono anche persone che hanno avuto problemi nell'adattamento alla vita di comunità nelle ordinarie sezioni detentive, anche appartenendo a categorie non omogenee di detenuti che non possono stare insieme, secondo quanto stabilito dalle circolari dipartimentali. La diretta conseguenza di questa convivenza di categorie non omogenee di persone detenute è l'operatività di un regime di chiusura delle celle 20h su 24h, proprio al fine di evitare i contatti fra categorie disomogenee.

Le 4h di apertura delle celle riguardano il periodo di permanenza all'aria aperta che viene consumata in spazi oltretutto particolarmente angusti, consistendo in un piccolo cortile di cemento, così risultando nel loro complesso particolarmente afflittive le condizioni detentive e risultando peraltro davvero precaria l'offerta di trattamenti per coloro che si trovano in questi ambienti detentivi.

Per quanto riguarda il sopravvitto, anche durante questo anno si sono verificate da parte delle persone detenute doglianze relative alla scadente qualità di alcuni prodotti venduti in istituto dalla ditta appaltatrice del servizio.

Analoghe doglianze hanno riguardato il vitto, con particolare riferimento alla scarsa varietà del cibo e in taluni frangenti anche relative alla scarsa qualità.

## **L'IPM DEL PRATELLO E IL NUOVO SCENARIO DOPO L'APERTURA DEL SECONDO PIANO DETENTIVO.**

Nel corso di questo anno si è perfezionato il progressivo ampliamento della capienza dell'istituto minorile determinato dalla competente Direzione Generale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in relazione all'apertura del secondo piano detentivo. Ora la capienza si attesta a 40 ragazzi (i posti letto effettivi già risultano 44), essendosi praticamente raddoppiata rispetto alla precedente che era di 22 (già durante questo anno si sono toccate punte di sovraffollamento che sono andate oltre l'attuale capienza).

Tale aumento della capienza regolamentare è avvenuto in un contesto detentivo che già si caratterizza per le croniche inadeguatezze strutturali degli ambienti, trattandosi di un edificio storico riadattato per l'uso carcerario, che si ripercuotono anche sulle condizioni di vita dei ragazzi.

C'è stato in parte un ampliamento dell'organico della Polizia Penitenziaria, ma allo stato non risulta essere intervenuta alcun potenziamento dell'area educativa (il cui organico è rimasto numericamente immutato, anche se è stato aumentato il monte ore degli esperti), non prevedendo in particolare l'integrazione di figure educative a tempo pieno.

In questo contesto l'Azienda USL di Bologna ha raddoppiato il monte ore del medico che opera nella struttura.

Nel corso dell'anno si sono verificate vicende che hanno destato particolare preoccupazione, restando coinvolti ragazzi, in particolare minorenni, in numerosi eventi critici (ripetuti atti di autolesionismo che hanno anche comportato periodi di permanenza presso strutture sanitarie esterne nonché un tentativo suicidario).

Si è avuta la percezione che l'aumento della capienza regolamentare abbia amplificato con tutta evidenza le fragilità presenti nei ragazzi, peraltro sottoponendo l'intero istituto nonché il personale a situazioni di maggiorata tensione che, se prolungate nel medio/lungo periodo, comportando un aumento dello stress correlato, si teme possano anche andare a incidere sull'adeguatezza degli interventi posti in essere da parte degli stessi operatori.

Uno scenario fortemente mutato rispetto a quando la capienza era fissata a 22 ragazzi.

Resta comunque solida l'impostazione trattamentale che caratterizza l'istituto, anche considerando che in questi anni sono stati conseguiti importanti risultati in termini educativi creandosi le condizioni affinché il progetto educativo personalizzato che riguarda i ragazzi potesse esplicarsi nella sua pienezza, tracciando percorsi orientati alla responsabilizzazione, all'educazione ed al pieno sviluppo psico-fisico anche (e soprattutto) per una preparazione adeguata alla vita libera.

Il conseguimento del diploma da parte di alcuni ragazzi, anche durante l'emergenza sanitaria, nonché l'iscrizione all'Università di altri, sono indicatori che possono proprio essere letti come importanti risultati conseguiti anche da parte di tutto lo staff grazie al rapporto equilibrato che si è instaurato fra le varie aree.

Il rischio concreto è che in ragione del ricalibramento verso l'alto della capienza regolamentare possano venire a mancare le condizioni essenziali per mantenere lo standard qualitativo delle condizioni di vita e degli interventi educativi che ha

caratterizzato in questi anni l'istituto penale minorile, in ragione dell'attuale carenza di figure educative e della nota limitatezza del contesto strutturale, temendo anche derive involutive che possano accentuare i contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento dei ragazzi.

Di seguito la nota così come inviata in data 21 settembre 2021 a vari soggetti istituzionali sull'apertura del secondo piano detentivo e il relativo ampliamento della capienza regolamentare.

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Capo Dipartimento  
Gemma Tuccillo

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità Direzione Generale del  
Personale, delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice Minorile  
Giuseppe Cacciapuoti

Centro Giustizia Minorile di Bologna – Dirigente  
Antonio Pappalardo

p.c.

Garante Nazionale dei Diritti delle persone private della libertà personale -  
Presidente  
Mauro Palma

Garante della Regione EmiliaRomagna delle Persone private della libertà personale  
Marcello Marighelli

Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - Direzione  
Alfonso Paggiarino

Oggetto: preoccupazione relativa alla prossima apertura del secondo piano detentivo presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna.

Alle Autorità in indirizzo,

nel salutare, essendosi appreso che è maturata la determinazione di procedere alla progressiva apertura del secondo piano detentivo dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - così da raggiungere una capienza massima di 36 ragazzi detenuti da quella attuale di 22, anche attraverso una graduale pianificazione temporale a partire dall'1 ottobre 2021 (capienza massima sino a 24 ragazzi) sino all'1 gennaio 2022 (capienza massima sino a 36 ragazzi) – mi permetto di rappresentare, anche in ragione della frequentazione piuttosto assidua che, nel corso del mandato, ho avuto del locale istituto, alcuni profili di seria preoccupazione connessi all'opzione di un progressivo ampliamento della ricettività dell'IPM di Bologna. Una prima considerazione riguarda il contesto detentivo dell'istituto bolognese che, come noto, già si caratterizza per le croniche inadeguatezze strutturali degli ambienti, trattandosi

di un edificio storico riadattato per l'uso carcerario, che si ripercuotono anche sulle condizioni di vita dei ragazzi. Infatti, essendo particolarmente angusto lo spazio dell'area dei corridoi a ridosso delle camere di pernottamento, risulta difficile rendere operativo il regime detentivo aperto, quando i ragazzi non sono impegnati nelle attività e restano all'interno della camera detentiva. Questa considerazione, già rilevante con riferimento all'attuale assetto collegato alla capienza massima di 22 ragazzi, potrà essere ovviamente estesa anche al secondo piano detentivo, una volta aperto, peraltro risultando amplificato il profilo di criticità. Inoltre, gli spazi in cui vengono effettuate attualmente le attività educative, come noto, nel corso degli ultimi anni, sono andati riducendosi. In particolare, l'ampliamento della capienza desta preoccupazione anche nella misura in cui a tale opzione non dovessero seguire interventi di adeguamento dell'organico, tanto dell'Area Educativa quanto della Polizia Penitenziaria, temendosi che, senza un adeguato rafforzamento degli organici in servizio, possa verosimilmente configurarsi un grave impatto sugli equilibri organizzativi, potendosi materializzare un significativo disagio lavorativo per le varie professionalità penitenziarie, anche con il rischio concreto di ricadute negative sulle complessive condizioni di detenzione dei ragazzi, con eventuale collegato aumento del clima di tensione. La stessa organizzazione dell'offerta di attività trattamentali (scolastiche, formative, culturali, ricreative e sportive), attualmente congrua rispetto al numero dei ragazzi presenti e all'organico del personale, potrebbe rischiare di subire contraccolpi. Lo scenario che, per questa via, potrebbe profilarsi sarebbe in controtendenza rispetto a quanto ha caratterizzato il locale istituto penale minorile. Infatti, in questi anni sono stati conseguiti importanti risultati. Il conseguimento del diploma da parte di alcuni ragazzi, anche durante l'emergenza sanitaria, nonché l'iscrizione all'Università in questo ultimo anno di altri, sono indicatori che possono essere letti come importanti risultati conseguiti anche da parte di tutto lo staff grazie al rapporto equilibrato che si è instaurato fra le varie aree. Allo stato sembrano esserci le condizioni – e i risultati conseguiti possono anche essere letti in chiave di conferma – affinché il progetto educativo personalizzato che riguarda i ragazzi possa esplicarsi nella sua pienezza, tracciando percorsi orientati alla responsabilizzazione, all'educazione e al pieno sviluppo psicofisico anche (e soprattutto) per una preparazione adeguata alla vita libera. A mero titolo di esempio, è di particolare pregio la nota esperienza dell'osteria formativa all'interno dell'istituto, inaugurata nell'ottobre 2019, che è il frutto di un ambizioso progetto sociale portato avanti da un ente per la formazione professionale nell'ambito della ristorazione di concerto con la Direzione del carcere e con il contributo di una fondazione bancaria. Nell'ambito di questo progetto, come noto, prima dell'emergenza sanitaria, i ragazzi lavoravano fra sala e cucina, essendo già state organizzate alcune serate in cui il carcere minorile si era aperto alla città. La sensazione era e rimane che questa grande opportunità per i ragazzi possa anche diventare patrimonio della città di Bologna.

Così, date le attuali premesse, la seria preoccupazione è che, portando la capienza a 36 ragazzi (dagli attuali 22), nell'ambito del limitato contesto strutturale esistente, possa andarsi ad alterare proprio quel delicato equilibrio organizzativo grazie al quale si sono raggiunti i risultati accennati. Ancor più, nel caso di mancanza di congrui interventi di adeguamento degli organici, il rischio concreto è che possano venire a mancare le condizioni essenziali per mantenere l'attuale standard qualitativo delle

condizioni di vita e degli interventi educativi, potendosi aprire la strada a una deriva involutiva in cui i contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento dei ragazzi possano prendere il sopravvento. Tutto ciò premesso, sono a rappresentare la preoccupazione in oggetto, con particolare riguardo al progressivo ampliamento della ricettività dell'IPM "Pietro Siciliani" di Bologna. Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 21 settembre 2021

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

[Di seguito la nota inviata ai media in data 1 ottobre 2021 relativamente al medesimo tema.](#)

**GARANTE DETENUTI BOLOGNA.**Preoccupazione relativa alla prossima apertura del secondo piano detentivo presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna.

Essendo maturata la determinazione di procedere alla progressiva apertura del secondo piano detentivo dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - così da raggiungere una capienza massima di 36 ragazzi detenuti da quella attuale di 22, anche attraverso una graduale pianificazione temporale a partire dall'1 ottobre 2021 (capienza massima fino a 24 ragazzi) sino all'1 gennaio 2022 (capienza massima fino a 36 ragazzi) – si sono rappresentati, attraverso una nota scritta inviata agli attori istituzionali competenti, alcuni profili di preoccupazione connessi all'opzione di un progressivo ampliamento della ricettività dell'IPM di Bologna. Una prima considerazione riguarda il contesto detentivo dell'istituto bolognese che già si caratterizza per le croniche inadeguatezze strutturali degli ambienti, trattandosi di un edificio storico riadattato per l'uso carcerario, che si ripercuotono anche sulle condizioni di vita dei ragazzi. Infatti, essendo particolarmente angusto lo spazio dell'area dei corridoi a ridosso delle camere di pernottamento, risulta difficile rendere operativo il regime detentivo aperto, quando i ragazzi non sono impegnati nelle attività e restano all'interno delle celle. Questa considerazione, già rilevante con riferimento all'attuale assetto collegato alla capienza massima di 22 ragazzi, potrà essere ovviamente estesa anche al secondo piano detentivo, una volta aperto, peraltro risultando amplificato il profilo di criticità. In particolare, l'ampliamento della capienza desta preoccupazione anche nella misura in cui a tale opzione non dovessero seguire interventi di adeguamento dell'organico, tanto dell'Area Educativa quanto della Polizia Penitenziaria (tale considerazione è valida ovviamente anche con riferimento alle altre aree), temendosi che, senza un adeguato rafforzamento degli organici in servizio, possa verosimilmente configurarsi un grave impatto sugli equilibri organizzativi, potendosi materializzare un significativo disagio lavorativo per le varie professionalità penitenziarie, anche con il rischio concreto di ricadute negative sulle complessive condizioni di detenzione dei ragazzi, con eventuale collegato aumento del clima di tensione. La stessa organizzazione dell'offerta di attività trattamentali (scolastiche, formative, culturali, ricreative e sportive), attualmente congrua rispetto al numero dei ragazzi presenti e all'organico del personale, potrebbe rischiare di subire contraccolpi. Lo scenario che, per questa via,

potrebbe profilarsi sarebbe in controtendenza rispetto a quanto ha caratterizzato il locale istituto penale minorile.

Infatti, in questi anni sono stati conseguiti importanti risultati. Il conseguimento del diploma da parte di alcuni ragazzi, anche durante l'emergenza sanitaria, nonché l'iscrizione all'Università in questo ultimo anno di altri, sono indicatori che possono essere letti come importanti risultati ottenuti anche da parte di tutto lo staff grazie al rapporto equilibrato che si è instaurato fra le varie aree. Allo stato sembrano esserci le condizioni – e i risultati conseguiti possono anche essere letti in chiave di conferma - affinché il progetto educativo personalizzato che riguarda i ragazzi possa esplicarsi nella sua pienezza, tracciando percorsi orientati alla responsabilizzazione, all'educazione e al pieno sviluppo psico-fisico anche (e soprattutto) per una preparazione adeguata alla vita libera. A mero titolo di esempio, è di particolare pregio la nota esperienza dell'osteria formativa all'interno dell'istituto in relazione alla quale erano già state organizzate alcune serate in cui il carcere minorile si era aperto alla città, prima dell'avvento dell'emergenza sanitaria. La sensazione era e rimane che questa grande opportunità per i ragazzi possa anche diventare patrimonio della città di Bologna. Così, date le attuali premesse, la preoccupazione è che, portando la capienza a 36 ragazzi (dagli attuali 22), nell'ambito del limitato contesto strutturale esistente, possa andarsi ad alterare proprio quel delicato equilibrio organizzativo grazie al quale si sono raggiunti i risultati accennati. Ancor più, nel caso di mancanza di congrui interventi di adeguamento degli organici, il rischio concreto è che possano venire a mancare le condizioni essenziali per mantenere l'attuale standard qualitativo delle condizioni di vita e degli interventi educativi, potendosi aprire la strada a una deriva involutiva in cui i contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento dei ragazzi possano prendere il sopravvento.

Bologna, 1 ottobre 2021

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

Si ricorda che, come noto, il D.L. 26 giugno 2014, n.92 convertito in L. 11 agosto 2016, n.117 ha stabilito che i ragazzi possano rimanere fino ai 25 anni nel circuito della detenzione minorile, sussistendo determinate condizioni, anche prevedendo la separazione fra minori e giovani adulti.

In questo senso l'apertura del secondo piano detentivo ha comportato la possibilità di operare una netta separazione fra minorenni e maggiorenni (collocati al secondo piano) che restano separati in tutte le attività giornaliere.

Durante il periodo di sospensione dei colloqui familiari è stata implementata la possibilità di avere contatti attraverso videochiamate in aggiunta alle telefonate ordinarie. Sempre opportuni gli accorgimenti organizzativi che, con l'avvento della stagione estiva, la Direzione dell'istituto adotta per evitare le condizioni di disagio dovute alle ondate di calore, spostando opportunamente l'orario per la permanenza all'aria aperta, consentendo ai ragazzi di stare nello spazio esterno dalle ore 17 alle ore 19, e anche avendo autorizzato l'acquisto di ventilatori da tenere nelle camere di pernottamento.

Non trova, allo stato, applicazione la parte della nuova normativa per l'esecuzione penale dei minorenni ex Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n.121, relativa alle visite prolungate (con i congiunti e con le persone con le quali sussiste un significativo legame affettivo) in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, anche organizzate per consentire la preparazione e la consumazione dei pasti, non risultando l'avvio di progetti per organizzare gli spazi dell'area verde in questo senso.

Particolarmente adeguato lo spazio esterno riorganizzato negli anni scorsi con un nuovo campo da calcetto, un nuovo campo multiuso per basket, pallavolo e tennis e un'area verde dove sono state avviate coltivazioni.

Le altre strutture del Centro Giustizia Minorile (CGM) per l'Emilia-Romagna e Marche sono il Centro di Prima Accoglienza e la Comunità Ministeriale.

Il CPA accoglie - all'occorrenza - i minori (anche le ragazze) in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida.

La Comunità Ministeriale accoglie i minori sottoposti al provvedimento della misura cautelare del collocamento in comunità.

La struttura del CPA, ubicata al piano terreno, è divisa in due sezioni (nella sezione maschile si trovano due camere di pernottamento per la fruizione di 4 persone cadauna; nella sezione femminile si trova una camera di pernottamento per 4 persone). Tutte le camere di pernottamento sono dotate di servizio igienico. Altri locali che fanno parte della struttura del CPA sono: l'infermeria, la sala colloqui con il magistrato e la lavanderia.

Per quanto riguarda gli spazi della Comunità Ministeriale - Comunità Pubblica per Minori, la struttura è ubicata al primo piano e può ospitare 8 ragazzi.

## CASA DEGLI SVIZZERI – LA REMS

Casa degli Svizzeri, a esclusiva gestione sanitaria, ospita 14 pazienti, uomini (10) e donne (4).

Vengono attualmente ricoverati nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive, in ragione della persistente pericolosità sociale, gli autori di un fatto di reato che siano stati prosciolti in sede di giudizio per incapacità d'intendere e di volere dovuta a infermità mentale. L'internamento può anche avvenire in esecuzione di un provvedimento di applicazione della misura di sicurezza detentiva in via provvisoria a carico di persone imputate, in qualsiasi grado e stato del procedimento. Possono anche essere internati nel circuito delle REMS persone autrici di reato con infermità mentale sopravvenuta durante l'esecuzione di altra misura di sicurezza detentiva e semimputabili per patologia psichica.

La riforma epocale attuata dalla L. 81/2014 ha comportato il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari stabilendo che la misura di sicurezza detentiva, anche provvisoria, debba assumere un carattere eccezionale e residuale. L'applicazione della misura deve, quindi, intervenire solo nel caso in cui siano stati acquisiti elementi dai quali risulti che ogni altra misura non sia idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale della persona prosciolta.

La sostenibilità dell'intervento riabilitativo è garantita dal numero chiuso, calibrato sulla effettiva possibilità di presa in carico sanitaria, non potendosi accogliere pazienti oltre la capienza regolamentare (14).

La L. 81/2014 inoltre prevede che il termine di durata massima della misura di sicurezza detentiva non possa mai durare oltre la durata della pena prevista per il reato, avendo riguardo alla previsione edittale massima (tale disposizione non si applica ai reati puniti con la pena dell'ergastolo).

La riforma ha anche affermato il principio della territorialità, agganciando il bacino dei pazienti alla prossimità con i servizi psichiatrici territorialmente competenti in relazione alla residenza.

Sono ospitati nella REMS di Bologna pazienti residenti nei territori di Ferrara, Imola, Bologna e della Romagna, per quanto riguarda gli uomini. Le donne possono provenire dall'intero territorio regionale.

A livello regionale, i pazienti residenti negli altri territori venivano ricoverati presso la Rems di Casale di Mezzani in provincia di Parma e ora nella struttura di Reggio Emilia, recentemente divenuta operativa.

Durante l'emergenza sanitaria in ragione della sospensione dei colloqui familiari è stata agevolata la possibilità di avere contatti attraverso videochiamate.

Gli ambienti della struttura risultano adeguati, ampia l'area verde a disposizione.

Di particolare pregio gli spazi dedicati alle attività polivalenti.

La residenza è organizzata con sezioni per il pernottamento per uomini e donne, mentre le attività diurne sono svolte in comune. Le camere da letto sono doppie e singole. La fornitura dei pasti quotidiani, che vengono consumati negli ambienti comuni dedicati alla sala da pranzo, avviene da parte della mensa dell'Ospedale Maggiore.

Per quanto riguarda l'organizzazione della vita all'interno della residenza e le procedure adottate, risulta che il regolamento interno venga consegnato ai pazienti qualche giorno dopo l'ingresso e che le regole vengano discusse collettivamente anche in momenti successivi.

Non sono previste sanzioni disciplinari e in caso di violazioni del regolamento, o comunque di comportamenti scorretti o inopportuni, se ne discute con il paziente e con gli operatori di riferimento.

Ricco il pacchetto degli interventi riabilitativi per gli ospiti, anche prevedendosi uscite di gruppo ludico-ricreative.

Non è mai stata superata la criticità relativa alla presenza della guardia armata (con pistola alla cintola, seppur occultata), pur potendo venire in contatto con i pazienti psichiatrici. Tale profilo era già stato ampiamente stigmatizzato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), dopo il sopralluogo effettuato nel periodo compreso tra l'8 e il 21 aprile 2016. A seguito della visita effettuata, la delegazione del CPT aveva elaborato un rapporto, reso pubblico in data 8 settembre 2017, nel quale si raccomandava di non impiegare guardie armate all'interno della struttura, ritenendo tale circostanza inaccettabile. In ragione di queste premesse, come già ampiamente riportato nelle precedenti relazioni, con particolare riguardo alla raccomandazione formulata dal CPT, e del fatto che il servizio di vigilanza perimetrale è fornito da Coopservice S.Coop.p.A. con sede legale a Reggio Emilia, aggiudicataria dell'appalto per i servizi di sicurezza e guardiania dell'Azienda USL Bologna, in data 6 luglio 2018 si era prodotta una nota indirizzata al Questore di Reggio Emilia nella quale si era chiesto, per quanto di competenza, di individuare soluzioni organizzative, con il minor impatto securitario possibile, orientate a non impiegare guardie armate all'interno della struttura, essendo a contatto con pazienti psichiatrici, anche prevedendo la presenza della guardia giurata che non avesse l'immediata disponibilità di un'arma da fuoco. La nota in questione è rimasta senza esito, non essendo giunta alcuna forma di riscontro.

[La nota come già inviata al Questore di Reggio Emilia e ad altri soggetti istituzionali in data 6 luglio 2018 circa la presenza della guardia armata.](#)

Questore di Reggio Emilia

p.c.

Magistrato di Sorveglianza di Bologna

Azienda USL Bologna - Direttore Dipartimento di Salute Mentale

Azienda USL Bologna – Direttore REMS Casa degli Svizzeri

Oggetto: sopralluogo presso la residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di Bologna – Casa degli Svizzeri – segnalazione profilo di criticità

Gentile Signor Questore,

nell'ambito del mandato istituzionale dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, che si sostanzia, fra gli altri profili, nell'esercizio della funzione di vigilanza sui luoghi di privazione della libertà personale nel territorio comunale, anche al fine di prevenire trattamenti inumani o degradanti nei confronti delle persone comunque private della libertà personale, ho effettuato nelle settimane scorse un sopralluogo presso la residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) di Bologna, anche nota come Casa degli Svizzeri.

Nell'occasione è stata constatata l'adeguatezza dell'accoglienza fornita agli ospiti della struttura, essendo la gestione interna affidata a personale esclusivamente sanitario, in un ampio contesto spaziale interno ed esterno. Si è avuto modo di riscontrare in maniera piena, seppur in un luogo di residenza coatta per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive, la prevalenza del profilo della cura.

Ma è anche emerso un profilo di criticità relativo, in particolare, alla presenza di una guardia giurata, alla quale è demandata la vigilanza perimetrale esterna, che entra in contatto con i pazienti all'interno della struttura, risultando armata, con pistola alla cintola. Tale servizio di vigilanza perimetrale è fornito da Coopservice S.Coop.p.A. con sede legale a Reggio Emilia, in via Rochdale 5, che si è aggiudicata l'appalto per i servizi di sicurezza e guardiania della Azienda USL Bologna.

Già il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) aveva stigmatizzato tale profilo, dopo aver effettuato, come noto, nel periodo compreso tra l'8 e il 21 aprile 2016, un sopralluogo presso la Rems Casa degli Svizzeri, anche al fine di verificare le condizioni di vita degli internati.

A seguito della visita effettuata, la delegazione del CPT aveva elaborato un rapporto, reso pubblico in data 8 settembre 2017 su richiesta del Governo italiano, nel quale si raccomandava di non impiegare guardie armate all'interno della struttura, essendo a contatto con pazienti psichiatrici, ritenendo tale circostanza inaccettabile – questo è il termine utilizzato nel rapporto del CPT, tradotto testualmente dall'inglese.

D'altro canto, tale circostanza ossia la disponibilità di un'arma da fuoco, a portata di mano del personale addetto alla sicurezza, non veniva a configurarsi neanche quando non erano ancora stati superati gli ospedali psichiatrici giudiziari, in un contesto, quindi, prettamente detentivo, nel quale la prevalenza del profilo della custodia era clamorosa.

Nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, a titolo di esempio, gli internati, per certi versi considerati più pericolosi, sprovvisti di attitudine alla vita di comunità, erano collocati in un'apposita sezione (denominata Centauro), nella quale le celle erano prevalentemente chiuse, caratterizzandosi il regime detentivo per una certa rigidità. I contatti degli operatori sanitari con questi internati avvenivano anche attraverso l'accompagnamento da parte del personale penitenziario, quando era necessario l'ingresso nella cella occupata dal paziente.

Ma sempre senza che il poliziotto penitenziario avesse nella sua immediata disponibilità un'arma da fuoco. Invece, presso Casa degli Svizzeri, come noto, il contesto è eminentemente sanitario: in linea tendenziale, i pazienti presenti non sono sprovvisti di attitudine alla vita di comunità e possono muoversi liberamente negli

spazi comuni durante il giorno, anche avendo accesso al giardino, verificandosi, inoltre, i contatti con il personale sanitario senza la necessità dell'intervento del personale addetto alla sicurezza.

Tutto ciò premesso, anche alla luce della raccomandazione prodotta dal Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), a seguito della visita effettuata presso Casa degli Svizzeri, si chiede, per quanto di competenza, di individuare soluzioni organizzative, con il minor impatto securitario possibile, orientate a non impiegare guardie armate all'interno della struttura, essendo a contatto con pazienti psichiatrici, anche prevedendo la presenza della guardia giurata che non abbia l'immediata disponibilità di un'arma da fuoco.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, porgo distinti saluti.

Bologna, 06 luglio 2018

Garante per i diritti delle persone private  
della libertà personale del Comune di Bologna

Circa i piantonamenti in luogo esterno di cura, da quanto risulta, si sono talvolta verificate difficoltà di comunicazione con il DAP, per quanto riguarda i ricoveri urgenti in luoghi esterni di cura disposti dal responsabile della Rems, nel caso in cui fosse necessario il piantonamento in relazione alla pericolosità della persona.

Può verificarsi, infatti, che ci sia la necessità di inviare con urgenza presso strutture ospedaliere i pazienti. In questo caso la posizione dell'Amministrazione Penitenziaria è nel senso dell'attivazione del piantonamento, solo se disposto dall'autorità giudiziaria. Quando la competenza territoriale è in capo ad autorità giudiziarie bolognesi, si riesce a comunicare in maniera fluida con i referenti anche in situazioni di emergenza.

Nella prassi si è però anche verificato che talvolta il magistrato territorialmente competente fosse di altra provincia regionale, non risultando reperibile nell'immediatezza. Così si sono verificati singoli episodi nei quali l'Amministrazione Penitenziaria ha rifiutato il piantonamento in assenza di specifiche disposizioni da parte dell'autorità giudiziaria competente.

L'auspicio è che si possano praticare le migliori soluzioni interistituzionali affinché, anche in situazioni di emergenza, possano essere adottate, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, prassi adeguate alle specificità del caso concreto.

## **MISURE ALTERNATIVE E INTERVENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA NEL LPU E NELLA MESSA ALLA PROVA**

Nell'attuale momento storico in cui nel discorso pubblico continua a essere presente il ricorso alla retorica della certezza della pena, è civicamente doveroso rilanciare con forza il contenuto dell'articolo 27 della Costituzione relativo alle pene che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione della persona condannata.

Coloro che sostengono che una persona condannata alla pena della reclusione debba rigidamente scontare dal primo all'ultimo giorno in carcere così negano a priori la possibilità di accesso a progressivi e responsabili percorsi di inclusione nella società esterna attraverso l'utilizzo delle misure alternative e così disconoscono il significato e il finalismo della pena in senso costituzionalmente orientato. L'attuazione del canone costituzionale della rieducazione, invece, consacra la possibilità che il giudice verifichi i progressi compiuti lungo l'esperienza detentiva da parte della persona condannata, prevedendo, ricorrendone i presupposti, che le modalità dell'esecuzione della pena possano configurarsi anche, in maniera flessibile, in percorsi all'esterno del carcere, con assaggi di libertà (pur sempre limitata dalle necessarie prescrizioni impartite dal giudice) che possano favorire il progressivo reinserimento della persona nella società.

Risulta pertanto necessario un impegno collettivo orientato alla costruzione di strutturati percorsi alternativi alla detenzione, prevedendo adeguate risorse organizzative che possano sostenere l'accoglienza, la formazione e l'avviamento al lavoro delle persone in esecuzione penale affinché si possa configurare un rischio minore di nuova commissione di reati e una maggiore sicurezza collettiva.

Questa prospettiva davvero rappresenta il principale e concreto passaggio per iniziare a immaginare un'idea di sicurezza condivisa e una società che sia più sicura per i cittadini.

Il progetto "Territori per il reinserimento". Durante l'emergenza sanitaria ha trovato operatività il progetto regionale finanziato dalla Cassa della Ammende per interventi al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 in ambito penitenziario. Si prevedeva il coinvolgimento di 75 persone detenute nelle condizioni giuridiche per poter accedere a misure non detentive, come previsto in parte anche con l'art. 123 (disposizioni in materia di detenzione di domiciliare) del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con una specifica attenzione alla popolazione detenuta femminile con figli negli II.PP., prive di risorse alloggiative, economiche, lavorative, con un residuo pena di 6 mesi fino ad un massimo di 18 mesi.

Il progetto prevedeva inoltre una stretta integrazione con il progetto predisposto da U.I.E.P.E. Emilia-Romagna dal titolo "Progetto di Inclusione Sociale per Persone Senza Fissa Dimora in Misura Alternativa".

Regione Emilia-Romagna e U.I.E.P.E. Emilia-Romagna hanno condiviso di svolgere congiuntamente un avviso pubblico di coprogettazione per l'individuazione dei soggetti del terzo settore attuatori delle azioni di entrambi i progetti.

Gli interventi hanno previsto la collaborazione con gli istituti penitenziari e gli uffici di esecuzione penale esterna per l'individuazione e la presa in carico dei destinatari che non dispongono di un domicilio idoneo e la collocazione in soluzioni abitative

indipendenti o di accoglienza in ambito comunitario, nonché il soddisfacimento dei bisogni primari (vitto, igiene personale, sanificazione ambienti alloggiativi).

Interventi del Comune di Bologna. Lavoro di Pubblica Utilità.

Il lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU) è una sanzione penale sostitutiva che consiste in una prestazione non retribuita a favore della collettività, presso Enti e associazioni. In particolare, questo istituto riguarda persone condannate per reati minori, per i quali viene accordato dal giudice che il condannato, in sostituzione della pena detentiva e/o pecuniaria comminata, svolga attività, molto simili al volontariato, per un numero di ore stabilito in sentenza (o decreto penale di condanna).

Il Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274 costituisce la disciplina generale di riferimento per quanto concerne il lavoro di pubblica utilità.

L'esecuzione del LPU porta - al termine dello svolgimento (se l'esito è positivo) - all'estinzione del reato.

L'intervento del Comune di Bologna nel lavoro di pubblica utilità avviene in ragione di apposita convenzione stipulata con il Tribunale di Bologna.

Esiste un apposito Ufficio comunale dedicato al LPU (Ufficio di coordinamento LPU - Area Nuove Cittadinanze e Quartieri del Comune di Bologna).

L'attività di coordinamento del LPU ha preso avvio il 10 marzo 2011 con la sottoscrizione della prima convenzione tra Comune di Bologna e Tribunale di Bologna.

Queste le principali tipologie di attività svolte dai condannati presso il Comune: rimozione rifiuti, piccola pulizia e manutenzione di numerose microzone e aree verdi cittadine (es. parchi, giardini, aree del centro storico e zone limitrofe, alberature stradali ecc.); distribuzione di materiale informativo relativo a modifiche alla circolazione stradale, lavori su sedi stradali o a eventi e iniziative promosse dal Comune, o organizzate in collaborazione con esso, presso abitazioni, attività commerciali, biblioteche, sedi di Quartiere, luoghi di ritrovo e altro; supporto organizzativo ad eventi, manifestazioni, iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o organizzate in collaborazione con essa; piccole opere di ritinteggiatura e rimozione di vandalismi grafici su edifici comunali; supporto ad alcuni progetti di Cittadinanza Attiva relativi alla cura dei beni comuni urbani; supporto al progetto NO TAG del Comune di Bologna per la ritinteggiatura di superfici murarie private interessate da vandalismo grafico e mappate nell'ambito del medesimo progetto; supporto logistico presso le biblioteche di quartiere e la biblioteca Sala Borsa, durante le aperture straordinarie domenicali, per attività varie, tra cui, a titolo esemplificativo, la pulizia integrativa di libri e arredi, il funzionamento delle attività quotidiane (prestito libri), ritinteggiatura di alcuni spazi comuni; supporto a laboratori di prima alfabetizzazione informatica presso alcune biblioteche cittadine; supporto ad attività di back-office (sistemazione archivi cartacei e informatici, inserimento dati, riparazione libri presso biblioteche comunali di quartiere); attività di verifica dell'integrità delle chiusure con catene di alcune vie/zone pedonali del centro storico; supporto ad attività comunali, o da essa sostenute a vario titolo, di carattere sociale (Empori Solidali e Banco di Solidarietà di Case Zanardi; Cucine

Popolari – Bologna Social Food; raccolta beni di prima necessità/Colletta alimentare).

In modifica alla convenzione rinnovata nel 2019, la prestazione del lavoro di pubblica utilità è stata assegnata anche agli uffici del Tribunale ordinario e del Tribunale dei minori.

Interventi del Comune di Bologna. Messa alla Prova. La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto giuridico mutuato dall'ordinamento minorile che viene introdotto per gli adulti con la L. 67/2014.

La convenzione fra il Comune e il Tribunale di Bologna permette di dare applicazione all'istituto della messa alla prova, consentendo alle persone che sono indagate o imputate per una condotta con profilo di rilievo penale – in particolare, nel caso in cui si proceda per reati che devono essere puniti con una pena edittale non superiore a 4 anni di reclusione, sola o congiunta o alternativa a pena pecuniaria – di usufruire, per una volta, della sospensione del procedimento con messa alla prova, prestando attività lavorativa volontaria e gratuita a favore della collettività, effettuando percorsi di riparazione del danno e dell'offesa cagionata alla vittima, nonché, quando possibile, percorsi di mediazione fra autore del reato e vittima.

La gestione a livello locale di tale percorso sanzionatorio penale è affidata all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna che elabora idoneo programma di trattamento, valutate le specificità del caso, che deve essere approvato dal Giudice. In caso di esito positivo del periodo di prova si estingue il reato.

La prestazione, svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, ha una durata giornaliera che non è inferiore alle due ore e non può superare le otto ore.

Il Comune di Bologna sin dalla entrata in vigore della L. 67/2014 si è attivato per intervenire concretamente nell'attuazione di progetti e percorsi riabilitativi nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova, offrendo la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità nell'ambito dei servizi di competenza comunale nonché in attività svolte in collaborazione con il mondo associativo locale. L'Ufficio del Garante, di concerto con la Direzione del Settore Staff del Consiglio Comunale, assicura il rispetto della prassi instaurata con l'UIEPE, occupandosi prevalentemente della parte amministrativa iniziale di filtro mediante il rilascio della dichiarazione di disponibilità, necessaria alla predisposizione dello specifico programma di trattamento.

Esiste un apposito Ufficio comunale che coordina la messa alla prova (Ufficio della Messa alla Prova – Area Nuove Cittadinanze e Quartieri del Comune di Bologna) operando gli inserimenti delle persone, previa conoscenza attraverso colloquio in raccordo con l'UIEPE, nei vari settori/servizi/uffici comunali coinvolti che sono, fra gli altri: Area Nuove Cittadinanze e Quartieri; Polizia Municipale - U.I. Protezione Civile; Canile e Gattile - U.I. Salute e tutela ambientale; Istituzione Biblioteche - Sala Borsa; Istituzione Musei - Museo del Risorgimento.

Le altre realtà ospitanti convenzionate con il Comune di Bologna sono composte da cooperative, associazioni e Onlus e sono attualmente: Empori Case Zanardi; Centro di smistamento generi alimentari Villa Pallavicini; Cooperativa Eta Beta; Antoniano Onlus; Associazione CiviBo - Cucine Popolari; Centro interculturale Zonarelli; Piazza

Grande società Cooperativa sociale; Dynamo Soc. Coop. "La Velostazione"; Arci Montagnola; Kilowatt - Serre dei Giardini Margherita; Cà Bura Associazione; Polisportiva Pontelungo; Associazione MondoDonna Onlus.

Nel corso del 2019 c'è stato un ampliamento della convenzione che ha previsto la possibilità di prestare attività lavorativa volontaria e gratuita a favore della collettività nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova anche presso gli uffici del Tribunale ordinario di Bologna.

Le mansioni che sono svolte dalle persone inserite nei percorsi di messa alla prova all'interno del circuito comunale sono state ad oggi le seguenti: operatore di mensa; autista; magazziniere; data entry; operatore distribuzione alimentare; facilitatore digitale; addetto al laboratorio falegnameria; aggiustatore meccanico di utensili; addetto alla manutenzione verde; insegnante lingua italiana per stranieri; addetto alla vendite; parcheggiatore; collaboratore amministrativo; operatore ecologico; operatore di accoglienza; archivista; accompagnatori di animali.

A seguito dell'emergenza sanitaria sono state attuate misure operative di prevenzione per la tutela delle persone coinvolte nello svolgimento di attività di messa alla prova, anche scegliendo di privilegiare attività all'aperto nelle quali potesse essere comunque mantenuto il distanziamento fisico, quali: polisportive; parchi; realtà con ambienti ampi.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio del Capo Dipartimento

Ufficio V - Coordinamento dei Rapporti di Cooperazione Istituzionale

**Al Signor Provveditore  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
per l'Emilia Romagna e Marche  
Bologna**



**Alla Direzione  
della Casa Circondariale di  
Bologna**

**E, p.c.,**

**Alla Direzione Generale  
Detenuti e Trattamento  
Sede**

**Al Signor Magistrato di Sorveglianza di  
Bologna**

*Oggetto: Approvazione del Regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna.*

In risposta alla nota n. 9719/TRATT del 15.11.2019 del Provveditore regionale per l'Emilia Romagna e Marche, si trasmette il decreto del Capo del Dipartimento di approvazione del Regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna emesso in data 15 novembre 2019.

Si restituisce copia del suddetto regolamento per la sua diffusione ai sensi dell'art. 36 comma 5 del R.E. e concreta applicazione.

Tanto si comunica alle altre autorità in indirizzo per opportuna notizia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Dr.ssa Carla CIAVARELLA

  
*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Ufficio del Capo Dipartimento*  
*Ufficio V - Coordinamento dei Rapporti di Cooperazione Istituzionale*

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

- VISTI** l'art. 16 dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e l'art. 36 del relativo Regolamento d'esecuzione approvato con il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, riguardanti il Regolamento interno di istituto penitenziario quale strumento per regolare l'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta ed internata e le modalità di svolgimento dei servizi per essa predisposti negli istituti;
- VISTO** il Regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna come predisposto dalla Commissione prevista dall'art. 16, comma 2, O.P. nella seduta di cui al verbale del 15.01.2019 allegato al presente decreto;
- VISTA** la nota prot. n. 9719/TRATT del 15.11.2019 con cui il Provveditore regionale per l'Emilia Romagna e Marche esprime il nulla osta all'approvazione del regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna come deliberato dalla competente Commissione istituita ai sensi dell'art. 16 dell'Ordinamento Penitenziario;
- ATTESA** la conformità del suddetto regolamento alle direttive di questa amministrazione ed ai requisiti formali e sostanziali secondo le disposizioni impartite da questo Dipartimento da ultimo con lettera circolare n. 322427 del 25 ottobre 2019;

**DECRETA**

**il Regolamento interno della Casa Circondariale di Bologna è approvato.**

Roma, / 2 DIC. 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
*Francesco Basentini*





*Ministero della Giustizia*



*Ministero della Giustizia*

*Direzione Casa Circondariale di Bologna*

*“Nuovo Regolamento Interno d’Istituto”*

*-Anno 2018-*



*Ministero della Giustizia*

## **INDICE - SOMMARIO**

**Capo Primo (Fonti normative. Criteri di ammissione. Entrata ed uscita di persone. Introduzione di generi ed oggetti. Detenzione di generi da parte di detenuti. Controlli sulle persone e sulle cose).....pag. 3**

- ART. 1 - FONTI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO INTERNO. PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE
- ART. 2 - ORARIO DI APERTURA DELL'ISTITUTO. MOVIMENTI NEL PERIODO DI CHIUSURA
- ART. 3 - ACCESSO IN ISTITUTO. CONTROLLI SULLE PERSONE E SULLE COSE. MODALITÀ DI ESECUZIONE
- ART. 4 - GENERI ED OGGETTI DI CUI È CONSENTITO IL POSSESSO, L'ACQUISTO E LA RICEZIONE
- ART. 5 - RICEZIONE E CONTROLLO DEI PACCHI
- ART. 6 - SOPRAVVITTO
- ART. 7 - CORREDO DI PROPRIETÀ ED EFFETTI CHE POSSONO ESSERE USATI
- ART. 8 - GENERI ALIMENTARI AMMESSI E MODALITÀ DA OSSERVARE PER LA COTTURA. USO DEI FORNELLINI.
- ART. 9 - OGGETTI DI VALORE, ANCHE AFFETTIVO E DI USO CORRENTE
- ART. 10 - MODALITÀ D'USO DI APPARECCHI-RADIO, LETTORI MUSICALI E DI ALTRI STRUMENTI
- ART. 11 - GENERI ED OGGETTI DI CUI NON È CONSENTITO IL POSSESSO, L'ACQUISTO E LA RICEZIONE
- ART. 12 - PERQUISIZIONE PERSONALI ORDINARIE E CONTROLLI SUI DETENUTI
- ART. 13 - PERQUISIZIONE DEI LOCALI

**Capo Secondo (Organizzazione della vita detentiva intramuraria. Orari e norme di comportamento, di disciplina e convivenza. Contatti con l'ambiente esterno. Servizi).....pag. 10**

- ART. 14 - ARTICOLAZIONI DELL'ISTITUTO E ORARI DI VITA INTERNO
- ART. 15 - ARREDAMENTO DELLA CAMERA E AFFISSIONI CONSENTITE
- ART. 16 - GIOCHI CONSENTITI
- ART. 17 - COLLOQUI CON I FAMILIARI, I CONVIVENTI ED ALTRE PERSONE. TEMPI E MODALITÀ
- ART. 18 - CORRISPONDENZA TELEFONICA. TEMPI E MODALITÀ
- ART. 19 - CORRISPONDENZA TELEGRAFICA ED EPISTOLARE. TEMPI E MODALITÀ
- ART. 20 - SERVIZIO DI LAVANDERIA E CAMBIO BIANCHERIA
- ART. 21 - SERVIZIO DI BARBERIA
- ART. 22 - SERVIZIO SANITARIO
- ART. 23 - INFORMAZIONE
- ART. 24 - SERVIZIO DI BIBLIOTECA
- ART. 25 - SERVIZIO DI CUCINA
- ART. 26 - DISTRIBUZIONE E CONSUMAZIONE DEL VITTO
- ART. 27 - MODALITÀ DI SORTEGGIO DELLA RAPPRESENTANZA

**Capo Terzo (Osservazione e Trattamento, modalità degli interventi del trattamento, corsi di istruzione e di formazione professionale, comunità esterne e religione).....pag. 19**

- ART. 28 - ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO
- ART. 29 - MODALITÀ DEGLI INTERVENTI DI TRATTAMENTO
- ART. 30 - CORSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
- ART. 31 - LAVORO
- ART. 32 - ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE
- ART. 33 - PROFESSIONE RELIGIOSA
- ART. 34 - PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ ESTERNA





## Ministero della Giustizia

### Capo Primo

**(Fonti normative. Criteri di ammissione. Entrata ed uscita di persone. Introduzione di generi ed oggetti. Detenzione di generi da parte di detenuti. Controlli sulle persone e sulle cose)**

#### Art. 1

**(Fonti normative del regolamento interno. Precsazioni terminologiche)**

1. Il presente Regolamento interno è emanato in esecuzione degli artt. 16, 20 e 31 della legge 26.07.75, n. 354 e successive modifiche di cui ai Decreti Legislativi n.123 e n. 124 2 ottobre 2018, del degli artt. 8, 10, 11, 13, 14, 21, 36, 37, 67, 74 e 115 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e successive modificazioni.
2. La Legge e il D.P.R. citati sono di seguito indicati rispettivamente con la dizione "Legge penitenziaria" e "Regolamento di esecuzione".
3. I termini di "Direttore o Direzione" e di "Comandante", sono usati con riferimento al direttore dell'istituto ed al commissario del Corpo di polizia penitenziaria, secondo le attribuzioni previste dalla vigente normativa, o all'ispettore che espleta le funzioni di cui all'articolo 31 del D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82, e si riferiscono anche alle persone che ne esercitano le funzioni per legittima sostituzione o delega.

#### Art. 2

**(Orario di apertura dell'istituto – Movimenti nel periodo di chiusura)**

**(art 16 L.O.P. – art. 36 R.E.)**

1. La Casa Circondariale di Bologna ha sede in Via Del Gomito n. 2 ove è sito l'ingresso dell'Istituto.
2. L'orario di apertura dell'istituto è dalle ore 7.00 alle ore 24.00.
3. Durante tale periodo non si può accedere all'Istituto o uscirne, ad eccezione del personale dell'Amministrazione Penitenziaria, delle persone che debbono fare accesso per ragione del loro ufficio o servizio, degli arrestati, dei detenuti in traduzione o bisognevoli di ricovero urgente in luogo esterno di cura o che rientrano, anche tardivamente, dalla semilibertà, dal permesso, dalla licenza o dal lavoro all'esterno, nonché di coloro che si costituiscono spontaneamente.
4. Fuori dei casi di cui ai commi 2° e 3°, durante il periodo di chiusura, l'ingresso nell'istituto o l'uscita da esso deve essere autorizzato dalla Direzione.

#### Art. 3

**(Accesso in Istituto. Controlli sulle persone e sulle cose. Modalità di esecuzione)**

**(art 16 L.O.P. – art. 36 R.E.)**

1. L'accesso all'istituto è consentito alle persone che vi prestano servizio, agli aventi diritto a norma del 1° e del 2° comma dell'art. 67 dell'Ordinamento Penitenziario e a coloro che sono muniti di idonea autorizzazione.
2. Il personale di Polizia Penitenziaria in servizio all'ingresso procede agli accertamenti sull'identità ed ai controlli sulle persone, sulle cose e sui veicoli con modalità espressamente richiamate in disposizioni di servizio interne.
3. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, sono sottoposti a verifica della loro identità, da svolgersi con esami di validi documenti, sulla base della diretta conoscenza da parte del personale di servizio, nonché ai controlli sulla persona volti ad impedire che siano introdotti nell'istituto o asportati da esso strumenti, sostanze, documenti o altri oggetti non consentiti o atti ad offendere. È vietata l'introduzione dei telefoni cellulari o apparecchiature simili, salvo specifica autorizzazione in deroga della Direzione.
4. Previo riconoscimento del titolo che legittima l'ingresso della persona ed effettuati i controlli di sicurezza anche tramite l'eventuale utilizzo di banche dati delle Forze di Polizia, le generalità della stessa sono trascritte in apposito registro.  
I controlli sulle persone sono eseguiti mediante impiego di apparecchiature elettroniche o con altri mezzi comunque non lesivi della dignità umana, utilizzabili anche congiuntamente.





## Ministero della Giustizia

6. In caso di fondato sospetto che il visitatore sia portatore di oggetti o generi di cui non è ammessa l'introduzione nell'istituto o che detenga sulla sua persona, oggetti il cui porto o possesso sia vietato dalla legge penale, si procede ad un controllo più accurato, e, se necessario, ad una perquisizione personale da parte del personale di polizia penitenziaria secondo la normativa vigente in materia di attività di polizia giudiziaria. Il suddetto personale relazionerà accuratamente al Comandante ed al Direttore, in merito alle operazioni svolte e alle motivazioni che le hanno originate.
7. I minori sono controllati da personale di polizia penitenziaria alla presenza di un accompagnatore.
8. Ovviamente, se le persone si rifiutano di sottoporsi ai prescritti controlli, l'accesso all'istituto sarà vietato e le stesse potranno essere allontanate, anche coattivamente dall'istituto.
9. Per quanto concerne l'ingresso degli autoveicoli, essi possono accedere, ove sussista un motivo di servizio, solo per il tempo strettamente necessario al disbrigo degli affari di competenza; in particolare, si intendono per mezzi di servizio, quelli appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria, alle FF.PP., agli Organi giudiziari, alle A.S.L. ed ambulanze, nonché quelli utilizzati da privati appositamente autorizzati dalla Direzione dell'Istituto, sempre per motivi legati alle attività d'Istituto. Tutti i veicoli che fanno accesso in Istituto vengono comunque sottoposti a controllo a cura del personale di polizia penitenziaria, secondo le specifiche modalità previste nelle disposizioni interne.
10. Per il dettaglio delle operazioni di controllo si rimanda alle relative disposizioni di servizio e alle tabelle di consegna dei posti di servizio coinvolti nelle predette operazioni

### Art. 4

(Generi ed oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione)

(art 16 L.O.P. - artt. 14 e 36 R.E.)

1. Ai sensi dall'art. 14 del Regolamento di Esecuzione, le persone ristrette nell'istituto possono detenere all'interno della struttura penitenziaria esclusivamente quanto previsto dal presente regolamento e dalle eventuali disposizioni del Direttore compatibili con il regolamento interno stesso.
2. Il possesso di oggetti e generi da parte dei detenuti è originata da quanto posseduto dal soggetto all'atto dell'ingresso in Istituto, dall'acquisizione attraverso le apposite strutture interne (Sopravvitto, Assistenti Volontari) e dalla ricezione dall'esterno attraverso pacchi postali e pacchi consegnati dai familiari o da altre persone autorizzate.
3. L'acquisto di oggetti e generi è consentito tramite vendita, per il tramite dell'impresa mantenimento dell'Istituto. I generi sono elencati in apposita tabella denominata "modello 72" predisposta dalla Direzione.
4. La Direzione in casi particolari può vietare la ricezione di generi ed oggetti dei quali è possibile l'acquisto presso l'impresa mantenimento suddetta e può, caso per caso, autorizzare il possesso o la ricezione di generi ed oggetti diversi da quelli elencati nella tabella denominata "modello 72" in presenza di ragionevoli e verificati motivi.
5. Le modalità di possesso, acquisto e ricezione di oggetti e generi di cui è consentito il possesso sono disciplinati dai seguenti articoli.

### Art. 5

(Ricezione e controllo dei pacchi)

(art 16 L.O.P. - artt. 14 e 36 R.E.)

1. Ciascun detenuto può ricevere non più di quattro pacchi al mese, contenenti generi od oggetti consentiti, per un peso complessivo non superiore ai venti chilogrammi. In particolare è consentita la ricezione dei pacchi da parte dei familiari dei detenuti dalle ore 8.30 alle ore 14:00 nelle medesime giornate in cui si effettuano i colloqui con i familiari.
  2. Si rimanda alle disposizioni di servizio per la tipologia di generi ed oggetti di cui è consentita la ricezione tramite pacco. E' prevista la medesima tipologia di generi ed oggetti sia nei pacchi consegnati a mano dai familiari che in quelli postali.
- È istituito dalla Direzione un registro nominativo dei detenuti che ricevono pacchi, con indicazione della data di ricezione, del mittente e del peso.





## Ministero della Giustizia

4. Colui che consegna il pacco a mano deve compilare e sottoscrivere, in duplice copia, un elenco di quanto è contenuto nel medesimo pacco. Una copia di tale elenco, firmata per ricevuta dall'addetto al controllo, viene restituita al latore del pacco, mentre l'altra copia, firmata per ricevuta dal detenuto o internato destinatario, viene conservata agli atti della Direzione.
5. Il controllo dei pacchi portati a mano è effettuato, dal personale addetto al servizio colloqui, mediante l'apparecchio rilevatore di metalli ed anche manualmente.
6. I pacchi devono essere confezionati con materiali tali da consentire il controllo del contenuto e la successiva conservazione dei generi ed oggetti in essi contenuti sino al momento della consegna ai destinatari. Il contenuto dei pacchi (diverso da abbigliamento e generi alimentari), portati in occasione dei colloqui con i familiari, sono consegnati al casellario per l'ulteriore registrazione e consegnati al detenuto nel rispetto dei limiti numerici previsti dalle disposizioni di settore.
7. È ammessa la ricezione e la consegna di pacchi pervenuti per posta o per corriere, contenenti qualunque genere di oggetto consentito, purché non si superi complessivamente il numero dei pacchi ed il peso sopra indicati. Il contenuto dei pacchi viene analiticamente riportato in un apposito registro del Casellario che viene sottoscritto anche dal detenuto destinatario del pacco. Tali dati sono poi riepilogati nel sistema Afis.
8. I pacchi pervenuti per mezzo di corriere privato sono ritirati previa richiesta dell'interessato.
9. Degli oggetti e dei generi contenuti nel pacco, inviato per posta o corriere, opportunamente controllati, viene stilato un elenco contenuto nell'apposito registro e sottoscritto dal destinatario.
10. Qualora il plico contenga oggetti e generi di cui non è consentita la ricezione dall'esterno, essi sono rispediti al mittente o depositati in magazzino.
11. Non è consentita la ricezione di pacchi sprovvisti della indicazione del mittente.
12. In caso di trasferimento del detenuto a sua richiesta, il pacco pervenuto per posta o corriere viene inoltrato, a sue spese, all'istituto ove il detenuto sia stato assegnato.

### Art. 6

#### (Sopravvitto)

#### (art. 9 L.O.P. - art. 12 R.E)

1. All'interno dell'istituto è presente il servizio di sopravvitto, presso il quale i detenuti possono acquistare generi ed oggetti di cui sia consentita la detenzione e l'uso; in particolare sono consentiti quelli idonei e necessari alla cura della persona.
2. L'elenco dei generi ed oggetti di cui è consentito l'acquisto sono riportati nell'apposita tabella predisposta dalla Direzione denominata "Modello 72".
3. Tale elenco è disponibile per la consultazione presso la biblioteca dell'istituto ed affisso nelle apposite bacheche site all'interno di ciascuna sezione detentiva di questo istituto.
4. Il servizio di consegna dei generi alimentari si svolge nei giorni stabiliti dalla Direzione e indicati negli appositi calendari mensili affissi nelle bacheche delle sezioni detentive; nei calendari mensili inoltre saranno indicati limiti di spesa settimanale e mensile.
5. La richiesta di acquisto dei generi presenti nel "Modello 72" si effettua mediante compilazione dell'apposito "modulo richiesta spesa" da compilarsi a cura del detenuto, e da consegnare nelle giornate appositamente indicate nel calendario mensile del sopravvitto di cui al comma 4.
6. Tramite l'impresa di mantenimento e nelle medesime modalità sopra descritte i detenuti ed internati potranno acquistare anche i tabacchi, i quotidiani, le riviste.
7. L'elenco dei generi presenti nel Mod.72 viene aggiornato periodicamente e, mensilmente, sui prezzi di alcuni prodotti alimentari viene praticato uno sconto concordato con l'impresa di mantenimento. Nell'ambito degli interventi di miglioramento delle condizioni di vita detentiva nel mod 72 è stata inserita un'ampia varietà di prodotti e generi alimentari, in coerenza con le indicazioni dipartimentali in materia.
8. La Direzione può autorizzare l'acquisto all'esterno, nei limiti del valore consentito, di determinati generi ed oggetti non disponibili presso lo spaccio interno, previa istanza adeguatamente avanzata mediante modello di richiesta denominato "Mod. 393". In via residuale, la Direzione può consentire l'acquisto all'esterno di determinati generi od oggetti, avvalendosi della collaborazione anche dei volontari.



## Ministero della Giustizia

### Art. 7

#### (Corredo di proprietà ed effetti che possono essere usati)

(art. 7 L.O.P. - art. 9 R.E.)

1. Ai detenuti è consentito l'uso di corredo fornito dall'amministrazione, di loro proprietà e di effetti personali.
2. Il corredo di proprietà dei detenuti e gli altri effetti personali debbono essere facilmente controllabili al fine di garantire le esigenze di sicurezza.
3. Nel caso in cui la quantità prevista per il fabbisogno personale venisse superata i ristretti dovranno recarsi al magazzino per depositarne l'eccedenza. In ogni caso tali eccedenze saranno ritirate dal personale di polizia penitenziaria nel corso delle operazioni di controllo delle camere detentive e depositate al magazzino.
4. I capi, il cui uso non sia consentito o quelli in esubero, vengono conservati nel magazzino dell'istituto o consegnati ai familiari o spediti a spese dell'interessato secondo le indicazioni del detenuto. In ogni caso, gli stessi vengono restituiti all'atto della dimissione.
5. All'atto dell'ingresso in istituto il detenuto viene dotato del corredo per il letto e degli altri oggetti di uso che l'amministrazione è tenuta a fornire in virtù delle tabelle stabilite con i decreti ministeriali previsti dall'art. 9 del R.E. ovvero in base alle prescrizioni del sanitario emesse in relazione al 5° comma dell'art. 9 del regolamento stesso.
6. Il corredo deve essere restituito integro ed in buone condizioni. In caso di danneggiamento o mancata restituzione, si procede alla contestazione e al relativo addebito economico.
7. Di altri tipi di corredo ed effetti personali ne è consentito il possesso previa autorizzazione del Direttore.

### Art. 8

#### (Generi alimentari ammessi e modalità da osservare per la cottura. Uso dei fornellini.)

(art. 9 L.O.P. - art. 13 R.E.)

1. Ciascun detenuto può detenere i generi alimentari in vendita al sopravvitto o ricevuti dai familiari nelle quantità e tipologie massime idonee a soddisfare il fabbisogno individuale settimanale.
2. Oltre che nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 13 del Regolamento di Esecuzione, ai detenuti o internati è consentito l'uso di fornelli personali autoalimentati, conformi alle prescrizioni ministeriali, per la cottura di generi alimentari di facile e rapida preparazione, da acquistarsi presso la locale Impresa mantenimento dell'istituto.
3. Le operazioni di cottura mediante fornelli di cui al comma 2 possono essere effettuate presso le camere detentive con l'adozione delle precauzioni idonee ad evitare danni o molestie, sempre che possano essere salvaguardate le esigenze di sicurezza e igiene.
4. All'atto dell'ingresso, ogni detenuto sottoscrive un apposito modulo ove si libera l'amministrazione da ogni tipo di responsabilità civile e penale dovuta ad un utilizzo improprio del fornellino. In tale modulo vengono dettagliatamente descritte le corrette procedure di utilizzo del fornello a gas. Tale modulo viene sottoscritto dal detenuto e gliene viene consegnata copia.
5. Su disposizione del Direttore può essere inibito l'utilizzo dei fornellini, in via continuativa, in alcune sezioni dell'istituto o in singole camere detentive qualora sussistano motivi di sicurezza o motivi sanitari, ovvero se sia necessario per prevenire rischi di uso improprio per fini autolesionistici, in coerenza con il vigente Protocollo sottoscritto con l'ASL e in singoli casi previamente individuati.
6. È vietato il consumo di vino e di altre bevande alcoliche e non è consentita la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.



## Ministero della Giustizia

### Art. 9

(Oggetti di valore, anche affettivo e di uso corrente)

(art. 7 L.O.P. art 10 R.E.)

1. All'atto dell'ingresso in istituto il detenuto deposita tutto il denaro che possiede, compresi assegni, carte di credito ed oggetti di valore presso il settore casellario detenuti che provvede a registrare gli oggetti al sistema Afis, oltre che a riportare i relativi dati nell'apposito registro. Il relativo elenco viene controfirmato dal detenuto interessato. Viene conservato al casellario anche il danaro che viene rinvenuto all'interno della corrispondenza epistolare.
2. I detenuti o internati possono tenere, su autorizzazione del Direttore, la fede, l'orologio ed altri oggetti di particolare valore morale o affettivo, purché siano beni non atti ad offendere, o ad arrecare pregiudizio per l'ordine e la sicurezza, o arrecare danno alla propria o altrui persona.
3. L'orologio è di norma acquistato dal detenuto su richiesta per il tramite dell'Impresa mantenimento. Ne è consentito il possesso solo se trattasi di orologio al polso del detenuto al momento dell'ingresso in istituto, sempre che esso sia del tipo consentito e di modico valore. In tal caso, con domandina autorizzata dal Direttore, l'orologio ritirato al momento della perquisizione viene restituito.
4. Per il dettaglio degli oggetti che può possedere il detenuto si rimanda all'ordine di servizio n. 188 del 14 dicembre 1999.

### Art. 10

(Modalità d'uso di apparecchi-radio, lettori musicali e di altri strumenti)

(art. 16 L.O.P. art. 40 R.E.)

1. L'uso dell'apparecchio radio personale autoalimentato conforme alle prescrizioni ministeriali e dei riproduttori musicali, autorizzati dal Direttore, è consentito soltanto nelle camere di pernottamento e negli spazi destinati alla permanenza all'aperto e alla socialità purché il volume del suono sia costantemente tenuto a livello tale da non recare disturbo ad altri.
2. Dall'inizio dell'orario di riposo notturno sino alla sveglia l'ascolto può avvenire soltanto con l'impiego di auricolare.
3. Può essere altresì, autorizzato il possesso di LETTORE CD, Compact Disc, DVD, PC PORTATILE e CALCOLATRICI per ragioni di studio e lavoro in genere acquistabili tramite l'Impresa mantenimento previa richiesta (mod.393) autorizzata dal Direttore. In casi eccezionali, valutati di volta in volta, può essere autorizzato l'acquisto di computer tramite i volontari o i familiari; i computer saranno comunque sottoposti a controllo, preliminarmente alla consegna, da parte di una ditta specializzata.
4. Tali apparecchiature devono essere identificate mediante codice, il cui riferimento sarà tenuto dall'addetto al magazzino nell'apposito registro.
5. Per quanto riguarda il CD e DVD sono consentiti quelli non trascrivibili con il timbro impresso della S.I.A.E. e nel numero massimo di due per persona, salvo specifiche deroghe autorizzate dalla Direzione.
6. L'autorizzazione all'uso del PC PORTATILE, dei LETTORI CD, dei DVD e CD è da intendersi come strettamente personale, di conseguenza non vi è alcuna facoltà per il detenuto di consentirne l'uso ad altri.
7. Possono accedere i LETTORI CD e i CD acquistati presso altri Istituti, sempreché sia possibile l'ispezione e il controllo. In caso contrario non sarà possibile autorizzarne l'accesso.
8. E' consentito, previa autorizzazione del Direttore e per motivi di lavoro o di studio, l'uso del PC PORTATILE negli appositi spazi organizzati dalla Direzione.
9. Tale concessione viene disciplinata secondo quanto disposto dall'art. 40, comma 2 del Regolamento di Esecuzione e secondo quanto prescritto nelle successive circolari Dipartimentali diramate su tale materia e dagli specifici ordini di servizio interni; in ogni caso è precluso ogni contatto dei suddetti strumenti tecnologici con l'esterno.
10. Per il consumo di energia elettrica derivato dall'uso del PC PORTATILE O ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI è previsto l'addebito della relativa spesa forfettaria.



## Ministero della Giustizia

### Art. 11

**(Generi ed oggetti di cui NON è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione)**

**(art 16 L.O.P – artt. 14 e 36 R.E.)**

1. All'atto dell'ingresso in istituto di persona proveniente da altro istituto ovvero della ricezione, da parte dei detenuti, di generi ed oggetti provenienti dall'esterno, viene effettuato un controllo, mediante ispezione diretta e con l'impiego di apposite apparecchiature, volto ad impedire che siano introdotte o siano recapitate cose non consentite o in quantità eccedente quella consentita.
2. Gli oggetti ed i generi non consentiti sono ritirati dalla Direzione e, salvo che non costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e agli internati all'atto della dimissione.
3. I generi e gli oggetti deperibili o ingombranti che non possono essere tratti in deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in occasione dei colloqui ovvero spediti ai familiari con spese a carico del detenuto.
4. Non è consentito l'introduzione di generi e/o oggetti contenuti in scatole metalliche, vasetti o contenuti in confezioni, anche sigillate, che non consentano l'ispezione; cuscini e oggetti di corredo imbottiti; prodotti in bombolette spray; il dentifricio, il sapone, il detersivo, lo shampoo, i cosmetici e medicinali; le sigarette, le bevande in genere; prodotti in polvere e bevande alcoliche.
5. Resta ferma la possibilità di acquistare tali generi al sopravvitto, con esclusione delle bevande alcoliche e degli altri generi di cui è vietato il possesso.
6. Il Direttore, in relazione a singoli detenuti e anche su proposta dei sanitari, ha facoltà di escludere la detenzione di oggetti e generi pur se previsti dal presente regolamento.
7. Fermo restando quanto sopra prescritto, non è comunque consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione di oggetti e generi che non consentono l'ispezione o che siano potenzialmente pregiudizievoli per l'ordine, la disciplina e la sicurezza.

### Art. 12

**(Perquisizione personali ordinarie e controlli sui detenuti)**

**(art. 34 L.O.P. - art. 74 R.E.)**

1. La perquisizione ordinaria dei detenuti deve essere effettuata nel rispetto della dignità della persona tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale del 15 novembre 2000 e della circolare DAP del 16 febbraio 2001 n. 354275992, riferita alle "perquisizioni personali e ispezioni corporali a carico del detenuto". Le operazioni dovranno avvenire anche nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23 e 83 del Regolamento di Esecuzione, in ogni altra situazione determinata dall'urgenza o dal fondato sospetto di possesso di generi e/o oggetti non consentiti, anche nei seguenti casi:
  - a) all'atto dell'ingresso in istituto o all'uscita da esso per qualsiasi motivo (trasferimento per motivi di giustizia, visite in luoghi esterni di cura, assegnazioni da altri istituti penitenziari o dalla libertà, rientro dal permesso premio o dalle misure alternative della semilibertà e dal lavoro all'esterno ex art. 20 O.P.);
  - b) prima e dopo ogni colloquio con operatori penitenziari, operatori socio-sanitari, operatori della comunità esterna in generale, magistrati e difensori;
  - c) prima e dopo lo svolgimento di attività lavorative, di corsi professionali, di attività di istruzione, culturali, ricreative, sportive o di rappresentazioni varie (teatrali, musicali, cinematografiche, etc.);
  - d) prima e dopo la permanenza all'aperto nei cortili passeggi;
  - e) all'atto dell'uscita dalla sezione o del rientro in essa;
  - f) prima e dopo lo svolgimento dei colloqui visivi con i familiari;
  - g) prima della dimissione dall'istituto.
2. La perquisizione fisica sulla persona del detenuto può non essere eseguita nei seguenti casi:
  - a) quando, ai sensi del comma 2 dell'art.74 del Regolamento di Esecuzione, è possibile compiere l'accertamento con altri strumenti di controllo, anche elettronici;



## Ministero della Giustizia

nei casi in cui il personale di polizia penitenziaria abbia la certezza della non necessità della medesima a seguito del continuo e diretto controllo visivo cui sia stato sottoposto il detenuto o l'internato, della sua permanenza o passaggio in ambienti preventivamente bonificati, dalla mancanza di contatti con persone estranee;

- c) nonché in altri casi eventualmente stabiliti con ordine di servizio del Direttore.

### Art. 13

(Perquisizione dei locali)

(art. 34 L.O.P. - art. 74 R.E.)

1. Le perquisizioni dei locali, previste dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione, sono eseguite secondo un piano riservato, stabilito dal Direttore per ciascun giorno di concerto con il Comandante in modo da determinare una rotazione tra i vari settori dell'Istituto.
2. Il personale di polizia penitenziaria può inoltre procedere a perquisizione di singoli locali o settori dell'Istituto ovvero a perquisizione generale dell'Istituto in caso di sospetto di detenzione di oggetti o generi non consentiti, ovvero ogni qualvolta si reputi necessario per motivi di ordine e sicurezza.
3. La disposizione a procedere a tali operazioni di controllo è impartita dal Direttore stesso ovvero in caso di assenza o impedimento da chi ne fa le veci.
4. In via ordinaria, il personale di polizia penitenziaria effettua dei controlli per verificare l'integrità delle inferriate di tutte le camere detentive e tutti gli altri locali ove comunque hanno accesso i detenuti (cd. battitura delle inferriate). I suddetti controlli devono essere eseguiti almeno due volte al giorno, una volta nelle ore mattinali e una seconda volta nelle ore pomeridiane.
5. Le battiture delle inferriate, inoltre, saranno eseguite periodicamente in tutti gli altri locali al fine di garantire la sicurezza dell'Istituto.
6. Eventuali ulteriori battiture delle inferriate durante le ore serali o notturne devono essere preventivamente autorizzate, fatto salvo casi d'urgenza.

### Capo Secondo

(Organizzazione della vita detentiva intramuraria. Orari e norme di comportamento, di disciplina e convivenza. Contatti con l'ambiente esterno. Servizi)

### Art. 14

(Articolazioni dell'Istituto e orari di vita interno)

(art. 16 L.O.P. - artt. 36 e 69 R.E.)

1. La Casa Circondariale di Bologna è articolata al suo interno nei seguenti Reparti detentivi :

**Reparto Giudiziario articolato su tre piani e composto da quattro sezioni interne "A, B, C e D"**

I piano Giudiziario : 1 A configurato quale sezione per "dimittendi" che ospita detenuti definitivi con pena non superiore ad 1 anno; 1 B cd "Pegaso" per i detenuti definitivi con pena fino a 5 anni ; 1 C destinato ai detenuti con problematiche di tossicodipendenza e con posizioni giuridiche miste; 1 D destinato ai detenuti coinvolti nel Progetto Rugby ed iscritti al Polo Universitario – Giallo Dozza (quest'ultima sezione è ispirata ad un regime interno di maggiore apertura dalle ore 8.30 alle ore 20.30) .

Data la particolare connotazione trattamentale delle sezioni 1B e 1D è prevista la sottoscrizione di un patto trattamentale per i detenuti ivi assegnati, come impegno al rispetto delle regole interne nell'ambito degli interventi di stimolo al rafforzamento del senso di responsabilità. La mancata adesione all'offerta trattamentale e/o la violazione delle regole vigenti all'interno della sezione potranno comportare, nei casi di maggiore gravità, anche l'esclusione del detenuto da quella sezione.

Regime di apertura interno - 1 A e 1 C : le camere detentive restano aperte dalle ore 8.30 alle ore 18.00 con intervalli di chiusura per gli accertamenti numerici previsti per le ore 11.30 e le ore 15.30. Le chiusure intermedie sono limitate al tempo strettamente necessario alla distribuzione del vitto e ai controlli numerici.



## Ministero della Giustizia

Nella sezione 1 B l'apertura è prevista dalle ore 8.30 alle ore 20.00 con gli intervalli di chiusura uguali a quelli previsti per le altre sezioni. Per la sezione 1 D Polo Universitario - Giallo Dozza gli orari di apertura sono 8.30-20.30.

I detenuti del I Piano Giudiziario possono fruire dei cortili passeggi esterni dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30. Il servizio doccia è fruibile quotidianamente durante gli orari di apertura delle camere detentive nell'unica sezione del Reparto in cui non è presente il servizio doccia all'interno delle camere di pernottamento.

**Il piano Giudiziario:** le quattro sezioni di questo piano non hanno una connotazione trattamentale specifica essendo destinate a detenuti con posizioni giuridiche miste, ad eccezione della sez. 2 A cd "Orizzonte" che ospita detenuti in fase di dimissione con pena non superiore ad 1 anno.

Nelle sezioni vige un regime di apertura delle camere detentive dalle ore 8.30 alle ore 18.00 con intervalli di chiusura per gli accertamenti numerici previsti per le ore 11.30 e le ore 15.30. Le chiusure intermedie sono limitate al tempo strettamente necessario alla distribuzione del vitto e ai controlli numerici.

Nella sezione 2 A del reparto l'apertura è prolungata fino alle ore 20.00.

I detenuti del II Piano Giudiziario possono fruire dei cortili passeggi esterni dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30. Il servizio doccia è fruibile quotidianamente durante gli orari di apertura delle sezioni.

**III piano Giudiziario:** sezioni A e B destinate ai detenuti del circuito Alta Sicurezza. Le due sezioni sono caratterizzate da un regime detentivo che consente l'apertura delle camere detentive dalle 08.15 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

La sezione C è riservata ai detenuti del circuito Alta Sicurezza cc.dd. "Protetti" mentre la sezione D ospita detenuti stranieri con posizione giuridica mista. In entrambe le sezioni vige un regime di apertura dalle ore 8.30 alle ore 11.30 e dalla ore 12.30 alle 18.00.

Gli orari di fruizione dei passeggi ricalcano quelli delle altre sezioni del Reparto Giudiziario.

### Reparto Femminile

All'interno del reparto femminile è attiva la Sezione Girasole per la tutela della salute mentale in carcere, composta di 3 camere detentive, di cui 1 singola per portatrici di handicap. Il servizio di vigilanza del personale di Polizia penitenziaria è articolato con modalità dinamiche tramite un sistema di videosorveglianza.

Il reparto si compone di due sezioni: la sezione A, caratterizzata come sezione penale per detenute definitive con orari apertura maggiori (dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 12.30 alle 20.00) e la sezione B con caratterizzazione mista destinata anche alle detenute con posizione giuridica non definitiva. Le camere detentive in questa sezione sono aperte dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 12.30 alle ore 18.00.

Durante il regime di apertura delle camere detentive le detenute possono accedere ai passeggi esterni dalle ore 9.00 alle ore 11.15 e dalle ore 14.00 alle ore 15.20.

Il II piano del Reparto Femminile è stato trasformato in Polo trattamentale ed appositamente organizzato ed attrezzato per lo svolgimento delle variegate attività scolastiche, ricreative e lavorative.

**Reparto Infermeria** destinato ad ospitare gli ambulatori medici e gli atri locali in uso all'ASL per i colloqui con i vari operatori sanitari. Si struttura al suo interno in:

**Sezione Polo di Accoglienza** per i detenuti nuovi giunti che sono sottoposti ai preliminari screening sanitari. Il periodo di prima accoglienza è fissato in 14 giorni, procrastinabili in casi particolari, fatte salve le diverse esigenze legate al numero degli ingressi.

**I piano:** sezione dedicata ad attività sanitaria di livello più intenso per i detenuti che necessitano di un monitoraggio clinico più assiduo previo formale ricovero da parte dei sanitari.

Al I piano è attiva anche la Sezione cd. "Azzurra RH" destinata ai detenuti in regime di isolamento giudiziario, disciplinare e sanitario e alla gestione dei casi a rischio suicidario e la sezione cd "G.S" per la gestione dei casi non collocabili in altre sezioni per ragioni di incompatibilità o per motivi di opportunità penitenziaria a tutela della loro incolumità personale.

Il Reparto Infermeria è caratterizzato da un regime detentivo chiuso in ragione della particolare tipologia dei detenuti assegnati.

Compatibilmente con le loro condizioni di salute, i detenuti possono partecipare alle attività trattamentali esterne al reparto Infermeria, senza limitazioni in ragione della loro appartenenza.



## Ministero della Giustizia

Trattandosi sostanzialmente di reparto a particolare valenza sanitaria i detenuti possono utilizzare i fornellini a gas solo in determinati orari e per alimenti di facile preparazione o per riscaldare quelli già cotti. Possono essere stabilite limitazioni all'acquisto di generi alimentari al sopravvitto per ragioni inerenti alla salute dei detenuti ristretti in Infermeria, secondo indicazioni fornite dal responsabile del Presidio Sanitario.

**Reparto Penale** destinato ad ospitare detenuti con posizione giuridica di "definitivi" con pene superiori a 5 anni. Data la sua qualificazione trattamentale per i detenuti ivi assegnati è prevista la sottoscrizione del patto trattamentale, come impegno al rispetto delle regole interne nell'ambito degli interventi di stimolo al rafforzamento del senso di responsabilità. La mancata adesione all'offerta trattamentale e/o la violazione delle regole vigenti all'interno della sezione potranno comportare, nei casi di maggiore gravità, anche l'esclusione del detenuto da quella sezione, in coerenza con il principio di differenziazione dei circuiti penitenziari in base alle progressioni dei percorsi trattamentali dei singoli detenuti.

La sezione è ispirata ad un regime detentivo che prevede l'apertura delle camere detentive alle 08.30 e alle 20.00, con intervalli di chiusura per gli accertamenti numerici alle ore 11,30 e alle ore 15,30.

I detenuti del Reparto Penale possono fruire dei cortili passeggi esterni dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30. Il servizio doccia è fruibile quotidianamente durante gli orari di apertura delle sezioni.

All'interno del Reparto Penale sono attrezzati numerosi spazi trattamentali ed una specifica area per lo svolgimento delle attività lavorative specialistiche gestite da ditte esterne.

**Reparto Semiliberi** ove sono assegnati i detenuti in esecuzione della misura alternativa della semilibertà, del lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. anche nella forma più limitata all'interno dell'intercinta dell'istituto penitenziario. All'interno della sezione semiliberi è stato organizzato uno spazio trattamentale ove quotidianamente i detenuti possono accedere anche per la consumazione dei pasti compatibilmente con gli orari dei singoli programmi di trattamento: dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 11.30 alle ore 14.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.30.

### Art. 15

#### (Arredamento della camera e affissioni consentite)

(art. 16 L.O.P. - artt. 6 e 36 R.E.)

1. Le camere sono arredate nel rispetto degli ambienti e del decoro, in modo che la camera assuma l'aspetto di stanza che serva solo per il riposo.
  2. In essa sono presenti la branda con materasso, servizi igienici, armadietti e sgabelli in numero sufficiente per gli occupanti. Nelle camere di pernottamento del Reparto femminile e delle sezioni B, C, D del 1 piano Giudiziario ed in due camere del Reparto infermeria, i servizi igienici sono muniti di doccia interna.
  3. Nelle camere di pernottamento, soltanto nello spazio di propria pertinenza, è consentita l'affissione di immagini, foto, scritti e disegni, purché non siano offensivi della morale e non siano pregiudizievoli per l'ordine, disciplina e la sicurezza, non impediscano al personale di custodia di effettuare controlli e siano realizzati in modo da non arrecare danno alcuno ai beni mobili ed immobili dell'Amministrazione.
  4. In caso di danneggiamento dei beni mobili ed immobili, presenti nella camera detentiva, viene attivata la procedura amministrativa per il risarcimento del danno.
- In ogni sezione sono previsti locali per lo svolgimento di attività ricreative e trattamentali al fine di consentire una gestione cooperativa della vita quotidiana.

### Art. 16

#### (Giochi consentiti)

(art. 16 L.O.P. - art. 36 R.E.)

1. Oltre alle attività di svago in comune organizzate dagli operatori è consentito nelle camere di pernottamento e negli spazi destinati alla vita in comune, il gioco della dama, degli scacchi e l'esecuzione di puzzle o similari.
2. Sono, inoltre, consentiti i giochi di carte ad eccezione di quelli vietati dalla normativa vigente.



## Ministero della Giustizia

3. Nell'esecuzione dei giochi è comunque vietata, sia da parte dei partecipanti che da parte dei terzi, l'effettuazione di scommesse o il perseguimento di fini di lucro. È in ogni caso vietato qualsiasi gioco d'azzardo.
4. I mezzi per lo svolgimento dei giochi consentiti rientrano tra gli oggetti che i ristretti possono detenere.

### Art. 17

#### (Colloqui con i familiari, i conviventi ed altre persone. Tempi e modalità)

(art. 18 L.O.P. - artt. 36 e 37 R.E)

-  colloqui con i familiari, conviventi ed altre persone sono autorizzati dalle Autorità indicate nell'art. 18 O.P., come riformulato dal Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 123. Salvo quanto disposto dall'art. 18 bis, le autorizzazioni ai colloqui visivi sono rilasciate dall'autorità giudiziaria procedente per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, mentre per gli altri imputati e per i definitivi provvede il direttore dell'istituto penitenziario.
2. I colloqui si svolgono nei locali comuni, all'uopo predisposti, sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di Polizia Penitenziaria. Nei limiti della possibilità logistica sarà favorita una dimensione riservata del colloquio, mentre particolare attenzione sarà riservata al colloquio con i figli minori di 14 anni.
  3. I colloqui hanno la durata massima di un'ora, salve deroghe previste all'art. 37, comma 10 del Regolamento d'esecuzione.
  4. I colloqui con familiari, conviventi e terze persone si svolgono tutti i giorni dal lunedì al sabato e l'ingresso per l'accettazione delle predette persone è autorizzato sulla base di specifici turni nella fascia oraria 08.30 - 14.00. Nel caso in cui l'ingresso al colloquio sia programmato per le ore 14.00 non sarà possibile autorizzare lo svolgimento di colloqui straordinari. Il servizio colloqui è attivo fino alle ore 16.00.
  5. Al fine di favorire il più possibile i contatti tra i detenuti e i familiari, ottimizzando i tempi di attesa, è attivo un servizio di prenotazione dei colloqui suddividendo gli accessi in 5 turni (h 8.30, h 10.00, h 11.30, h 13.00, h 14.00). La prenotazione può avvenire telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00 oppure tramite lo sportello attivo all'Ufficio Rilascio Colloqui direttamente dai familiari del detenuto. In alternativa è consentita anche la prenotazione via email.
  6. Per esigenze organizzative, connesse all'elevato numero dei detenuti, è stato necessario predisporre una programmazione delle giornate di colloquio in base alla sezione di appartenenza secondo il prospetto di seguito delineato:

Lunedì 1° venerdì del mese 3° sabato del mese	Reparto Infermeria GS -RH 3 Piano sez. 3C e 3D
Lunedì 4° venerdì del mese 2° sabato del mese	Reparto Semiliberi
Martedì 4° Venerdì del mese 2° Sabato del mese	Reparto Femminile



## Ministero della Giustizia

<b>Giovedì</b> 2° Venerdì del mese 4° Sabato del mese	I Piano Giudiziario Sez. A,B,C,D
<b>Martedì</b> 4° venerdì del mese 2° Sabato del mese	II Piano Giudiziario Sez. A,B,C,D

<b>Mercoledì</b> 3° Venerdì del mese 1° Sabato del mese	III Piano Giudiziario Sez. A e B
<b>Giovedì</b> 2° Venerdì del mese 4° Sabato del mese	Reparto Penale

I colloqui cc.dd "Interni" tra detenuti si svolgono esclusivamente nelle giornate del Lunedì.  
E' prevista la chiusura del servizio dei colloqui il 5° Venerdì e il 5° sabato di ogni mese.

7. L'arredamento della sala colloqui è predisposto utilizzando tavolini, di norma, non superiori a quattro posti.
8. Sono favoriti, quanto più possibile, i colloqui in spazi comuni all'aperto (area verde) e sono attrezzati appositi spazi per l'accoglienza dei bambini e dei figli in età adolescenziale (ludoteca). I locali della ludoteca sono adeguatamente attrezzati per ospitare minori, sia con arredo che con giochi specifici per bambini.
9. Il servizio della ludoteca è organizzato in collaborazione con "Telefono Azzurro", le cui volontarie garantiscono la loro presenza per attività di animazione e di assistenza ai genitori nella conduzione del colloquio con i figli minori, nei giorni in cui sono presenti, previo accordo con la Direzione, i volontari di "Telefono Azzurro", nei limiti della vigenza temporale del relativo progetto trattamentale. "Telefono Azzurro", di concerto con la Direzione, periodicamente organizza iniziative trattamentali di varia natura per favorire e migliorare il rapporto di genitorialità. In occasione di questi eventi i detenuti sono autorizzati ad effettuare colloquio in via straordinaria con i propri figli.
10. In chiave trattamentale sono consentiti anche i colloqui dei detenuti con i cani nell'area verde o in appositi locali appositamente individuati, previa formalizzazione di apposita richiesta del detenuto e presentazione di idonea documentazione attestante la proprietà del cane e quella sanitaria.
11. I colloqui con i difensori si svolgono in appositi locali e si applicano le disposizioni in materia contenute nel codice di procedura penale (art. 104), e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari.
12. I colloqui con i difensori si svolgono tutti i giorni (ad eccezione di quelli festivi) dalle ore 8.30 alle ore 14.30, previa prenotazione via email da inviarsi il giorno precedente a quello della visita, purchè la comunicazione avvenga entro le ore 14.00. E' sempre consentita la prenotazione telefonica dei colloqui con l'avvocato.
13. I colloqui, debitamente autorizzati, dei rappresentanti diplomatici e degli agenti consolari con i connazionali detenuti, hanno luogo secondo gli orari e con le modalità fissate per i difensori.
14. Durante l'esecuzione della pena, i ristretti hanno diritto ad avere sempre colloqui con i Garanti dei diritti dei detenuti.



## Ministero della Giustizia

### Art. 18

(Corrispondenza telefonica. Tempi e modalità)

(art. 18 L.O.P. - artt. 36 e 39 R.E)

1. La corrispondenza telefonica, debitamente autorizzata dall'Autorità competente (ovvero dall'Autorità Giudiziaria procedente per gli imputati fino alla sentenza di I grado, individuata ai sensi dell'art. 11 O.P. come modificato dal D.LGS n.123/2018, e dal Direttore dell'Istituto penitenziario per gli altri casi) e alle condizioni stabilite dall'art. 39 del Regolamento di Esecuzione, viene effettuata a spese dell'interessato mediante l'uso della scheda prepagata adoperando le cabine site nella sezione detentiva di appartenenza.
2. I ristretti possono acquistare la scheda telefonica prepagata mediante richiesta avanzata alla Direzione dell'Istituto.
3. I detenuti sono autorizzati ad effettuare le telefonate ordinarie ai familiari e quelle straordinarie ai familiari/o conviventi con carattere di permanenza su utenze fisse dalle ore 11.00 alle ore 19.45 in modo autonomo accedendo direttamente alla cabina telefonica, compatibilmente con gli orari di apertura delle camere detentive.
4. Le telefonate straordinarie *una tantum*, verso utenze mobili (cellulari), avvocati e chiamate verso altri istituti penitenziari vengono invece effettuate con l'ausilio necessario dell'operatore telefonico.
5. La durata massima della conversazione è di dieci minuti.
6. Per le chiamate verso gli avvocati permane la regola della qualificazione straordinaria se il detenuto effettua regolari telefonate con i familiari o con altre persone debitamente autorizzate.
7. Il Direttore può autorizzare lo svolgimento della corrispondenza telefonica in orario diverso da quello sopra specificato, qualora risulti comprovata l'impossibilità o la particolare difficoltà per il detenuto di effettuarla negli orari previsti o qualora le esigenze di servizio lo richiedessero.
8. Per ogni dettaglio sull'organizzazione del servizio e sulla relativa disciplina, si rimanda agli specifici ordini di servizio diramati in materia.

### Art. 19

(Corrispondenza telegrafica ed epistolare. Tempi e modalità)

(art. 18 L.O.P. - artt. 36 e 38 R.E)

1. Ai fini della mera ispezione prevista e disciplinata dall'art. 38, comma 5 e seguenti del regolamento di esecuzione, la corrispondenza in arrivo in busta chiusa è aperta, alla presenza del detenuto destinatario e dietro sua autorizzazione, da un incaricato del Direttore, al fine di controllare l'assenza di valori, oggetti e generi non consentiti garantendo l'assenza di controllo dello scritto. Sul plico devono essere sempre chiaramente indicate le generalità del mittente.
2. Qualora il detenuto si rifiuti di autorizzare l'apertura per i consueti controlli e non sia possibile verificarne il contenuto attraverso le apparecchiature elettroniche in uso, atte a rilevare la presenza di valori, oggetti e generi non consentiti, ci si rivolgerà all'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 38 del regolamento d'esecuzione.
3. La corrispondenza in arrivo è distribuita entro la giornata in cui perviene; il prelievo di quella in partenza è eseguito entro le ore 20.00 di ogni giorno per il circuito Alta Sicurezza e entro le ore 24.00 per le restanti sezioni. La spedizione viene effettuata la mattina seguente eccetto che nei giorni festivi.
4. Nel caso in cui sia rinvenuto denaro all'interno della corrispondenza epistolare, sarà consegnato al contabile di cassa per la successiva restituzione al detenuto all'atto della dimissione, salvo casi di comprovata necessità che saranno valutati di volta in volta.
5. I telegrammi e le raccomandate in arrivo sono consegnati al destinatario non appena pervenuti; quelli in partenza, redatti sull'apposito modulo fornito dalla Direzione, sono altresì inoltrati nel più breve tempo possibile eccetto che nei giorni festivi.
6. Le spedizioni di telegrammi e raccomandate avviene previa acquisizione dei fondi disponibili in capo al mittente.



## Ministero della Giustizia

- Per le limitazioni alla corrispondenza epistolare si richiamano le disposizioni dell'art. 18 ter, anche in relazione alle nuove competenze decisionali previste dalla Riforma dell'Ordinamento Penitenziario di cui al D.Lgs n. 123/2018 (nei confronti dei definitivi interviene il magistrato di sorveglianza, mentre per gli imputati nei diversi gradi di giudizio decide l'autorità giudiziaria procedente ai sensi dell'art. 279 c.p.p.).
8. Le comunicazioni previste dall'art. 29 della legge 354/75 (comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi) e dagli articoli 23 (modalità dell'ingresso in istituto) e 62 (comunicazione dell'ingresso in istituto) del regolamento d'esecuzione, hanno corso senza ritardo e senza limiti di orario.

### Art. 20

#### (Servizio di lavanderia e cambio biancheria)

(art 16 L.O.P. - artt. 9 e 36 R.E.)

1. Tutti gli effetti del corredo dell'Amministrazione devono essere lavati prima della consegna ai detenuti.
  2. Il cambio delle lenzuola fornite dall'Amministrazione verrà effettuato con cadenza quindicinale. I detenuti che fanno uso di vestiario e corredo personale, nel caso in cui non possano fruire del relativo cambio da parte dei familiari tramite il settore colloquio, potranno usufruire del servizio di lavanderia a proprie spese secondo modalità organizzative ancora in corso di definizione.
  3. In linea generale, per la fruizione del servizio lavanderia, come descritto al comma 2, i detenuti dovranno fare apposita richiesta alla Direzione, tramite moduli appositamente predisposti in modo da consentire successivamente alla Direzione il relativo addebito sul conto corrente personale di ciascun beneficiario del servizio di lavanderia.
  4. La Direzione è, comunque, esonerata dall'eventuale danneggiamento dei capi di vestiario e corredo personali eventualmente verificatosi a seguito del servizio in parola.
- Al detenuti e internati è fatto assoluto divieto di stendere i capi di vestiario e corredo personali e/o appartenenti all'Amministrazione sulle sbarre delle finestre.
- In tal senso la Direzione predispone in appositi spazi comuni la fornitura di stenditoi, in numero adeguato e sufficiente, per le esigenze della popolazione detenuta presente nelle rispettive sezioni dell'istituto.

### Art. 21

#### (Servizio di barberia)

1. Il servizio di barberia è effettuato all'interno di ciascuna sezione detentiva ad opera del detenuto lavorante incaricato di tale servizio, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

SEZIONE	GIORNATE e ORARI
I piano Giudiziario	Dal Lunedì al sabato h 13.30-16.30
II Piano Giudiziario	Dal Lunedì al sabato h 9.00 -12.00
III Piano Giudiziario	Dal Lunedì al sabato h 9.00-12.00
Reparto Penale e Sezione Infermeria	Dal Lunedì al sabato h 10.00-12.00 e 13-30-15.30



## Ministero della Giustizia

Reparto Femminile	lunedì-giovedì e sabato h. 9.00-12.00
	Martedì-Mercoledì e Venerdì h. 15.00- 18.00

2. L'addetto al servizio può utilizzare esclusivamente gli strumenti di lavoro forniti a tal fine dalla Direzione facendone riconsegna al personale di custodia al termine dell'attività.
3. E' consentito a tutti i detenuti l'uso del rasoio elettrico personale in alternativa all'acquisto di lamette al servizio sopravvivo.

### Art. 22

#### (Servizio sanitario)

*(art. 11 L.O.P. – artt. 17,18,19,20 R.E come modificato dal D.L. 124 del 02.10.18)*

1. Il servizio sanitario viene organizzato in base agli specifici accordi che intervengono tra la Direzione e la competente A.S.L.
2. Le visite mediche giornaliere agli ammalati ed a coloro che ne facciano richiesta vengono effettuate, di norma, negli ambulatori ubicati in ogni piano detentivo negli orari che sono stabiliti dalla Direzione Sanitaria in accordo con la Direzione e comunicati con appositi avvisi ai detenuti. Sono attivi 7 ambulatori nei Reparti Femminile, Semiliberi, Penale, Infermeria e Nuovi giunti, I e II Piano Giudiziario e III piano.
3. Le visite presso gli ambulatori vengono effettuate tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Per il Reparto femminile le visite sanitarie programmate sono effettuate tre volte alla settimana (di norma lunedì, mercoledì e venerdì), ferme restando le urgenze e le visite mediche di primo ingresso che sono assicurate nell'immediatezza. Presso l'istituto è presente un servizio di guardia medica nelle ore serali e notturne composto da 1 medico e 1 infermiere. Il personale medico interviene nelle emergenze e provvede alle visite di primo ingresso.
4. Al fine di assicurare la più ampia tutela della salute dei detenuti, è stato attivato un servizio sanitario di cronicità gestito da un unico sanitario per garantire continuità ed uniformità del servizio di assistenza ai malati cronici.
5. È attivo un servizio specialistico psichiatrico ed è stata istituita all'interno del Reparto Femminile la sezione Girasole per la tutela della salute mentale in carcere, composta da tre camere detentive ed organizzata secondo un regime detentivo aperto dalle ore 8.30 alle ore 20.00, con possibilità di fruire di una sala da pranzo in comune e di stanze per le attività trattamentali, terapeutiche e lavorative (ordine di servizio n. 1 del 30 gennaio 2017).
6. Per il dettaglio dei servizi sanitari specialistici si rimanda alla Carta dei Servizi Sanitari e al Protocollo di Intesa sull'assistenza sanitaria sottoscritto con la AUSL il 26 marzo 2016, allegati al presente Regolamento.
7. Il sanitario riferisce giornalmente al Direttore le novità di rilievo che interessano la salute dei singoli e della collettività. Analoga comunicazione al Direttore e al Magistrato di Sorveglianza viene assicurata nel caso in cui all'atto della visita sanitaria di primo ingresso siano accertate lesioni che possano ricondursi a violenze o maltrattamenti fisici subiti all'esterno dal detenuto.
8. Inoltre i sanitari garantiscono frequenti visite mediche e controlli di tipo sanitario indipendentemente dalla richiesta degli interessati.
9. In coerenza con le previsioni dell'art. 11 O.P. come modificato dal D.Lgs n. 123/2018 e con quelle dell'articolo 17 commi 6 e 7 del Regolamento di Esecuzione, possono essere autorizzate le visite dei sanitari di fiducia a spese del detenuto interessato. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici, da effettuarsi a spese degli interessati all'interno dell'istituto penitenziario. Tali trattamenti, debitamente autorizzati, si svolgono nel settore degli ambulatori specialistici, sulla base di accordi intercorsi con il Servizio Sanitario Interno.



## Ministero della Giustizia

10. Le visite sanitarie ai detenuti addetti ad attività lavorative interne all'istituto penitenziario sono effettuate dal medico del lavoro nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
11. La somministrazione ai detenuti ed internati di farmaci è effettuata dagli infermieri, secondo prescrizione medica, che ne controllano l'effettiva assunzione.
12. Gli orari di somministrazione della terapia farmacologica ai detenuti sono di norma i seguenti:  
Mattino: fascia oraria dalle 07.00 alle 9.00; ore 12.00 terapia somministrata negli ambulatori Interni ai piani detentivi. Sera: fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Al Reparto penale è programmato un unico turno di distribuzione della terapia nella fascia oraria 7.00-9.00.
13. I detenuti ed internati non possono tenere presso di sé sostanze medicinali di qualsiasi tipo salva precisa e motivata prescrizione medica.
14. Gli eventuali accumuli di farmaci di qualsiasi genere da parte dei ristretti ed accertati dalla Direzione sono ritirati e segnalati al responsabile della Direzione Sanitaria Penitenziaria per gli interventi di propria competenza e per eventuali valutazioni sulla modifica e/ o riduzione della terapia. Gli accumuli dei farmaci integrano gli estremi di infrazione disciplinare prevista nell'art. 76 reg. es. e ad essi consegue, pertanto, l'avvio del procedimento disciplinare.
15. Tutti i generi di tipo farmaceutico richiesti dai detenuti mediante richiesta mod. 393, per i quali è necessario che l'acquisto avvenga esclusivamente presso le farmacie, possono essere consentiti solo previa espressa prescrizione del sanitario apposta sulla medesima richiesta avanzata dall'interessato. Invece, per i cosiddetti "prodotti sanitari da banco" l'acquisto è consentito tramite l'impresa di mantenimento interna, sempre previo nulla osta sanitario.

In coerenza al Protocollo di Intesa sottoscritto con la AUSL sul rischio suicidario dei detenuti, all'atto della visita di primo ingresso il sanitario effettua una valutazione relativa al *grading* del rischio suicidario.

I detenuti nuovi giunti sono assegnati al Polo Accoglienza del Reparto Infermeria per un periodo di 14 giorni. Il tipo di allocazione (in camera singola, condivisa o camera *ad hoc*) viene stabilito sulla base delle indicazioni del medico a seconda del *grading* di rischio rilevato.

Sulla base del *grading* di rischio rilevato saranno attivati gli interventi di tutte le professionalità coinvolte nella gestione del detenuto ed espressamente delineate nel Protocollo di Intesa, a cui si rimanda per il dettaglio degli interventi.

La valutazione del *grading* di rischio suicidario non è limitata ai detenuti cc.dd. nuovi giunti ma è assicurata anche nel corso della detenzione a tutti i ristretti che evidenzino criticità in tal senso.

Con cadenza mensile il Responsabile UOSD Sanità Penitenziaria AUSL convoca appositi incontri multiprofessionali per un confronto sui casi ritenuti maggiormente a rischio, al fine di intraprendere azioni comuni per il superamento della fase di criticità.

### Art. 23

#### (Informazione e Servizio di biblioteca)

(art. 16 L.O.P. - artt. 36 e 21 R.E.)

1. Entro i limiti di spesa di cui al 6° comma e le possibilità di deroga di cui al 7° comma dell'art. 57 del Regolamento di Esecuzione, ciascun detenuto può disporre dell'acquisto di giornali, periodici e libri in libera vendita all'esterno.
2. I quotidiani ed i periodici sono forniti alla data della pubblicazione, fermo il diritto del detenuto di ricevere detta stampa in abbonamento.
3. Nessun limite è posto alla ricezione di giornali e libri in libera vendita all'esterno e, comunque, editi con l'osservanza delle norme di legge.
4. Il diritto all'informazione può essere garantito anche attraverso l'accesso a siti informativi nell'ambito di progettualità trattamentali definite di volta in volta.
5. La Casa Circondariale di Bologna è dotata di 8 biblioteche:
  - BIBLIOTECA/AUDIOTECA presso l'Area Pedagogica Comune (biblioteca centrale);
  - BIBLIOTECA DEL PENALE;



## Ministero della Giustizia

- FONDO PAVARINI presso la sezione Penale;
  - BIBLIOTECA DEL FEMMINILE;
  - BIBLIOTECA DEL POLO UNIVERSITARIO presso il primo piano braccio D del Reparto Giudiziario;
  - BIBLIOTECA DEL 2° PIANO GIUDIZIARIO;
  - BIBLIOTECA DELL'ALTA SICUREZZA;
  - BIBLIOTECA DELL'INFERMERIA.
6. La biblioteca centrale è aperta secondo il seguente calendario:  
ORARIO ESTIVO (dalla seconda settimana di luglio alla seconda settimana di settembre incluse) dal lunedì al sabato: 9.00-12.00.  
ORARIO INVERNALE (dalla terza settimana di settembre alla prima settimana di luglio incluse): dal lunedì al venerdì: 9-12.30 - 13.30-17.30; sabato 9.00-12.00.  
I detenuti potranno accedere alla sala biblioteca in numero non superiore a 20 unità per volta. Se le richieste di accesso dovessero risultare superiori a 20 unità il personale in servizio darà la priorità ai detenuti iscritti a corsi scolastici o universitari.
7. Per ciascuna sezione del carcere è conferito incarico a detenuti volontari referenti per il Prestito Interbibliotecario. Ad alcuni di essi è conferito l'ulteriore incarico di bibliotecario. Il servizio di biblioteca è garantito solo alla presenza di almeno uno dei bibliotecari preposti.
8. Nelle biblioteche interne alle sezioni non sono programmati orari di apertura agli altri detenuti, essendo prevista l'erogazione dei libri tramite il detenuto-bibliotecario che provvede a consegnarli al richiedente.
9. E' consentito il prestito di non più di due libri per volta, per una durata massima non superiore ai 15 giorni, prorogabili per non oltre 15 giorni. La restituzione può avvenire anche tramite altro detenuto.
10. In caso di mancata restituzione della pubblicazione ricevuta, ovvero in caso di danni arrecati alla stessa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge ed agli articoli 72 e 77, comma 1, n. 13, del regolamento di esecuzione. Al fine di ottenere il recupero, anche coattivo, delle pubblicazioni non restituite, su ordine del Direttore sono ammesse l'ispezione della camera e la perquisizione personale.
11. Nella biblioteca devono essere tenute copie del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale, dell'Ordinamento Penitenziario, del Regolamento di Esecuzione, del Regolamento Interno, nonché copia di tutte le altre disposizioni attinenti i diritti e doveri dei detenuti, la disciplina e il trattamento.
12. All'interno della Casa Circondariale di Bologna è attivo da anni il PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - SALABORSA, a seguito di formale convenzione sottoscritta con le biblioteche comunali. I volontari di Sala Borsa, anche per il tramite di detenuti bibliotecari, sono autorizzati a dotare i detenuti che si avvalgono del prestito interbibliotecario di apposita TESSERA INDIVIDUALE DI ISCRIZIONE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI BOLOGNA, indicanti il solo nominativo al fine di agevolare le procedure di prestito. La tessera non rappresenta un documento ufficiale e perde di validità al momento della scarcerazione.
13. Tramite la scheda disponibile presso le biblioteche della casa Circondariale è possibile richiedere libri e fotocopie. E' possibile richiedere libri e fotocopie una volta ogni 45 giorni. E' possibile ricevere due libri alla volta. Il libro ricevuto può essere detenuto per 30 giorni e va riconsegnato al bibliotecario di questo istituto penitenziario.

### Art. 24

(Servizio di cucina)

( art. 9 L.O.P. - art 36 R.E.)

1. Ogni mattina alle ore 7.00 l'operatore penitenziario preposto al servizio di cucina, coadiuvato dai detenuti lavoranti al servizio stesso, provvede al prelievo dei generi vittuari necessari per la confezione del vitto.
2. Alle operazioni di consegna dei generi presenziano i detenuti facenti parte della rappresentanza di cui all'art. 9 O.P., nonché un delegato del direttore, designato sulla base di turnazioni settimanali.



## Ministero della Giustizia

3. Alla rappresentanza suddetta è giornalmente fornita copia della tabella recante l'indicazione della quantità dei generi spettanti a ciascun detenuto o internato e con l'indicazione giorno per giorno del numero complessivo dei detenuti ai quali deve essere somministrato il vitto.
4. La rappresentanza di cui sopra verifica l'integrale utilizzazione dei generi prelevati per la confezione del vitto, controllandone la preparazione e la distribuzione ed annotando eventuali osservazioni sull'apposito registro, da sottoporre giornalmente al visto del Direttore.
5. Qualora, nel corso delle operazioni di controllo, si riscontrassero irregolarità o sorgessero divergenze, verrà immediatamente informata la Direzione per gli opportuni provvedimenti.

### Art. 25

#### (Distribuzione e consumazione del vitto)

(Art. 16 L.O.P. - Art. 13 R.E)

1. Il vitto, confezionato nei locali della cucina, viene distribuito ai detenuti nei luoghi ove deve essere consumato. Sono attive due cucine, una per i Reparti maschili e una per il Reparto Femminile.
2. La distribuzione è effettuata da appositi detenuti incaricati nei seguenti orari:
  - a. Distribuzione colazione alle ore 07:30 circa;
  - b. Distribuzione del pranzo dalle ore 11,30 alle ore 12:00 circa;
  - c. Distribuzione della cena dalle ore 17:30 alle ore 18.00 circa.
3. Tutti coloro che curano la preparazione e la distribuzione del vitto indossano un camice fornito dall'amministrazione e sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme di legge e di igiene personale.
4. Essi sono sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente.
5. Il servizio cucina garantisce anche la preparazione dei vitti speciali prescritti per ragioni sanitarie, secondo quanto stabilito anche dalle tabelle vittuarie ministeriali. E' assicurato anche il vitto vegetariano e quello per celiaci. E', inoltre, garantita un'alimentazione rispettosa del credo religioso dei detenuti.
6. Per la preparazione dei vitti speciali è stata organizzata ed attrezzata apposita ala della cucina generale del Reparto maschile, in modo da consentire idonea separazione nel processo di manipolazione degli alimenti e di preparazione del vitto.

### Art. 26

#### (Modalità di sorteggio delle rappresentanze)

(artt. 9, 12, 27 e 31 L.O.P. - artt. 12, 21 e 59 R.E.)

3. Per ciascuna delle tre rappresentanze previste dagli artt. 9, 12 e 27 della Legge penitenziaria, sono sorteggiati, oltre ai componenti effettivi nel numero stabilito dagli artt. 12, 21 e 59 del Regolamento di Esecuzione, anche i componenti supplenti in eguale numero.
4. Per il rappresentante previsto dall'art. 20, nono comma, della legge, viene sorteggiato un solo supplente.
5. La rinuncia alla nomina, da parte del detenuto, è consentita soltanto per giustificati motivi.
6. L'ingiustificato rifiuto ad assolvere ai compiti di rappresentanza è annotato nella cartella personale del detenuto.
7. Quando, per taluno dei rappresentanti, sussiste l'impossibilità assoluta di svolgere le mansioni, nella funzione subentra il primo dei sostituti.
8. La rappresentanza di cui all' art. 9 della Legge penitenziaria dura in carica un mese, mentre le rappresentanze di cui agli artt. 12 e 27 della legge stessa durano in carica 1 anno e, comunque, sino a nuovo sorteggio.
9. I sorteggi avvengono entro i cinque giorni precedenti l'inizio del periodo di durata in carica e si svolgono nei locali indicati dalla Direzione.
10. Alle operazioni di sorteggio presiede il Direttore, o un suo delegato, alla presenza di un appartenente al ruolo degli ispettori o sovrintendenti di Polizia Penitenziaria e dei rappresentanti effettivi uscenti.



## Ministero della Giustizia

11. Le modalità del sorteggio garantiscono a tutti i detenuti uguali possibilità di nomina; si procederà al sorteggio di un numero che corrisponderà al numero in elenco del detenuto estratto.
12. I primi sorteggiati sono i membri effettivi, i seguenti, nell'ordine, sono membri supplenti.
13. Delle operazioni è redatto un verbale che viene sottoscritto dai presenti.
14. Subito dopo il sorteggio si provvede all'affissione, in ogni Sezione dell'Istituto, dell'elenco dei detenuti chiamati a comporre le rappresentanze.

### Capo Terzo

(Osservazione e Trattamento, modalità degli interventi del trattamento, corsi di istruzione e di formazione professionale, comunità esterne e religione)

#### ART.27

(Attività Osservazione e Trattamento)

(artt. 13- 15 L.O.P.- artt. 27-28-29 R.E)

1. Le attività di osservazione e trattamento si svolgono sotto la responsabilità del Direttore dell'istituto.
2. Nell'organizzazione delle attività di osservazione e trattamento dei condannati nell'ambito dell'istituto, il Direttore si avvale della collaborazione dei responsabili dell'area della sicurezza, dell'area educativa, dell'area sanitaria, di quella amministrativo-contabile e dell'area penale esterna.
3. A tale scopo il Direttore convoca periodicamente i suddetti operatori per procedere all'esame della situazione dell'istituto in relazione alla programmazione ed all'attuazione degli interventi utili ai fini dell'osservazione della personalità dei condannati e degli internati ed al trattamento rieducativo.
4. E' previsto l'intervento professionale degli esperti ex art. 80 c. 4 O.P. e può essere richiesto l'intervento degli insegnanti dei corsi scolastici e professionali, del cappellano e di tutti gli operatori che, a vario titolo, partecipano alle attività trattamentali.
5. L'osservazione è espletata nei confronti dei condannati presenti in Istituto.
6. L'osservazione è attuata per le finalità e con le modalità di cui agli artt. 13 e 15 O.P. come riformulato dal D.Lgs n.123/2018 ed impegna tutti gli operatori dell'Amministrazione, ciascuno per il settore di competenza.
7. Con gli interventi dell'assistente sociale, dell'educatore, dell'esperto ex art. 80 O.P. nonché, quando ritenuto necessario, degli operatori del Sert interno, vengono assunti gli elementi relativi al vissuto del soggetto, ai rapporti interpersonali, affettivi e socio-familiari.
8. Inoltre vengono acquisiti i dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali che concorrono ad una sempre più puntuale ed approfondita conoscenza del soggetto.
9. Con il condannato viene espletata una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere e sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione. Nell'ambito dell'osservazione viene verificata la disponibilità ad intraprendere un percorso di revisione critica e di cambiamento, con riferimento al modo in cui ha vissuto le proprie esperienze ed alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi di trattamento, incoraggiandolo a valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
10. In base ai risultati dell'osservazione l'equipe trattamentale formula le indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare e viene compilato il relativo programma individualizzato di trattamento. La prima formulazione del programma trattamentale è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena (art. 13 O.P.).
11. Le riunioni di equipe si svolgono tutte le settimane previa formale convocazione ai componenti da parte del Responsabile dell'area trattamentale.



## Ministero della Giustizia

### ART.28

(Modalità degli interventi di trattamento)

(artt. 13- 15 L.O.P.- artt. 27-28-29 R.E)

1. Le modalità organizzative degli interventi degli operatori penitenziari e dei professionisti esterni vengono concordate tra questi e la Direzione nel quadro della programmazione generale delle attività trattamentali e del progetto annuale di istituto.
2. Il trattamento del condannato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, agevolando gli opportuni contatti con il mondo esterno e con la famiglia (art. 15, comma 1 OP).
3. Gli interventi di trattamento si attuano sia utilizzando le relazioni interpersonali che vengono instaurate nell'ordinario svolgimento della vita dell'Istituto, sia a mezzo di appositi incontri di gruppo e individuali.
4. Gli appositi incontri di trattamento avvengono ad iniziativa degli operatori penitenziari nonché su richiesta dei soggetti interessati.
5. In ogni caso la partecipazione dei detenuti e degli internati agli incontri è volontaria.
6. Gli assistenti volontari e le altre persone indicate nell'art. 17 della Legge Penitenziaria accedono all'Istituto nei giorni e nelle ore stabiliti dalla Direzione.
7. Essi svolgono la loro attività nei locali e nelle occasioni indicate dalla Direzione e seguendo le modalità organizzative concordate con la stessa.

### ART.29

(Corsi di Istruzione e di formazione professionale)

(artt. 15-19 L.O.P.- artt. 41-42-43-44-45 R.E.)

1. Nella previsione dei corsi di istruzione e di quelli di formazione professionale, la Direzione consulta gli organismi locali territorialmente competenti, ai fini di un opportuno coordinamento di tali corsi con quelli esterni.
2. Sono attivi corsi di Scuola Media e di Istruzione Superiore di indirizzo tecnico-commerciale nell'ambito del Progetto Sirio gestito dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore J.M Keynes. Sono attivi anche corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per i detenuti stranieri.
3. Sulla base di apposita convenzione sottoscritta con l'Università di Bologna è favorita il più possibile la frequenza agli studi universitari da parte dei detenuti, garantendone l'accesso gratuito. Sempre in linea con la convenzione citata è stato attivato all'interno dell'istituto penitenziario un Polo Universitario, ove sono assegnati i detenuti iscritti all'Università e ove sono organizzati spazi idonei per la preparazione degli esami e per favorire lo studio individuale e collettivo.
4. Sono organizzati corsi di formazione professionale nei diversi settori di interesse occupazionale (di norma in ambito informatico, nel settore cucina, nel settore edile, meccanico e sartoriale).
5. I detenuti e gli internati che, in possesso dei prescritti requisiti, desiderino partecipare ai corsi, devono presentare istanza in tempo utile.
6. A tale scopo, la Direzione svolge ampia e tempestiva attività di informazione e di sensibilizzazione.
7. Compatibilmente con le attività già avviate, possono essere ammessi a frequentare i corsi anche coloro che ne facciano richiesta dopo che i corsi stessi sono iniziati, previo accertamento dell'aspetto motivazionale e delle attitudini soggettive.
8. I detenuti che desiderano seguire i corsi di studio diversi da quelli organizzati in istituto prospettano i loro programmi alla Direzione che, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituto, ne consente, ove possibile, la realizzazione nel modo ritenuto più opportuno.
9. E' consentito, previa autorizzazione, l'espletamento di attività culturali autonome o autodidattiche.
10. I corsi di istruzione e quelli di formazione professionale si svolgono nei locali e negli orari stabiliti dalla Direzione.
11. Per il dettaglio delle attività scolastiche e di formazione professionale si rimanda ai Progetti di istituto annuali, pubblicati nelle biblioteche dell'Istituto.



*Ministero della Giustizia*

**ART.30**  
**(Lavoro)**

*(artt. 20-20 bis-21-25 L.O.P.-come modificati dal D.L. n. 124 del 02.10.18- artt. 47-48-49-50 R.E)*

1. La Direzione dell'istituto – di intesa con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria - si attiva, tramite opportune iniziative e anche con il coinvolgimento della Commissione prevista all'art. 20 comma 4 O.P. e dei servizi territoriali per l'impiego e per le attività produttive, per la individuazione di imprese pubbliche e private idonee e disposte ad offrire opportunità di lavoro e di formazione professionale ai detenuti ed internati, anche con le modalità previste dall'art. 21 bis O.P.
2. A seguito delle modifiche introdotte con Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, la Commissione è composta dal Direttore o altro dirigente delegato, dal responsabile dell'area sicurezza, dal responsabile dell'area giuridico-pedagogica, dal responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario, da un funzionario dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, dal Direttore del centro per l'impiego o suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Alla riunione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti.
3. In sede di Commissione Lavoro sono definiti i criteri di selezione dei detenuti e i punteggi da attribuire nelle valutazioni dei titoli e dei requisiti, tenendo conto delle indicazioni stabilite nella nuova formulazione dell'art. 20 O.P. A parità di condizioni saranno privilegiati i condannati, con esclusione di quelli sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14 bis. La Commissione individua quelle attività lavorative cui assegnare i detenuti in deroga agli elenchi e ai criteri di selezione per motivi di sicurezza. Resta salvo il potere del Direttore di derogare, per specifiche esigenze di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro predefiniti in sede di Commissione. Le intese raggiunte in Commissione Lavoro sono codificate in formali ordini di servizio.
4. Ai sensi dell'art. 20 dell'Ordinamento penitenziario, l'ammissione al lavoro è subordinata all'elaborazione di due distinte graduatorie, una generica per i lavori domestici ed un'altra per competenze specifiche e/o per mestiere. Per l'elaborazione della graduatoria per qualifiche la Direzione si avvale della collaborazione specialistica dello Sportello Lavoro che svolge compiti di selezione dei detenuti lavoratori ma anche di orientamento e formazione, nei limiti della vigenza temporale del relativo Progetto Formativo.
5. La graduatoria per competenze specifiche è articolata sulla base delle specifiche qualifiche attive all'interno dell'istituto penitenziario definite in sede di Commissione lavoro. Nella graduatoria generica, con turnazione mensile, sono inserite le attività lavorative residue, di norme legate alle pulizie interne alle sezioni detentive e di altre attività occasionali che, di volta in volta, possono essere stabilite dall'apposita commissione.
6. Nei giorni di domenica e festivi tutti i detenuti lavoratori fruirono della giornata di riposo, assicurando la continuità del servizio attraverso le opportune sostituzioni.
7. Sono attive all'interno della casa circondariale di Bologna diverse lavorazioni specialistiche gestite da cooperative sociali e da aziende esterne, che contribuiscono significativamente all'aumento del tasso di occupabilità professionale dei detenuti: Progetto Fare Impresa Dozza; Laboratorio RAEE per lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; progetto Liberiamo i Sapori per la produzione di mozzarelle e altri prodotti di caseificio; Progetto Semi di Libertà per la coltivazione della serra interna; laboratorio di sartoria Gomito a Gomito; progetto lavorativo di lavanderia. Per il dettaglio dei progetti di lavoro avviati all'interno del carcere si rimanda al Progetto di Istituto.
8. La Direzione programma l'assegnazione dei posti disponibili in modo da assicurare, per quanto possibile, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di tutti i detenuti ed internati, sia pure con orari ridotti, attivandosi per la rimozione degli ostacoli anche di natura strutturale alla realizzazione sperimentale di nuove lavorazioni ai sensi dell'art. 20 bis O.P.
9. Nello svolgimento del lavoro gli operatori penitenziari stimolano il senso di responsabilità dei detenuti ed internati, in modo che l'attività lavorativa sia svolta con impegno idoneo ad assicurare risultati economicamente utili.
10. Particolare attenzione viene riservata ai progetti di Pubblica Utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dei detenuti. I Progetti avranno ad oggetto attività in favore delle amministrazioni dello Stato, regioni, comuni, aziende sanitarie locali, enti ed organizzazioni che operano in materia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Le attività



## Ministero della Giustizia

rivolte ai progetti di pubblica utilità possono svolgersi anche all'interno dell'istituto penitenziario di Bologna, con la limitazione di non potersi sviluppare in relazione a quelle attività di gestione e di esecuzione dei servizi d'istituto.

11. I detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario o gratuito a sostegno delle famiglie vittime dei reati da loro commessi. L'attività è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti.

### ART.31

#### (Attività culturali, ricreative e sportive)

(artt. 15-27 L. O.P. - art. 59 R.E.)

1. L'istituto è dotato di impianto per la ricezione di trasmissioni televisive effettuate dalle emittenti esterne.
2. E' consentita e favorita l'attività sportiva negli spazi all'uopo destinati, presenti in tutti i reparti dell'Istituto.
3. L'attività sportiva individuale o di gruppo deve essere sempre condotta in modo da non recare molestie alla restante popolazione, con attrezzature fornite esclusivamente dalla Direzione e tali da non costituire strumento di pericolo.
4. La commissione di cui all'art. 27 della Legge Penitenziaria, anche su proposta del gruppo di osservazione e trattamento, promuove ogni altra attività ricreativa, sportiva e culturale compatibile con le strutture dell'Istituto eventualmente utilizzando l'apporto di associazioni o persone estranee all'Amministrazione. La commissione in questione è formata, oltre che dal direttore, dall'educatore e dagli assistenti sociali, anche dai mediatori culturali che operano all'interno dell'istituto ai sensi dell'art. 80 O.P.
5. La programmazione di dette attività viene articolata in modo da favorire la possibilità di espressione differenziate. Per il dettaglio delle attività e iniziative culturali, sportive e ricreative si rimanda ai Progetti di istituto annuali.

### ART.32

#### (Professione religiosa)

(art.26 L.O.P.- art. 58 R.E.)

1. L'istruzione e l'assistenza religiosa dei detenuti ed internati che professano il culto cattolico è affidata al Cappellano d'Istituto.
2. Le funzioni religiose sono celebrate, di regola, nella cappella dell'Istituto, dal cappellano o, in casi particolari, da altro ministro dello stesso culto, autorizzato dalla Direzione.
3. La celebrazione delle funzioni avviene con gli orari e le modalità concordate tra cappellano e Direzione, in linea di massima la mattina delle domeniche e dei giorni di festività religiosa, in modo che sia assicurata la possibilità di partecipazione alle funzioni religiose da parte di tutta la popolazione detenuta.
4. La partecipazione alle funzioni religiose, da parte di taluni detenuti o internati, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Direttore qualora sussistano eventuali problemi di incompatibilità o qualora sussistano altri gravi motivi riguardanti la sicurezza dell'istituto.
5. I tempi e le modalità delle funzioni religiose nonché degli incontri formativi sono tempestivamente resi noti alla popolazione detenuta mediante apposite comunicazioni ed affissioni.
6. I detenuti ed internati che professano una religione diversa da quella cattolica hanno diritto di ricevere, dietro loro richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa da parte dei ministri dei rispettivi culti, autorizzati con decreto del Ministro degli Interni - ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 520 del 29.11.95 - nonché di partecipare ai riti della propria confessione, in idonei locali, in giorni ed orari di volta in volta concordati tra la Direzione ed i rispettivi ministri di culto.
7. E' fatto salvo quanto previsto dalle leggi che regolano i rapporti tra lo Stato Italiano e le specifiche confessioni religiose diverse da quella cattolica.
8. Per il dettaglio delle progettualità ed iniziative religiose si rimanda ai Progetti di Istituto annuali.



*Ministero della Giustizia*

**ART.33**

**(Partecipazione della Comunità esterna)**

**(artt. 17-78 L.O.P. – art. 68 R.E.)**

1. La Direzione dell'Istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.
2. Nel corso delle periodiche riunioni indette dalla Direzione vengono esaminate proposte di intervento da parte di enti territoriali e di associazioni pubbliche e private, nonché di soggetti che svolgono attività in campo sociale ed assistenziale, al fine di agevolare e garantire quanto più possibile l'integrazione delle risorse per il reinserimento sociale dei condannati e degli internati.
3. Si individuano, altresì, le iniziative da prendere per sensibilizzare l'opinione pubblica e le amministrazioni locali alla problematica della detenzione ed al trattamento dei ristretti.
4. Si applicano comunque gli accordi ed i protocolli di carattere generale stipulati dal Ministro della Giustizia, dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o dalla Direzione Generale Detenuti e Trattamento.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*  
*Direzione Casa Circondariale*  
*Bologna "Rocco D'Amato"*

**VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGOLAMENTO INTERNO**

In data 12/12/2018 alle ore 10 presso la sala riunioni della Direzione, a seguito di regolare convocazione, si dà inizio alla riunione della Commissione prevista dall'art 16 O.P. in materia di Regolamento interno di Istituto.

Sono presenti, convocati con nota n. 54339 del 03/12/2018, il Direttore dell'Istituto dott.ssa Claudia Clementi, il Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Sabrina Bosi, il Responsabile dell'area giuridico-pedagogica, nonché preposto alle attività lavorative, dott. Massimo Ziccone e il Responsabile del servizio sanitario dell'istituto dott. Roberto Ragazzi.

Non sono presenti - seppur regolarmente convocati - il Cappellano Padre Marcello Mattè, per le ragioni esplicitate nella comunicazione allegata al presente verbale, e l'Assistente Sociale .

Si passa all'esame della bozza di Regolamento trasmessa in allegato alla convocazione.

La Commissione approva all'unanimità le modifiche proposte dal Cappellano Padre Marcello Mattè con la comunicazione allegata. Pertanto:

- l' art. 28 comma 4 è così modificato: "E' previsto l'intervento professionale degli esperti ex art. 80 c.4 O.P. e può essere richiesto l'intervento degli insegnanti dei corsi scolastici e professionali, del Cappellano, e di tutti gli operatori che, a vario titolo, partecipano alle attività trattamentali".
- l' art. 33 comma 3 è così modificato: "La celebrazione delle funzioni avviene con gli orari e le modalità concordate tra Cappellano e Direzione, in linea di massima la mattina delle domeniche e dei giorni di festività religiosa, in modo che sia assicurata la possibilità di partecipazione alle funzioni religiose da parte di tutta la popolazione detenuta".

La Commissione approva all'unanimità la modifica proposta dal Responsabile del servizio sanitario dell'istituto dott. Roberto Ragazzi. Pertanto:

- l' art. 14, nella parte che disciplina il Reparto Infermeria - 1° piano, è così modificato:  
"1° piano: sezione dedicata ad attività sanitaria di livello più intenso per i detenuti che necessitano di un monitoraggio clinico più assiduo previo formale ricovero da parte dei sanitari.
- Al 1° piano è attiva anche la Sezione cd. "Azzurra RH " destinata ai detenuti in regime di isolamento giudiziario, disciplinare e sanitario e alla gestione dei casi a rischio suicidario e la sezione cd "G.S" per

la gestione dei casi non collocabili in altre sezioni per ragioni di incompatibilità o per motivi di opportunità penitenziaria a tutela della loro incolumità personale.

- Il Reparto Infermeria è caratterizzato da un regime detentivo chiuso in ragione della particolare tipologia dei detenuti assegnati.
- Compatibilmente con le loro condizioni di salute, i detenuti possono partecipare alle attività trattamentali esterne al reparto Infermeria, senza limitazioni in ragione della loro appartenenza.
- Trattandosi di Reparto a particolare valenza sanitaria, i detenuti possono utilizzare i fornellini a gas solo in determinati orari e per alimenti di facile preparazione o per riscaldare quelli già cotti. Possono essere stabilite limitazioni all'acquisto di generi alimentari al sopravvitto per ragioni inerenti alla salute dei detenuti ristretti in Infermeria, secondo indicazioni fornite dal responsabile del Presidio Sanitario."

La Commissione approva all'unanimità le modifiche proposte dalla dr.ssa Bosi, Magistrato di sorveglianza. Pertanto:

- All'art. 2 l'ultimo periodo a partire dalle parole "Fuori dei casi..." viene individuato come comma separato con numerazione 4;
- All'art. 17, al punto 13 l'ultimo periodo relativo ai colloqui con i Garanti viene individuato come punto separato, con numerazione 14 e viene inserito il termine "sempre" tra "colloqui" e "con i Garanti".

Quanto ai refusi, il Direttore si assume l'incarico di procedere ad una attenta disamina del testo in modo da eliminarli in vista della prossima riunione della Commissione, che sarà convocata nel mese di Gennaio 2019.

Quanto proposto viene approvato all'unanimità dai presenti.

Alle ore 11 si chiude la riunione.

Bologna, il 12/12/2018

L.C.S.,

Dott.ssa Claudia Clementi




Dott.ssa Sabrina Bosi



Dott. Massimo Ziccone



Dott. Roberto Ragazzi





Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Casa Circondariale  
Bologna "Rocca D'Amato"

## VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE REGOLAMENTO INTERNO

In data 15/01/2019 alle ore 10 presso la sala riunioni della Direzione, a seguito di regolare convocazione, si dà inizio alla riunione della Commissione prevista dall'art 16 O.P in materia di Regolamento interno di Istituto

Sono presenti, convocati con nota n. 56260 e 56263 del 14/12/2018, il Direttore dell'Istituto dott.ssa Claudia Clementi, il Magistrato di Sorveglianza dott.ssa Sabrina Bosi, il Responsabile dell'area giuridico-pedagogica, nonché preposto alle attività lavorative, dott. Massimo Ziccone, il Responsabile del servizio sanitario dell'Istituto dott. Roberto Ragazzi, e il Responsabile Area Misure Comunità UIEPE Bologna dr Antonio Amato

Non è presente - seppur regolarmente convocato - il Cappellano Padre Marcello Mattè, che non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in merito alla convocazione

Si passa all'esame della bozza di Regolamento trasmessa in allegato alla convocazione, così come rivisitata a seguito delle modifiche proposte nella precedente riunione

La Commissione approva all'unanimità la bozza di Regolamento allegata alla convocazione

Alle ore 10 35 si chiude la riunione

Bologna, il 15/01/2019

L.C.S.,

Dott.ssa Claudia Clementi

Dott.ssa Sabrina Bosi

Dott. Massimo Ziccone

Dott. Roberto Ragazzi

Dr. Antonio Amato

## **PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLO ANAGRAFICO COMUNALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA**

Si conviene e si stipula che fra il

COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE NAVILE, qui rappresentato dal Dott. Massimiliano Danielli, domiciliato ai fini del presente Protocollo in Bologna presso la sede del Quartiere Navile via di Saliceto 5

e la

CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA, qui rappresentata dalla Dirigente della Convivenza della Casa Circondariale Dott.ssa Claudia Clementi, domiciliata ai fini del presente Protocollo in Bologna presso la Casa Circondariale in via del Gomito 2

- considerato in disposto della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 sull'Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente, nonché del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 di approvazione del nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, ed in particolare del combinato disposto degli artt. 5 (convivenza anagrafica), 6 (responsabile delle dichiarazioni anagrafiche), 8 (posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica), 10 (mutazioni anagrafiche), 22 (schede di convivenza), 23 (conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici), 34 (rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente);

- considerato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, cioè il nuovo regolamento generale UE sulla protezione dei dati (il «regolamento»), disciplina il trattamento dei dati personali relativi alle persone nell'UE, da parte di persone, società o organizzazioni.

### **Art. 1 FINALITA'**

La presente convenzione ha l'obiettivo di fornire un servizio dedicato a persone che in relazione alla loro particolare condizione di privazione delle libertà personali, necessitano di servizi in materia anagrafica e delle attività connesse.

### **Art. 2 OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA**

Oggetto del presente protocollo di intesa è la fornitura del servizio di Sportello anagrafico comunale presso la Casa Circondariale di Bologna in via del Gomito 2, al fine di favorire l'erogazione dei servizi anagrafici e di assicurare la regolarità della gestione ordinaria dei movimenti anagrafici.

### Art. 3 SERVIZI FORNITI DALLO SPORTELLO ANAGRAFICO

Lo sportello è dotato di postazione mobile con accesso alle banche dati anagrafiche locali e nazionali. Permette l'attività immediata di verifica delle eventuali posizioni anagrafiche dichiarate dai detenuti e dell'avvio di procedimenti in tempo reale.

- a) rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile consentita dalla legge, e di carte di identità.
- b) autenticazione di firme su dichiarazioni istanze e altri documenti previsti dalla normativa vigente.
- c) ricezione e registrazione delle richieste di iscrizione anagrafica in convivenza e mutazioni anagrafiche.
- d) prenotazione delle richieste di formazione degli atti di stato civile.

In caso di mancato accoglimento da parte del magistrato di sorveglianza dell'istanza per recarsi presso la casa comunale, l'ufficiale dello stato civile si recherà presso la Casa Circondariale per ricevere la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale.

- e) informazioni inerenti la materia anagrafica, di stato civile e servizi comunali.

### Art. 4 SERVIZI FORNITI ALL'UFFICIO MATRICOLA DELLA CASA CIRCONDARIALE

Per un costante aggiornamento dell'elenco delle persone residenti nella Casa Circondariale, lo Sportello Anagrafico fornisce all'Ufficio Matricola l'elenco aggiornato delle persone iscritte in Convivenza e riceve dallo stesso l'elenco delle persone da cancellare in quanto non più soggiornati.

### Art 5 ONERI DELLE PARTI

per la Casa Circondariale:

- messa a disposizione degli operatori comunali di una idonea postazione lavorativa con attrezzature di lavoro all'interno dell'Ufficio Matricola.
- messa a disposizione di personale di contatto con gli operatori comunali.

per il Comune di Bologna:

- messa a disposizione di personale dell'Urp del Quartiere Navile per lo svolgimento delle attività.
- accesso del personale alla Casa Circondariale con cadenza mensile o nell'eventualità, al bisogno dettato da casi particolari.

### Art. 6 COSTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Per l'attuazione del presente Protocollo le Parti si impegnano a concludere gli opportuni e necessari adempimenti a titolo gratuito, ferme restando le responsabilità relative e fatti salvi gli oneri di cui all'art. 5.

Ulteriori interventi specifici ed opportuni che si rendano necessari e non sono previsti nel presente protocollo, possono essere oggetto di specifica pattuizione di concerto tra le parti sottoscrittenti con idonei accorsi per l'imputazione dei relativi costi.

#### Art. 7 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SINERGI

Il presente protocollo viene inviato all'Ufficio del "Garante per i diritti delle persone private delle libertà personali" per lo sviluppo di eventuali e utili forme di collaborazione.

#### Art. 8 DURATA

Il presente Protocollo ha la durata di 1 anno e, per gli anni successivi, viene confermato tacitamente qualora non si manifestino espresse volontà di disdetta.

Le Parti si riservano la facoltà di disdetta con preavviso di tre mesi in caso di impossibilità sopravvenuta, forza maggiore, caso fortuito o per nuove e preclusive disposizioni di Legge.

#### Art. 9 CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dal presente Protocollo viene composta attraverso un idoneo tentativo di conciliazione amichevole tra le parti. In caso di esito negativo dello stesso, viene decisa a mezzo di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, di cui un rappresentante designato da ciascuna delle parti e un terzo rappresentante con le funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai due Arbitri, in caso di difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

#### Art. 10 REGISTRAZIONE

Il presente Atto può essere soggetto a idonea registrazione nelle forme prescritte dalla Legge.

Per il Comune di Bologna – Quartiere Navile  
il Direttore del quartiere Dott. Massimiliano Danielli

Per la Direzione della Casa Circondariale di Bologna  
la Dirigente della Convivenza Dott.ssa Claudia Clementi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E CONSERVATO AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 e S.M.I.

**GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALI**  
**Bilancio Organismo - Anno 2022**

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	BUDGET	SPESA	RESIDUO
Consumi specifici	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 2.400,83	€ 1.727,00	€ 673,83
	Giornali e riviste	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
<b>Totale Consumi specifici</b>		<b>€ 2.450,83</b>	<b>€ 1.777,00</b>	<b>€ 673,83</b>
Servizi centralizzati	Telefonia Mobile	€ 22,98	€ 22,98	€ 0,00
<b>Totale Servizi centralizzati</b>		<b>€ 22,98</b>	<b>€ 22,98</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale generale</b>		<b>€ 2.473,81</b>	<b>€ 1.799,98</b>	<b>€ 673,83</b>

**Dettaglio spese**

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	DATA REG.	FORNITORE	N. ORDINE SAP	FATTURA	DESCRIZIONE	SPESA
Consumi specifici	Altri servizi diversi n.a.c.	05/05/2022	L'ALTRO DIRITTO			Convenzione attività progettuali presso Casa Circondariale Rocco D'Amato	€ 400,00
		11/05/2022	ASSOCIAZION E AVOC			convenzione attività progettuali presso Casa Circondariale Rocco D'Amato	€ 900,00
		30/06/2022	IMMAGINI E SUONI SRL			ASSISTENZA AUDIO/VIDEO CONVEGNO GARANTE IN SALA TASSINARI 21/07/2022	€ 427,00
	Giornali e riviste	01/01/2022	GRANELLO DI SENAPE		4	RIVISTA RISTRETTI ORIZZONTI ANNO 2022	€ 50,00
<b>Totale Consumi specifici</b>							<b>€ 1.777,00</b>
Servizi centralizzati	Telefonia Mobile	21/03/2022	TIM SPA	Centralizzato	7X00622988	Spese telefoniche Sim Ianniello	€ 3,66
		30/04/2022	TIM SPA	Centralizzato	7X01499427	Spese telefoniche Sim Ianniello	€ 3,66
		30/06/2022	TIM SPA	Centralizzato	7X02548550	Spese telefoniche Sim Ianniello	€ 15,66
<b>Totale Servizi centralizzati</b>						<b>€ 22,98</b>	